



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 609

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 26 luglio 2016

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa-Camera):

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

### Commissioni riunite

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . Pag. 8

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)* . . . . . » 9

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 10

*Plenaria* . . . . . » 13

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 35

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 45

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 61

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	63
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 276)</i> . . . . .	»	72
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	72
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134)</i> . . . . .	»	85
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	85
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	89
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	94
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	101
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 207)</i> . . . . .	»	137
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	137
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	151
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 180)</i> . . . . .	»	151
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> . . . . .	»	152
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . . . . .	»	153

### Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	154
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	154

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	156
---------------------------	---	-----

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	157
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	157

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 159

---

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 26 luglio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 26**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*Orario: dalle ore 20,05 alle ore 21*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Martedì 26 luglio 2016

**Plenaria**

**25<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato*

LATORRE

*Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri, il ministro della difesa Roberta Pinotti e il sottosegretario per lo stesso Dicastero Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della difesa sugli esiti del Vertice NATO di Varsavia e sul ruolo dell'Italia in ambito europeo ed internazionale, anche alla luce degli ultimi eventi in Turchia e dei recenti attentati terroristici**

Il presidente LATORRE introduce il tema dell'audizione.

I ministri GENTILONI e Roberta PINOTTI svolgono un intervento sui temi oggetto delle comunicazioni in titolo.

Si svolge un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel corso del quale intervengono il deputato CIRIELLI (*FdI-AN*), il senatore CORSINI (*PD*) e il presidente LATORRE.

Intervengono, poi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati DI STEFANO (*M5S*), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (*PD*), il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*), il deputato PALAZZOTTO (*SISEL*), il presidente della 3<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati CICHITTO, i deputati CIRIELLI (*FdI-AN*) e ALTIERI (*Misto-CR*), il senatore LUCIDI (*M5S*), il deputato MANCIULLI (*PD*), i senatori ALICATA (*FI-PdL XVII*), CORSINI (*PD*), Ornella BERTOROTTA (*M5S*) e PETROCELLI (*M5S*).

I ministri Roberta PINOTTI e GENTILONI rispondono, quindi, ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 26 luglio 2016

**Plenaria**

**35<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
Stefano ESPOSITO

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno delle Commissioni riunite.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente e beni ambientali)**

Martedì 26 luglio 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15*

*AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL  
SUOLO)*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

**Sottocommissione per i pareri****160<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**PALERMO***La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1881 e 1897-A) FILIPPI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2217 e 2119-A) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Passa, quindi, a illustrare i relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 8.215 e 8.216 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste – nel trasformare in obbligo la facoltà, per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità – presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Quanto all'emendamento 8.245, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto – ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori – sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

In riferimento all'emendamento 8.0.200, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie – quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro – riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

Riferisce, infine, sui restanti emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2287, 649 e 1835-A) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2467) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2468) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(998-B) Paola TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**Plenaria**  
**413<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti e per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra il decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

L'articolo 1 contiene alcune norme che riguardano il Fondo di solidarietà comunale. In particolare, precisa che l'importo massimo da destinare ai Comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI è pari a 80 milioni di euro.

L'articolo 2 reca disposizioni per un'applicazione graduale – a partire dal 2017 – della riduzione dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale nei confronti di quei Comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che hanno beneficiato finora di un'applicazione ridotta. L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, al Comune di L'Aquila e agli altri Comuni del cratere sismico, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo – con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019 – finalizzato a evitare il dissesto finanziario di quei Comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali ve-

rificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate.

L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, mentre l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi. L'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015.

Con l'articolo 8 si ripartisce, tra le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, l'ammontare di risorse derivante dalla ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. L'articolo 9 prevede che l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per Regioni, Province autonome, Città metropolitane e Province debba essere conseguito solo in sede di rendiconto, quindi non in sede di bilancio di previsione. L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle Regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione della legge di stabilità per il 2016.

L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo in materia di finanza pubblica firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, in particolare con riferimento alla determinazione della compartecipazione IRPEF spettante alla Regione. L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, per una parziale compensazione della perdita di gettito subita negli anni dal 2011 al 2014. L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, al fine di rinviare al 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

L'articolo 14 mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, mentre l'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. L'articolo 16 abroga la norma secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. L'articolo 17, in-

troducendo due nuovi commi alla legge di stabilità per il 2016, reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai Comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido. L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle disposizioni vigenti in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei Comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

L'articolo 19 individua la copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti concernenti la Regione Valle d'Aosta.

L'articolo 20 intende garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali. L'articolo 21 reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco. Con l'articolo 22, invece, si perseguono due finalità. Da un lato, si intende far confluire nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per gli interventi di bonifica delle discariche medesime. Dall'altro lato, si intende disciplinare e accelerare le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque, al fine di conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

L'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte, in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi, e rifinanzia il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Infine, l'articolo 24 introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, mentre l'articolo 25 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) rileva ancora una volta il carattere estremamente eterogeneo del provvedimento, che affronta questioni tra loro molto diverse. Si va, infatti, dalle sanzioni a carico degli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno alle assunzioni di personale nelle scuole d'infanzia e negli asili nido, dalla spesa sanitaria all'efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco, dall'attuazione dell'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana al sostegno ai produttori di latte.

L'assenza del requisito dell'omogeneità, espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, a suo avviso, rende particolarmente arduo valutare anche la necessità e l'urgenza delle singole misure adottate, alcune delle quali peraltro non sono di immediata applicazione, in quanto richiedono ulteriori norme attuative, oppure differiscono termini in scadenza.

Ritiene quindi che, attraverso il ricorso reiterato da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, si incida anche sulle prerogative parlamentari, in violazione dell'articolo 70 della Costituzione. Ciò è ancor più evidente a pochi giorni dalla pausa estiva, quando i lavori delle Camere sono quasi interamente riservati alla conversione in legge di provvedimenti d'urgenza.

Il senatore MORRA (*M5S*), nel condividere le considerazioni della senatrice De Petris, sottolinea il carattere estremamente disomogeneo del provvedimento in esame, sebbene nel titolo si sia tentato di evidenziare un unico nesso logico nell'adozione di misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali.

Peraltro, a suo avviso, il decreto-legge non risponde neanche ai requisiti prescritti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

A nome del Gruppo, pertanto, dichiara un voto contrario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) si associa alle osservazioni della senatrice De Petris, sottolineando l'eterogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, che attengono a settori assolutamente diversi tra loro. Per tale motivo, risulta impossibile anche riconoscere il carattere dell'urgenza al complesso delle misure adottate.

Rileva, inoltre, una violazione dell'articolo 81 della Costituzione, a causa della mancanza o indeterminatezza della copertura finanziaria degli interventi previsti.

Per tali motivi, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea l'insussistenza sia dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, sia del requisito dell'omogeneità e del carattere immediatamente prescrittivo delle disposizioni in esame.

Critica, inoltre, l'adozione di misure finanziarie a sostegno delle Province: ciò dimostra, a suo avviso, che la soppressione di tali enti, avvenuta con la legge n. 56 del 2014, ha carattere puramente nominale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (297-bis)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice LANZILLOTTA (PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015. Ricorda che – ai sensi del comma 4 del medesimo articolo – lo schema di decreto è stato trasmesso nuovamente alle Camere, nel testo modificato secondo i rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari competenti.

Dall'analisi del nuovo testo, risultano sostanzialmente recepite le osservazioni più significative. In particolare, è stato soppresso il comma 6 dell'articolo 1, che prevedeva l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'applicazione della disciplina del testo unico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È stato altresì modificato, in conformità al parere espresso dalla Commissione, il comma 3 dell'articolo 4, prevedendo la facoltà per le amministrazioni pubbliche di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili, purché queste abbiano per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse. Rileva, tuttavia, che attraverso l'inserimento del comma 7 nel medesimo articolo 4, l'elenco delle partecipazioni ammesse è stato ampliato anche alle società aventi per oggetto sociale esclusivo la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Risulta sostanzialmente recepita anche l'osservazione espressa dalla Conferenza unificata circa il rischio di assegnare alla Corte dei conti una sorta di giudizio preventivo sugli atti deliberativi di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta adottati dagli enti locali. A tale riguardo, ritiene che il Governo, pur non abrogando la disposizione in esame, abbia optato per una soluzione intermedia, prevedendo, con il nuovo comma 3 dell'articolo 5, che l'amministrazione invii l'atto alla Corte dei conti a fini meramente conoscitivi.

È stato altresì modificato il comma 16 dell'articolo 11: è stabilito che anche alle società a partecipazione pubblica, ma non a controllo pubblico, sia possibile – su proposta dell'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale – estendere l'applicazione delle norme sulla determinazione del trattamento economico annuo degli amministratori, di cui ai commi 6 e 10 del medesimo articolo.

Formula, tuttavia, un rilievo critico in merito al comma 5 dell'articolo 27, che differisce al 30 giugno il termine – precedentemente previsto per il 30 aprile – relativo all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle

azioni, quotati in mercati regolamentati, da parte di società a partecipazione pubblica, le quali risulterebbero così escluse dall'applicazione del testo unico. A suo avviso, infatti, ciò potrebbe celare rischi di elusione della norma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

*(282) MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

*(453) CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

*(454) CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

*(1236) BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

– e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

La PRESIDENTE informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 1.102 e 6.0.100 del relatore, pubblicati in allegato. Comunica, altresì, che il relatore ha presentato un testo corretto dell'emendamento 6.0.100 (6.0.100 testo corretto), pubblicato in allegato. I subemendamenti riferiti al precedente testo si intendono, pertanto, riferiti anche al testo corretto.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.49 e 1.50, quest'ultimo fatto proprio, in assenza delle proponenti, dal senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì respinti gli emendamenti 1.51 e 1.52, di contenuto sostanzialmente identico.

La PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1.102 del relatore e sul relativo subemendamento 1.102/1. Pertanto, ne dispone l'accantonamento.

Risultano altresì accantonati gli emendamenti 1.54 e 1.55, in quanto tali proposte incidono sull'ultimo periodo del comma 4, sul quale insiste l'emendamento 1.102.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 1.101 del relatore, poiché ritiene necessario un approfondimento della relazione tecnica presentata dal Governo su questa proposta di modifica.

L'emendamento 1.101 è quindi accantonato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.56, 1.57 e 1.59 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 1.60, 1.61, 1.62 e 1.64, di identico contenuto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che gli emendamenti in esame intendono evitare che le risorse del Fondo siano impiegate per fini diversi dal sostegno all'editoria. Non condivide, infatti, che – con il comma 5 dell'articolo 1 – sia assegnata al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di stabilire annualmente, con proprio decreto, la destinazione delle risorse.

Rileva, peraltro, che la medesima proposta è stata presentata da rappresentanti di diversi Gruppi, quindi sarebbe opportuno che il parere contrario fosse quanto meno motivato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 1.64.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.60, 1.61, 1.62 e 1.64.

Il senatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 1.66.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 1.66 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.66.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

La PRESIDENTE, su richiesta del senatore Calderoli, dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi agli articoli 2 e 3, affinché siano esaminati, per ragioni di connessione, dopo la votazione dell'emendamento 1.101.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.1 e 4.3 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.5.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, in quanto la proposta prevede criteri più stringenti e al tempo stesso oggettivi per l'accesso alla professione giornalistica. In questo modo, si potrà garantire una formazione idonea dei giornalisti, i quali potranno essere valutati sulla base di requisiti certi, secondo indicatori di *performance*.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.5 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 5.7, che risulta respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.0.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 6.1 e 6.3 sono respinti.

Il senatore BRUNI (*CoR*) ritira l'emendamento 6.4.

I subemendamenti 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/5, 6.0.100/6, 6.0.100/7, 6.0.100/8, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13, nonché l'emendamento 6.0.100 (testo corretto) sono accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.0.1 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.1 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto anche l'emendamento 7.1 (testo 2).

*La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.*

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.101, precedentemente accantonato.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.101.

Restano invece accantonati gli emendamenti 1.102/1, 1.102, 1.54 e 1.55.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.3 e lo ritira.

La PRESIDENTE dichiara improponibile l'emendamento 2.4.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 sono respinti.

La PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.500 del relatore, in attesa del parere della Commissione bilancio.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 2.9, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.10 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.11, affinché sia esaminato, per ragioni di connessione, insieme all'emendamento 2.500.

L'emendamento 2.11 è quindi accantonato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.12 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.13 e 2.14, di identico contenuto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, con i quali si intende evitare l'esclusione dai contributi di un ampio numero di imprese editrici, soprattutto di piccole dimensioni e a diffusione locale.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.13 e 2.14.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.15 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.22.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22 e 2.23.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.24, 2.25 e 2.27 sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.28 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.29 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 e 2.37, di identico contenuto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.30. Considerato che analoga proposta è stata presentata da quasi tutti i Gruppi, invita il relatore a riformulare il proprio parere.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole. Sarebbe preferibile non limitare a tre anni la possibilità, per le imprese editrici detenute da cooperative e fondazioni, di ricevere il contributo pubblico. Si tratta di una disposizione essenziale, a suo avviso, per restituire fiducia anche a queste imprese, in difficoltà per la prolungata situazione di crisi.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) ritiene indispensabile prevedere almeno un arco temporale più ampio, al fine di garantire maggiori certezze alle imprese editrici – soprattutto in questa fase di grave crisi economica – per la predisposizione dei rispettivi bilanci preventivi e lo stanziamento di fondi per la necessaria ristrutturazione aziendale.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) osserva che la norma prevede un regime transitorio per il passaggio di queste imprese editrici a una fase di maggiore autonomia, seppure in tempi congrui. Pertanto, appare indispensabile fissare un termine certo per la fine del sostegno pubblico, evitando che questa situazione temporanea si prolunghi eccessivamente.

Tuttavia, si dichiara disponibile a prendere in esame, per l'esame in Assemblea, la proposta di un termine più ampio.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 e 2.37.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.38, 2.39, 2.40, 2.41 e 2.42.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.43 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.44 e 2.45.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.46.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.46 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.48, che risulta respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 2.49.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.51 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.52 e 2.53 sono respinti.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 2.55 e 2.62 e li ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60 e 2.61 sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.63 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 2.65 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2271****Art. 1.****1.102/1**

GASPARRI, BERNINI

*All'emendamento 1.102, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**1.102**COCIANCICH, *relatore*

*Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente:*

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato».

*Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato».*

---

**Art. 6.****6.0.100/1**

DE PETRIS

*All'emendamento 6.0.100, sostituire le parole da: «Art. 6-bis.» fino alla fine con le seguenti:*

**«Art. 6-bis.**

*(Proroga affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)*

*1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:*

«1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 31 dicembre 2026, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa»».

**6.0.100/2**

CALDEROLI, CROSIO

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quinquies con i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. Fino al 1° gennaio 2017 continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione in essere.

1-ter. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi e i dispositivi mobili atti e adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, *personal computer* e di-

spositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori *usb pen* e decodificatori anche collegati a *internet* tramite un *modem/router* o a un *access point*, anche in modalità senza fili (*wireless*).

*1-quater.* Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma precedente, derivante determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

*1-quinquies.* Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

*a)* per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

*b)* per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

*c)* nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;

*d)* per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

*1-sexies.* I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

*1-septies.* Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

---

**6.0.100/3**

CALDEROLI, CROSIO

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quinquies con i seguenti:*

«1-bis. Entro il 16 ottobre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

1-ter. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

1-quinquies. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

---

**6.0.100/4**

CALDEROLI, CROSIO

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: «1-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale è affidato per concessione ad una società per*

azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni».

---

**6.0.100/5**

GASPARRI, BERNINI

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «durata decennale» con le seguenti: «durata quindicennale».*

---

**6.0.100/6**

ORELLANA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, PANIZZA

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, capoverso 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: «alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi» inserire le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari permanenti».*

---

**6.0.100/7**

CALDEROLI, CROSIO

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, dopo il capoverso 1-ter inserire il seguente: «1-ter.1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo, è affidato all'Agcom il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo e multimediale venga effettivamente prestato nel rispetto delle disposizioni del contratto di servizio, tenendo anche conto dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti con contratto medesimo».*

---

**6.0.100/8**

DE PETRIS

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**6.0.100/9**

CALDEROLI, CROSIO

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

«l-*quinquies*.1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

l-*quinquies*.2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

l-*quinquies*.3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.*

---

**6.0.100/10**

CALDEROLI, CROSIO

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

«l-*quinquies*.1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governa-

tive, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

*l-quinquies.2.* L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

*Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*

---

## **6.0.100/11**

CALDEROLI, CROSIO

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

*«l-quinquies.1.* A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.*

---

**6.0.100/12**

CALDEROLI, CROSIO

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono approntate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni e inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»;

b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti».

1-ter. All'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «apparecchi atti», sostituire le parole: «o adattabili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.*

---

**6.0.100/13**

CALDEROLI, CROSIO

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A partire dal 1° gennaio 2017, i proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».



*Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.*

---

#### **6.0.100 (testo corretto)**

COCIANCICH, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)*

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

1-quater. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma

1-ter, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale«».

*Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

**Plenaria****320<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*indi del Vice Presidente*  
BUCCARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 2134 E CONNESSI RECANTI MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI*

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede di conoscere le ragioni dell'ulteriore rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 poiché, come tutti i membri della Commissione hanno potuto constatare, il suddetto termine già fissato per oggi, è stato ulteriormente differito alla data del 4 agosto.

I relatori LUMIA (*PD*) e PAGLIARI (*PD*) fanno presente di essere pronti per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente D'ASCOLA, rispondendo al senatore Caliendo, chiarisce che l'originario termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 era stato fissato in previsione di un diverso svolgimento dei lavori sui disegni di legge nn. 2067 e connessi, sulla riforma

del processo penale. Poiché l'esame di questi si è prolungato e i componenti della Commissione risultano ancora impegnati al riguardo, si è ritenuto opportuno prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al citato disegno di legge n. 2134.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver ricordato che il Gruppo di Forza Italia aveva chiesto fin dall'inizio che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 fosse adeguatamente congruo e, in ogni caso, successivo alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2067, anche per le ragioni testé richiamate dal presidente D'Ascola, chiede che, nell'imminenza della pausa estiva, il predetto termine sia definitivamente fissato fra il 10 e il 15 settembre.

Il presidente D'ASCOLA si riserva di valutare la richiesta del senatore Palma.

*IN SEDE REFERENTE*

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1113) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale*
- (1456) LUMIA ed altri. – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) LO GIUDICE ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) GIARRUSSO ed altri. – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1693) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione*

(1905) *BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) *Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(2103) *CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) *Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) ricorda che il Gruppo del Movimento Cinque Stelle aveva deciso di abbandonare i lavori della Commissione nella seduta del 21 luglio scorso contestando l'ammissibilità dell'emendamento 9.47 (testo 2) che, in verità, non contiene una mera riformulazione bensì il testo di un nuovo emendamento, sostanzialmente diverso dall'originaria proposta di cui all'emendamento 9.47. Ribadisce le proprie censure in ordine all'ammissibilità del predetto emendamento.

Il presidente D'ASCOLA, dopo aver ricordato che l'esame riprenderà proprio con la votazione dell'emendamento 9.47 (testo 2), ribadisce che l'emendamento in questione ha essenzialmente una funzione di coordinamento, essendo volto a chiarire la portata del secondo capoverso della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, alla luce anche di quanto disposto dalla riformulazione del numero 1 e del numero 2 del primo capoverso della medesima lettera b), con riguardo alle ipotesi in cui l'annullamento disposto dal giudice di appello o dalla Cassazione determina una regressione in primo grado del procedimento. Peraltro il problema del predetto coordinamento era già stato posto dalla relatrice Capacchione nella relazione introduttiva del disegno di legge n. 1844 nella seduta dell'8 aprile 2015.

Sotto un distinto ma concorrente profilo il Presidente sottolinea poi che l'emendamento 9.47 (testo 2) costituisce una mera riformulazione del-

l'originario emendamento 9.47, in quanto la materia oggetto dell'intervento normativo rimane identica, e non un nuovo emendamento.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 9.47 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) e la senatrice BLUNDO (M5S) sottoscrivono tutti gli emendamenti relativi agli articoli 10, 11, 12 e 13, a firma del senatore Cappelletti, in assenza del proponente.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3. Essendo preclusi gli emendamenti 10.1000/1 e 10.1000 per effetto della reiezione dell'emendamento 7.1000, sono poi dichiarati decaduti gli emendamenti 10.4 e 10.5 per l'assenza dei proponenti.

In ordine all'articolo 11 il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Con un'unica votazione sono respinti poi gli identici emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3, mentre, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.11 (testo2), risultano preclusi gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7

Passando all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12, il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 12.1.

Con distinte votazioni sono respinti poi gli emendamenti 12.2 e 12.3.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 13, il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.1 e 13.2, nonché sugli emendamenti 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12 e 13.13. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 13.14. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 13.15, propone quindi una riformulazione dell'emendamento 13.16. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 13.17, 13.18 e 13.19, mentre dichiara il parere favorevole sugli emendamenti 13.20 e 13.21. Il parere è contrario sui successivi emendamenti 13.22, 13.23,

13.24, 13.25 e 13.26. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 13.28. Il parere è contrario sugli emendamenti 13.29 e 13.30, mentre è favorevole sugli emendamenti 13.31 e 13.32. Quindi il RELATORE esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.39, 13.40 e 13.41, nonché sugli emendamenti 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49 e 13.50. Con riferimento all'emendamento 13.51 propone una riformulazione.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara che tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Cardiello relativi all'articolo 13 sono ritirati.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 13.1 e 13.2. Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 13.3 e 13.6, quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice Stefani in assenza del proponente.

Dopo che il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ha ritirato l'emendamento 13.7, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.8 che, nell'ambito della delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati, è volto a sopprimere la previsione della procedibilità a querela per i delitti contro la persona. Ribadisce infatti la propria contrarietà – e quella del Gruppo di Forza Italia – sul punto in ragione dei problemi applicativi di una scelta di siffatto tipo, che rischia di estendere il regime della procedibilità a querele ad ipotesi la cui gravità richiederebbe invece il mantenimento delle procedibilità d'ufficio. Quindi con riferimento alla stessa questione sostiene l'emendamento 13.14, sul quale pure il parere dei relatori e del Governo è favorevole, il quale è volto a sostituire l'aggettivo «modesta» con la parola «lieve», poiché la prima soluzione creerebbe maggiore difficoltà dal punto di vista applicativo della norma.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), a sostegno dell'emendamento 13.9, di contenuto identico all'emendamento 13.8, fa alcune osservazioni condividendo in sostanza quanto testé detto dal senatore Palma.

Il relatore CUCCA (*PD*) osserva che la *ratio* della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame è abbastanza chiara, nel senso di prevedere la procedibilità a querela solo per i reati contro la persona che arrechino offese di modesta entità e fatti salvi i casi di incapacità per età o infermità della persona offesa.

Il senatore LUMIA (*PD*) condivide quanto testé affermato dal relatore Cucca.



Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la delega per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per i reati contro la persona, da un lato, è molto generica, dall'altro si sovrappone alla normativa vigente che già prevede la procedibilità a querela per taluni reati contro la persona.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce che la questione della procedibilità a querela per i reati contro la persona è molto delicata e non deve essere sottovalutata. Propone pertanto che gli emendamenti in esame siano accantonati, invitando tra l'altro i relatori a riflettere sull'opportunità di prevedere un criterio in base al quale la procedibilità a querela si applicherebbe ai reati contro la persona che prevedono una pena detentiva nel massimo fino ad un determinato numero di anni.

Il presidente D'ASCOLA dispone l'accantonamento degli emendamenti 13.8, 13.9 e 13.14.

Con riferimento all'emendamento 13.16 (testo 2), che sostituisce la lettera b) del richiamato comma 1 dell'articolo 13 sulla revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede alcuni chiarimenti, mentre il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce le proprie perplessità in ordine alla genericità della delega.

Dopo interventi della senatrice MUSSINI (*Misto*), del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), della senatrice BLUNDO (*M5S*) e del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) – recependo la proposta di riformulazione del relatore Cucca – modifica l'emendamento 13.16 nell'emendamento 13.16 (testo 2) – pubblicato in allegato al resoconto – che, posto ai voti, è approvato con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26.

Con riferimento all'emendamento 13.28, il relatore CUCCA (*PD*) propone di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) esclusivamente dei condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché la destinazione alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) afferma di non accettare la riformulazione proposta dal relatore Cucca, in quanto questa è sostanzialmente incompatibile con la *ratio* dell'emendamento originario. Infatti la proposta originaria di cui all'emendamento 13.28 è volta a prevedere una regolamentazione specifica dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, in un'ottica di effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in una prospettiva di assetto definitivo delle nuove REMS. Invece la riformulazione prospettata dal relatore Cucca contiene la previsione della destinazione alle predette REMS esclusivamente dei condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, e della destinazione invece alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le gravi condizioni psichiche. Ciò equivale a reintrodurre di fatto gli ospedali psichiatrici giudiziari nelle carceri che, come è noto, non sono un luogo di cura come invece le REMS. Ribadisce pertanto la propria contrarietà alla riformulazione in esame.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 13.28.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto ai voti l'emendamento 13.28 è respinto.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha sottoscritto l'emendamento 13.31, questo è posto congiuntamente ai voti con l'emendamento 13.32 in quanto di contenuto sostanzialmente identico. Gli emendamenti citati risultano quindi approvati.

Con riferimento all'emendamento 13.40 – di contenuto identico all'emendamento 13.39 – interviene in dichiarazione di voto il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*). Gli emendamenti in esame sono soppressivi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 che apporta modifiche all'articolo 610, in materia di violenza privata. L'oratore evidenzia che il testo in esame prevede irragionevolmente la procedibilità d'ufficio solo per i fatti commessi con violenza a danno di minore o di persone in stato di infermità o deficienza psichica ovvero ove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, quantunque si tratti di reati che possono essere di rilevante gravità anche al fuori delle predette ipotesi in cui permarrrebbe la procedibilità d'ufficio.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano il relatore CUCCA (*PD*) e i senatori BUCCARELLA (*M5S*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), PALMA (*FI-PdL XVII*) e LUMIA (*PD*).

Il presidente BUCCARELLA (*M5S*) dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi alla lettera a) del predetto comma 4.

Con riferimento poi alla lettera b) del comma 4 – che reca modifiche all'articolo 612 del codice penale sul reato di minaccia – il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.47, che è volto a modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento nel senso di eliminare il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale<sup>0</sup>, correlativamente mantenendo la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di minaccia grave.

A tale riguardo si svolge un breve dibattito al quale partecipano i senatori BUCCARELLA (*M5S*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il relatore CUCCA (*PD*), il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) e il senatore LUMIA (*PD*).

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 13.47, 13.48, 13.49 e 13.50, tutti relativi alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 13.

Nell'imminenza dei lavori di Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384,  
385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008,  
1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709,  
708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103**

**Art. 13.**

**13.16 (testo 2)**

ALBERTINI, BIANCONI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività».

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

**Plenaria****612<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che reca un insieme articolato di misure per gli enti territoriali che interessa diversi settori di loro competenza, tra cui le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'attenuazione dei vincoli di bilancio, la funzionalità del Fondo di solidarietà comunale, le misure per i territori soggetti a calamità naturali e gli interventi per gli enti in crisi finanziaria. Le misure del decreto legge si inseriscono in un quadro complessivo di interventi rivolti agli enti territoriali come l'armonizzazione sui bilanci, il decreto-legge enti territoriali del 2015 e la legge di stabilità 2016, che complessivamente hanno come obiettivo il ripristino di condizioni «normali» di programmazione della propria attività. Alle misure per gli enti territoriali si aggiungono poi diverse altre misure in materia sanitaria, di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, nonché in materia ambientale ed agricola. Per quanto riguarda le regioni, numerose proposte contenute nel provvedimento hanno recepito i contenuti dell'intesa rag-

giunta presso la Conferenza Stato-regioni lo scorso 11 febbraio. L'articolo 10, infatti, prevede un insieme di interventi finalizzati a determinare le modalità del concorso delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nella legge di stabilità per il 2016. In particolare, si prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni previste con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 siano destinate, per l'anno 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, per un importo pari a circa 74,5 milioni; alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che, al contempo, registrano un saldo finale di cassa non negativo, sono assegnate, a partire dall'anno 2017, le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio; le regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali sono autorizzate ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto; le risorse presenti nei conti intestati alle regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e le anticipazioni di tesoreria possono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi; agli enti pubblici strumentali delle regioni è riconosciuta la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee situazioni di mancanza di risorse, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione; la disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di *leasing* viene rivista al fine di chiarire che, a decorrere dal 25 giugno scorso, il pagamento della suddetta tassa è ad esclusivo carico dell'utilizzatore dell'autoveicolo e che il gettito della tassa è determinata in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinatarie del relativo gettito.

All'attuazione degli accordi tra il Governo e la regioni Sicilia e la regione Autonoma Valle d'Aosta sono dedicati rispettivamente gli articoli 11 e 12. In particolare l'articolo 11 prevede l'attuazione dell'accordo firmato tra il Governo e la regione Sicilia il 20 giugno 2016. Esso è rivolto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della regione Sicilia alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. Vengono, dunque, assegnate alla regione Sicilia risorse di importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle compartecipazioni spettanti per l'anno 2016. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, di accompagnamento del provvedimento, tali risorse corrispondono a circa 500 milioni di euro; l'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia

e delle finanze. L'obiettivo dell'Accordo è di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la regione Autonoma Valle d'Aosta. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.

Al fine di semplificare i rapporti tra le autonomie territoriali e il giudice contabile, l'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, prevede che le regioni, ma anche i comuni, le province e le città metropolitane, possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla sezione delle autonomie della Corte dei Conti. Attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo. L'articolo 13 rinvia il termine per il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario. Le modifiche introdotte rinviando all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali quali l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi.

L'articolo 20, infine, è finalizzato a garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale assicurando alle regioni, da un lato, la conoscenza *ex ante* del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (per una corretta programmazione economico-gestionale), e, dall'altro, di evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali. A tal fine, vengono fissati termini per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni *benchmark*), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento al Servizio sanitario nazionale degli anni 2014 e 2015 eccedente la quota premiale: finanziamento non trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, una nuova disposizione, inserita nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, impegna all'attuazione del programma di informatizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Con riguardo alle province e alle città metropolitane, sono state introdotte importanti misure che consentiranno a tali enti di operare con mag-

giori certezze nel corso del 2016. In particolare: l'articolo 7, il cui testo originario è stato sostituito durante l'esame alla Camera, è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio: tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto. Inoltre, per attenuare le sanzioni previste a carico delle città e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, l'articolo 7 esclude l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio; l'articolo 7-bis, introdotto alla Camera, opera, con riferimento all'anno 2016, una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all'esercizio delle loro funzioni fondamentali (48 milioni di euro), sia alla manutenzione della rete viaria (100 milioni di euro); l'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. Inoltre, nel corso dell'esame in Commissione bilancio presso la Camera dei deputati si è stabilito, con apposita tabella, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente nell'anno 2016, ai sensi del suddetto comma 418 della legge di stabilità 2015 (complessivi 2.000 milioni di euro). Inoltre, si è disposto, anche in tal caso con apposite tabelle, il riparto tra le singole province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dei contributi disposti in favore di tali enti ai sensi dei commi 754 e 764 della legge di stabilità per il 2016, finalizzati, rispettivamente, al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (495 milioni complessivi) e al mantenimento della situazione finanziaria corrente delle province per il 2016 (39,6 milioni). L'articolo 9, con l'obiettivo di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire gli investimenti, estende all'esercizio 2016 la facoltà – consentita alle regioni nel 2015 ed ora estesa anche a province e città metropolitane – di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio. Resta fermo l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo; nel corso dell'esame in Commissione bilancio alla Camere dei deputati sono state introdotte disposizioni volte a semplificare alcuni obblighi di comunicazione contabile ed in particolare per l'invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, nonché ad introdurre un sistema sanzionatorio nei



confronti degli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato). Tale sanzione consiste nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano rispettato tali adempimenti.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i comuni, segnala che le prime riguardano, a diverso titolo, il Fondo di solidarietà comunale. In particolare, l'articolo 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro, destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Inoltre, si consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Infine, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*. L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento. L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene in tema di capacità fiscali ed è diretto a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda opportuna unicamente l'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare le novità normative intervenute, il *tax gap* e la variazione dei dati assunti a riferimento. L'articolo 7, come modificato durante l'esame alla Camera, attenua le sanzioni previste a carico dei Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015. In particolare, la sanzione viene ridotta nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il Patto medesimo e del tutto esclusa per quei comuni che non hanno rispettato il Patto 2015 e che nel 2016 risultano estinti per fusione, ferme restando le rimanenti sanzioni. Sempre in tema di bilancio degli enti locali segnala le semplificazioni alla disciplina contabile degli stessi introdotte dall'articolo 9-bis, nonché l'istitu-

zione, all'articolo 9-ter, del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018.

Infine, l'articolo 13-ter dispone la sospensione dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco stabilito dall'articolo 13, comma 23, del decreto legge n. 145 del 2013, allo scopo di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri. Sono inoltre disciplinati l'incremento della medesima addizionale per l'anno 2019 e le modalità e le condizioni di un'eventuale rideterminazione del medesimo incremento.

Con riferimento agli enti locali in situazione di dissesto o di pre-dissesto finanziario, illustra le disposizioni aventi lo scopo di garantire il loro funzionamento e di favorire il percorso di risanamento a cui sono sottoposti. In particolare, l'articolo 2-bis interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali. Le disposizioni stabiliscono che, in deroga alle norme vigenti, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione. L'articolo 14, al fine di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Più precisamente, si prevede un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per i comuni, per le province e le città metropolitane (per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016) e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. Con una ulteriore disposizione introdotta durante l'esame alla Camera, si è disposto che per le province e città metropolitane l'importo massimo della suddetta anticipazione sia fissato in 20 euro per abitante. Infine, è stato altresì previsto il prolungamento di un anno del periodo utile al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell'anticipazione per province e città metropolitane. L'articolo 15 proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono provvedere a rimodularlo o riformularlo. Lo stesso articolo 15, concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo – con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 – per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata. L'articolo 15-bis interviene infine nella materia degli enti in difficoltà finanziaria, consentendo agli enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall'articolo 243-bis del TUEL) per il pagamento del residuo de-

bito. Inoltre, ai fini della semplificazione delle modalità di liquidazione dei debiti, l'Erario viene ricompreso tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.

Fa poi presente che un pacchetto di misure è stato dedicato agli enti locali che nel corso degli ultimi anni hanno subito danni derivanti da calamità naturali. In particolare, l'articolo 3, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, assegna un contributo straordinario di complessivi 17,5 milioni di euro per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ripartito in 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila e in 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. Nel corso dell'esame alla Camera la disposizione è stata integrata al fine di prevedere alcuni obblighi di trasparenza sull'utilizzo delle risorse e per disciplinare le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi previsti in casi specifici e per regolare i conseguenti rapporti con i comuni; l'articolo 3-*bis* detta disposizioni riguardanti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e ad autorizzare l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Sempre per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Con alcune disposizioni inserite nel corso dell'esame alla Camera si estende l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, e si prevede che le risorse stanziare per il 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese. L'articolo 4, al fine di evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi diversi anni prima, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Per i comuni che hanno sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, si differiscono al 30 settembre 2016 al-

cuni termini in materia di bilancio ordinariamente fissati al 31 luglio di ciascun anno. L'articolo 5, infine, reca disposizioni relative all'indennizzo per le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, è attribuita la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.

Illustra poi le misure riguardanti il personale amministrativo e quello educativo e scolastico, la riscossione delle entrate locali e del trasporto pubblico. In particolare, l'articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Nel corso dell'esame presso la Camera, in tale articolo sono state introdotte ulteriori disposizioni, relative rispettivamente alla spesa di personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, alle procedure di mobilità concernenti il personale soprannumerario delle province, a specifici contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali (che vengono esclusi dai vincoli di spesa normativamente fissati) e, infine, alla disapplicazione dei vincoli alle assunzioni a tempo determinato nei comuni istituiti a seguito di fusioni. L'articolo 17, in deroga alla normativa vigente, reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, rese possibili sia mediante un apposito piano triennale straordinario, sia ricorrendo a specifiche procedure di stabilizzazione, nel triennio scolastico 2016-2018, di contingenti dello stesso personale impiegato a tempo determinato. Tali disposizioni trovano applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato altresì prevista la facoltà per gli enti locali e alle istituzioni locali, comunque non oltre il 31 dicembre 2019, di esperire procedure concorsuali per valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia, di prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1° settembre 2016, di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso. L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Inoltre, alla

Camera è stato aggiunto una disposizione volta a consentire ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, ivi incluse le relative sanzioni.

Fa poi presente che una parte rilevante del decreto legge è dedicata alla spesa sanitaria, di cui una parte già illustrata in relazione alla parte riguardante le regioni. In particolare, l'articolo 21 prevede una revisione del sistema di governo del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. Una parte consistente delle modifiche introdotte concernono i criteri e le procedure per il ripiano – con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche – del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera, la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015, la modifica, a decorrere dal 2016, della norma vigente sulla rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica, l'accesso diretto da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi. Nel corso dell'esame alla Camera, sono state operate alcune modifiche all'articolo in esame. A decorrere dal 2017, le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto, concorrono al fondo, istituito presso il Ministero della salute dalla legge di stabilità per il 2015, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi; l'AIFA deve rendere pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata; l'obbligo per l'AIFA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concludere le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo 21-*bis* apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1954, n. 542, recante il Regolamento sull'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica. L'articolo 21-*ter* è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa vigente. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Tale articolo introdotto alla Camera riproduce peraltro i contenuti del disegno di legge Atto Senato 2016, attualmente all'esame della Commissione sanità del Senato.

In materia ambientale, l'articolo 22 cerca di raggiungere due distinti obiettivi. Una prima finalità è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Una seconda finalità è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/UEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

In materia agricola, l'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi. Inoltre, rfinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati previsti ulteriori tre interventi: il primo relativo ad un contributo per le imprese operanti nel settore suinicolo; il secondo relativo alla stipula di accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo; il terzo di disciplina dei criteri di compensazione attinenti al pagamento delle multe per il superamento delle quote latte, limitatamente alla campagna lattierocasearia 2014-2015. Infine, è stata prorogata la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip. L'articolo 23-bis prevede la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017.

Infine, il provvedimento è stato ulteriormente arricchito da una serie di misure. In particolare, l'articolo 1-ter, prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati in caso di arrivi consistenti e ravvicinati. L'articolo 5-bis, prevede la corresponsione di speciali erogazioni per le famiglie delle vittime e per coloro che siano stati gravemente feriti nel medesimo disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. L'articolo 6-bis, introduce alcune misure finalizzate al potenziamento dell'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quali l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016, l'ampliamento di 400 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo medesimo e all'autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale e l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di

protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco. L'articolo 13-*bis* consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla stessa, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. Si prevede inoltre che i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere la concessione di un nuovo piano di rateizzazione. Infine, si eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'articolo 24 introduce una serie di misure in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, vengono introdotti elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle suddette fondazioni che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. Viene inoltre specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi, anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Viene poi previsto che, con uno o più regolamenti di delegificazione, si provvederà alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, le attuali fondazioni lirico-sinfoniche potranno essere inquadrate, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», e che da ciò conseguano diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.

Infine, i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24 intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, disponendo la validità *ex lege*, dei rapporti già instaurati e pendenti, che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2020, ed estendendo fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, per la quale viene meno il termine del 30 settembre 2016, la sospensione dei relativi procedimenti pendenti. Tale intervento va messo in relazione alla recente sentenza, data 14 luglio 2016, mediante cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata sulla materia.

Il senatore URAS (*Misto*), intervenendo incidentalmente, chiede se il Governo intenda porre la questione di fiducia sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di non essere nella condizione di rispondere, ma che la decisione dipenderà anche dal numero degli emendamenti che i Gruppi presenteranno, nonché dalla concreta possibilità di approvare il disegno di legge senza alcuna modifica entro la pausa estiva.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 10 di giovedì 28 luglio 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il vice ministro MORANDO deposita la tecnica di passaggio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, il comma 1, lettera *a*), individua nell'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, in sostituzione dell'aggiudicatario risultante dall'esito della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, il soggetto tenuto alla restituzione dell'importo di 300 milioni erogato dallo Stato. A tal proposito, occorrono rassicurazioni dal Governo sulla capacità dell'amministrazione straordinaria di fare fronte alla restituzione del finanziamento entro l'anno 2016 perché in caso contrario l'operazione avrebbe sul fabbisogno un impatto necessario di copertura. Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria volta ad assicurare che il Comitato di esperti di cui al capoverso 8.2 possa effettivamente avvalersi della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbero inoltre specificati gli oneri connessi all'aggiornamento della mappatura, disposta dall'articolo 1-*bis*, dei rifiuti pericolosi o radioattivi presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva Spa, nonché le risorse idonee a farvi fronte. Ritiene infine necessario assicurare, in merito all'articolo 2, che l'utilizzo delle somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno, non com-



prometta le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente. Fa presente, a tal proposito, che tali finalità sono caratterizzate da una limitata possibilità di modulazione. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 141 del Servizio del bilancio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.10, 1.14, 1.15, 1.37 (con l'analoga 1.38), 2.6 e 2.0.1. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.11, 1.16 (con gli analoghi 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21), 1.28, 1.0.1 e 2.2. Occorre inoltre valutare le proposte 1.27, 1.90, 1.106, 1-bis.1 (con l'analoga 1-bis.2), 1-bis.0.1 e 2.0.2.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio da cui si evince che, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il finanziamento deve essere restituito con priorità rispetto a ogni altro debito, per cui la disposizione non necessita una nuova o diversa copertura rispetto a quella esistente.

Quanto al comma 1, lettera *b*) del medesimo articolo, conferma la possibilità dell'avvalimento di cui al capoverso 8.2 nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il potenziamento dell'ARPA Puglia, previsto dal capoverso 8.2-ter, fa presente che la disposizione è stata così formulata in ossequio alla condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla V Commissione della Camera dei deputati.

Conferma inoltre che la mappatura di cui all'articolo 1-bis si intende svolta con le risorse disponibili in capo ai commissari.

Quanto infine alla possibilità che l'utilizzo delle somme versate sul conto di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali possano compromettere le finalità a cui le risorse sono destinate, fa notare che la disposizione non introduce un obbligo di mantenimento delle risorse nella contabilità speciale fino alla restituzione completa del finanziamento, ma semplicemente che le risorse medesime siano detenute in tesoreria a fine anno.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di valutare l'opportunità che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) sia corredato da una clausola di invarianza finanziaria che consenta di evitare l'insorgere di nuovi e maggiori oneri. Quanto alle assunzioni dell'ARPA Puglia, riconosce che si tratta di una semplice facoltà, ma ritiene implausibile che la regione possa disporre delle necessarie risorse.

Quanto infine alla mappatura, osserva che difficilmente l'ILVA può essere in grado di restituire il finanziamento ricevuto se, con le stesse risorse, deve anche provvedere alla mappatura dei rifiuti pericolosi.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alle questioni sollevate, ritiene sufficiente l'attribuzione della priorità al finanziamento dello Stato per garantire che la restituzione avvenga effettivamente.

Quanto agli emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore sia su quelli segnalati come onerosi sia su quelli per i quali è necessario acquisire una relazione tecnica. Chiede invece di poter disporre di un tempo ulteriore per l'acquisizione di elementi sui restanti emendamenti.

Il RELATORE dichiara che provvederà a sottoporre una bozza di parere alla Commissione nella seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(Doc. XXII, n. 5-A) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUCHERINI (PD) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né in relazione al testo né in relazione agli emendamenti.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1881-A) FILIPPI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che il funzionamento della Commissione è posto a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio.

Il vice ministro MORANDO fa presente che l'emendamento 9.1, su cui il parere è contrario, è da ritenersi assorbito dall'emendamento 4.0.400, in relazione al quale mette a disposizione una nota tecnica secondo cui il parere di nulla osta del Governo è subordinato all'approvazione di alcune modifiche di *drafting* ma connesse tuttavia alla copertura degli oneri. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti da 11.1 a 11.14, nonché sulle proposte 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5. In particolare, fa presente che sulle proposte 12.0.3 e 12.0.4 il Dipartimento delle finanze ha espresso un parere negativo, mentre l'emendamento 12.0.5 comporta una riduzione di entrate contributive. Ritiene oneroso l'emendamento 12.1, in quanto volto a modificare tipologie contrattuali con possibili effetti finanziari negativi, mentre il parere sulle proposte 12.0.6 e 12.0.7 potrebbe essere non ostativo nel caso fosse inserita una clausola di invarianza finanziaria. Dichiara invece non oneroso l'emendamento 12.0.8. Rispetto alle questioni sollevate dal relatore, segnala inoltre gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2, su cui è necessario acquisire una relazione tecnica che escluda l'insorgere di nuovi e maggiori oneri. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 13.15, 13.200 e sul relativo subemendamento 13.200/1, mentre ritiene privi di effetti finanziari gli emendamenti 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.100. In particolare, su quest'ultimo, mette a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata.

Evidenzia quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 13.7 e 13.8, dei quali segnala il carattere asistemico rispetto alla legislazione vigente.

Reputa privi di effetti finanziari gli emendamenti 14.4, 14.0.1, 14.0.2 e il subemendamento 14.100/2. Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica verificata positivamente sull'emendamento 14.100 e dichiara non oneroso il subemendamento 14.100/2.

Reputa necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 15.100/1, mentre riferisce che l'emendamento 15.7 determinerebbe una riduzione del gettito fiscale. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 15.100, nonché sui relativi subemendamenti 15.100/7, 15.100/8, 15.100/9 e 15.100/10, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 15.100/2 e 15.100/3. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 15.1 e 15.5. Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica verificata positivamente sull'emendamento 15.100 (testo 2), mentre reputa necessario acquisire un'analogha relazione sui relativi subemendamenti 15.100 (testo 2)/4 e 15.100 (testo 2)/5.

Per quanto riguarda l'articolo 16, esprime la necessità di disporre di una relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2, mentre il parere è non ostativo sugli emendamenti 16.0.3 e 16.0.4.

Ritiene oneroso l'emendamento 18.0.1 e mette a disposizione una relazione tecnica verificata positivamente sulla proposta 18.100.

Dichiara quindi onerosi tutti gli emendamenti all'articolo 19 segnalati dal relatore, nonché le proposte 20.0.2, 20.0.5, 20.0.7, 20.0.6 e 20.0.8, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sugli emenda-

menti 20.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.100 e sul subemendamento 20.0.100/2. Il parere è invece non ostativo sugli emendamenti 20.3 e 20.4.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANTINI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.1, 12.0.1, 12.0.2, 13.15, 13.200, 13.200/1, 13.7, 13.8, 15.100/1, 15.7, 15.100, 15.100/2, 15.100/3, 15.100/10, 15.100/7, 15.100/8, 15.100/9, 15.100 (testo 2)/4, 15.100 (testo 2)/5, 16.0.1, 16.0.2, 18.0.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 20.0.2, 20.0.5, 20.0.7, 20.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.8, 20.0.100 e 20.0.100/2. Il parere non ostativo sugli emendamenti 12.0.6 e 12.0.7 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 4.0.400, a revisione del parere precedentemente espresso, il parere è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 21, al comma 1, le parole «dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11» siano sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 4-*bis*, 5, 8 e 10» e che, al comma 4, le parole «agli articoli 8, 9, 10 e 11» siano sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-*bis*, commi da 3 a 8, 8 e 10». Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.»

La Commissione approva.

**(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.102 e relativi subemendamenti, 2.500, 2.123 (testo 2) e 6.0.100 e relativi subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, per i possibili effetti onerosi la proposta 2.500. Occorre altresì valutare l'acquisizione di una relazione tecnica in ordine alla proposta 6.0.100 per escluderne possibili effetti onerosi, occorre altresì acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13. Occorre altresì valutare la proposta 6.0.100/5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di rispondere alle questioni rilevate dal relatore nel tempo più breve.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore SPOSETTI (PD), in relazione al dibattito intervenuto sulla stampa e sulle televisioni sul tetto agli stipendi dei dirigenti della Rai, fa presente la necessità di elaborare una relazione che ricostruisca in modo corretto i temi affrontati, anche dalla Commissione bilancio quando è stato approvato l'ultimo provvedimento di riforma della *governance* della concessionaria radiotelevisiva pubblica. I mezzi di informazione, hanno riportato infatti, cronache molto lacunose che non tengono in alcuna considerazione lo svolgimento dei lavori parlamentari su questo tema, che invece chiarirebbe più esattamente le responsabilità di ciascuno e le interlocuzioni avute in merito con il Governo.

Il presidente TONINI assicura che prenderà in considerazione la richiesta del senatore Sposetti.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**Plenaria**

**613<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2483*

Il presidente TONINI informa che durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Il provvedimento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle

prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, si impegna a riferire al Presidente del Senato quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi nella 1<sup>a</sup> seduta pomeridiana di oggi, anche alla luce dei chiarimenti illustrati dal Governo sulla base della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

**Plenaria****387<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO AI LAVORI DELLA  
COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO richiama l'attenzione sull'assenza del Governo in Commissione registrata nelle ultime settimane. Invita pertanto il Governo stesso a impegnarsi in una migliore programmazione, tenuto conto del numero congruo di viceministri dell'economia e delle finanze e di sottosegretari allo stesso Dicastero.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FORNARO (PD) fa presente in primo luogo che l'articolo 5 del decreto-legge in esame riguarda l'elargizione di somme ai familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno del 1998, finalizzata alla conclusione di transazioni, mentre l'articolo 5-bis prevede la corresponsione di speciali erogazioni a favore dei familiari delle persone decedute nel recente disastro ferroviario in Puglia o di coloro che in tale evento hanno riportato

gravi lesioni. In tali articoli è specificato che le somme corrisposte sono esenti da ogni imposta e tassa.

L'articolo 6, comma 1, dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi. Il comma 3 prevede l'adeguamento delle convenzioni che regolano i finanziamenti agevolati da parte della Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, in coerenza con il differimento disposto dal comma 1. I finanziamenti contratti sono assistiti dalle garanzie dello Stato senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei decreti emanati in attuazione della normativa citata.

L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Viene novellato l'articolo 2, comma 1, posticipando al 2018 la decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, previsto dal decreto legislativo n. 68 al 2013, nonché l'identico termine stabilito per la contestuale rideterminazione delle aliquote IRPEF di competenza statale. Con il numero 1) della lettera b) viene novellato l'articolo 4, comma 2, estendendo fino al 2017 le modalità di calcolo dell'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, che, sulla base della normativa vigente, spetta a ciascuna Regione a statuto ordinario, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE, che la norma citata limitava ai soli anni 2011 e 2012, quale periodo transitorio previsto dal decreto legislativo n. 68. Viene inoltre posticipato all'anno 2018 il termine iniziale da cui decorrerà la modalità a regime di determinazione dell'aliquota di compartecipazione, secondo i principi recati dall'articolo 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 68, secondo il quale la percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola Regione. Con il numero 2) della lettera b) si posticipa al 2018 anche il termine iniziale – inizialmente fissato al 2013 e poi differito al 2017 dal decreto-legge n. 78 del 2015 – contenuto nel comma 3 del medesimo articolo 4, a decorrere dal quale le modalità di compartecipazione IVA delle regioni a statuto ordinario saranno stabilite in conformità al principio di territorialità.

L'articolo 13-bis, comma 1, prevede che il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, concessa in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015 (data entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, il quale ha riformato la disciplina della riscossione dei tributi, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014), può nuovamente rateizzare l'importo dovuto, sino a un massimo di 72 rate – fatti salvi i piani di rateizzazione con un numero di rate superiore a 72 già approvati – anche se all'atto della presentazione della richiesta le rate scadute non siano state integralmente saldate. Si decade dalla nuova



rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma 2 estende a regime alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015 la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda.

Il comma 3 consente ai debitori decaduti dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016 dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, di ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se all'atto della presentazione della richiesta stessa le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Il comma 4, modificando l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, eleva a regime da 50.000 a 60.000 euro l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L'articolo 13-ter stabilisce, al comma 1, la sospensione dell'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco stabilita dall'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, dal primo settembre al 31 dicembre 2016. L'importo dell'incremento è stato determinato, sempre ai sensi della sopra citata disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 ottobre 2015, che ha stabilito che la misura dell'incremento è pari a euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno 2017 e euro 2,34 per l'anno 2018.

L'articolo 18, comma 1, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazioni**

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02952.

Il vice ministro CASERO riferisce che nel corso di accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia nel 2012 presso la succursale italiana della banca Barclays era emersa, tra l'altro, la scarsa comprensibilità per la clientela della formula contrattuale di indicizzazione relativa al prodotto commercializzato dall'intermediario. In esito a tali accertamenti sono state irrogate sanzioni amministrative nei confronti del direttore generale e del *chief executive office* della divisione *retail* e *business banking* in carica all'epoca dei fatti, anche per l'inosservanza della normativa di trasparenza.

I mutui oggetto dell'interrogazione sono stati collocati dalla Barclays fino al 2011. La banca, per migliorare la chiarezza delle informazioni relative ai contratti ancora in corso (circa 5000 rapporti), ha inviato alla clientela – nel corso del 2013 – una comunicazione esplicativa delle caratteristiche e dei meccanismi di funzionamento del mutuo. Secondo quanto riferito dall'intermediario, analoga informativa è stata inoltrata alla clientela titolare di un mutuo indicizzato ai franchi svizzeri, nel corso del 2015, a seguito della decisione della Banca centrale svizzera di abbandonare la politica di difesa del tasso di cambio di 1,20 franchi svizzeri per euro. Più di recente la banca ha rappresentato di avere proposto ai mutuatari alcune soluzioni volte a contenere gli effetti negativi derivanti dall'applicazione, nell'attuale contesto valutario, del meccanismo di indicizzazione dei mutui in questione.

La tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero è stata portata all'attenzione anche dell'Arbitro Bancario Finanziario, che dall'ottobre del 2009 al 31 dicembre 2015 ha adottato 34 decisioni relativamente ai mutui Barclays; in 6 casi l'intermediario è stato inadempiente. Conformemente a quanto previsto dalla relativa disciplina, le decisioni a cui l'intermediario non ha dato seguito sono state pubblicate sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Con il decreto legislativo n. 72 del 21 aprile 2016, di attuazione della direttiva 2014/17/UE in materia di credito ipotecario, sono state peraltro introdotte nel nostro ordinamento specifiche previsioni volte a rafforzare la tutela dei consumatori sottoscrittori di finanziamenti denominati in valuta estera (articolo 120-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993 – Testo unico bancario).

Il Ministero della giustizia ha comunicato l'assenza di procedimenti penali iscritti per i fatti oggetto di interrogazione presso le procure generali di Torino, Milano e Roma.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*), intervenendo in replica, dichiara la propria insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, la quale non contempla alcuna indicazione in ordine a possibili soluzioni alla difficile situazione in cui si trovano i soggetti che hanno sottoscritto il contratto di mutuo oggetto dell'interrogazione.

Il vice ministro CASERO risponde all'interrogazione n. 3-03008 evidenziando preliminarmente che laddove i fenomeni illustrati dagli interroganti avessero realmente ad oggetto il quantitativo di 5 miliardi di litri an-

nui, ipotizzando che tali quantitativi fossero riferibili integralmente al gasolio per carburazione la cui aliquota vigente è pari ad euro 617,40 al litro, l'accisa sottratta all'accertamento supererebbe i 3 miliardi di euro. Tale dato, tuttavia, non trova corrispondenza nell'andamento delle entrate affluite negli ultimi dieci anni al capitolo 1409, che non evidenzia variazioni negative pari al predetto ammontare. Nell'anno 2015 si è registrato nel predetto capitolo un aumento per accisa rispetto al 2014 dell'1,8 per cento, sebbene dal 1° gennaio 2015 l'aliquota di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante abbiano subito una diminuzione passando rispettivamente da euro 730,80 ed euro 619,80, per mille litri, ad euro 728,40 e ad euro 617,40, per mille litri. Inoltre, dal confronto tra i dati delle predette entrate del 1° semestre 2016 e quelli del 1° semestre 2015, rimanendo invariate le predette aliquote di accisa, si riscontra un incremento dello 0,5 per cento.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di individuare e stimare quantitativamente l'eventuale insorgenza di alterazioni del mercato legate a fenomeni fraudolenti, effettua un costante monitoraggio dei flussi di ciascun prodotto petrolifero sottoposto ad accisa lungo l'intera filiera distributiva. Il caso più rilevante negli ultimi cinque anni è quello legato agli abusi nel settore degli oli lubrificanti di provenienza UE fraudolentemente impiegati in Italia al posto del gasolio. Al riguardo si è stimato un plausibile *range* del *tax-gap* indotto dal fenomeno e, quindi, dei volumi interessati.

Al fine di delineare soluzioni strutturali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è fatta promotrice, sin dal 2011, delle necessarie modifiche alle norme comunitarie volte a rendere effettiva l'uniforme applicazione dei presidi di controllo della UE nella libera circolazione dei predetti oli lubrificanti.

Nelle more dell'adeguamento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha attuato le necessarie misure di contrasto, anche cooperando, in sinergia con la Guardia di finanza, con le collaterali strutture di altri Stati membri, nonché fornendo debita informativa e cooperazione dal punto di vista tributario alle altre forze di polizia che operano controlli su strada nel territorio nazionale. Anche a tali interventi è, probabilmente, riconducibile la crescita dei sequestri di prodotto illegale effettuati dalle forze dell'ordine nazionali.

Sebbene, al momento, non si disponga di stime puntuali sull'estensione del fenomeno, il costante monitoraggio dei dati presenti in Anagrafe Tributaria ha evidenziato un deciso aumento della presenza di operatori sospetti, che effettuano acquisti di prodotti petroliferi utilizzando indebitamente dichiarazioni d'intento. L'aumento si è avuto soprattutto per l'ingresso sul mercato di *trader* disonesti, spesso collegati ad organizzazioni criminali e che operano con la sola finalità di frodare il fisco ed alterare le dinamiche della concorrenza.

In particolare, le principali fenomenologie fraudolente riscontrate dalla Guardia di finanza riguardano: la presentazione di fittizie dichiarazioni di intento ai fini dell'esportazione da parte di soggetti economici,

che, attestando fraudolentemente lo status di esportatori abituali, acquistano grossi quantitativi di carburanti in esenzione di IVA per poi cederli sul territorio nazionale a prezzi più che concorrenziali; l'illecita immissione in consumo di ingenti quantitativi di prodotti energetici – costituiti da miscele di gasolio e oli di diversa natura, anche vegetale, provenienti da paesi dell'Est Europa – i quali, dopo l'introduzione in Italia quali oli lubrificanti, sono destinati, in totale evasione di imposta, a finalità di autotrazione.

In ragione della gravità e delle dimensioni assunte dai richiamati fenomeni illeciti la Guardia di finanza ha avviato una proficua interlocuzione con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici della filiera distributiva dei prodotti energetici, a cui sono state illustrate – nel corso di un incontro con i relativi rappresentanti nazionali, tenutosi il 19 maggio 2016 presso il Comando generale – l'azione di contrasto posta in essere dal Corpo e i risultati conseguiti in materia, nonché l'iniziativa dell'Amministrazione volta a sostenere, in piena sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'opportunità di assoggettare anche gli oli lubrificanti alle forme di monitoraggio previste dal sistema E.M.C.S. (*Excise Movement Control System*). Tale proposta è stata presentata lo scorso 30 maggio presso l'organo consultivo della Commissione europea in materia di accise. La soluzione in commento, tuttavia, non appare del tutto risolutiva, tenuto conto che le più recenti risultanze investigative hanno evidenziato come le associazioni criminali responsabili degli illeciti traffici stiano commercializzando una nuova categoria di prodotti, anch'essi di fatto destinati all'autotrazione, composti da miscele idrocarburiche, caratterizzate dalla presenza di una piccola percentuale di diclorometano. Detta sostanza, oltre a impedire la riqualificazione del prodotto in termini di olio lubrificante o gasolio per autotrazione, consente di classificarlo quale solvente, prodotto escluso dal monitoraggio previsto dal sistema E.M.C.S.

Al fine di contrastare la frode nel breve periodo ed impostare possibili soluzioni strutturali a medio-lungo termine, è stato istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a cui partecipano Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di finanza e le principali associazioni di categoria. A livello operativo, il tavolo tecnico è stato suddiviso in due aree tematiche: un primo gruppo, si sta occupando di elaborare soluzioni normative e/o tecniche, per frenare l'utilizzo fraudolento di false dichiarazioni d'intento all'interno della catena di vendita dei carburanti; un secondo gruppo sta curando gli aspetti legati al comparto accise. Attualmente sono in discussione una serie di proposte di intervento, concordate con le associazioni di categoria, in tema di depositi fiscali, tracciabilità delle cessioni di prodotti petroliferi e meccanismi di funzionamento delle dichiarazioni d'intento. Si stanno inoltre valutando possibili modifiche del regime IVA nel settore. Il tema è stato inoltre discusso nell'ambito della Cabina di Regia Operativa, istituita dall'articolo 83, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112.

Ha la parola per la replica il senatore GIROTTO (*M5S*), il quale si riserva una valutazione approfondita delle informazioni fornite dal vice ministro Casero, anche attraverso il confronto con operatori del settore.

Dopo un richiamo del presidente Mauro Maria MARINO rivolto al senatore Airola in merito alla registrazione dei lavori della Commissione mediante il cellulare, e la replica dello stesso SENATORE, segue un ulteriore intervento del PRESIDENTE in risposta alle osservazioni polemiche del senatore AIROLA (*M5S*).

Il vice ministro CASERO ha la parola per la risposta all'interrogazione n. 3-03038. Riferisce innanzitutto che il 6 luglio scorso il dottor Marcello Minenna ha comunicato alla Consob di essere stato nominato assessore con delega al bilancio, al patrimonio ed alle partecipate di Roma Capitale. Nel comunicare che sarebbe stata sua cura garantire la continuità delle attività dell'Ufficio analisi quantitative ed innovazione finanziaria, il dottor Minenna ha concluso evidenziando che la sua comunicazione era stata presentata affinché la Commissione ne prendesse atto per quanto di competenza.

Allo stato attuale non è stata presentata alla Consob alcuna richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per lo svolgimento dell'incarico di assessore. In data 15 luglio 2016 il dottor Minenna ha presentato formale istanza per essere posto in aspettativa non retribuita per motivi politici ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per tutto il periodo di tempo per il quale ricoprirà la carica di Assessore di Roma Capitale. Con provvedimento assunto in data 15 luglio 2016, il dottor Minenna è stato collocato in aspettativa a decorrere dalla data di nomina ad assessore al bilancio, al patrimonio e alla riorganizzazione delle partecipate di Roma Capitale.

In data 13 luglio 2016 la Consulenza legale della Consob ha reso un parere legale – il cui contenuto, secondo quanto comunicato dalla Consob, non può essere reso pubblico – che, tuttavia, in considerazione della domanda di aspettativa formulata dal dottor Minenna in data 15 luglio 2016, non è stato oggetto di valutazione dal parte del Collegio della Consob ai fini della decisione assunta in data 15 luglio 2016.

Per quanto concerne il quesito relativo alle modalità di deliberazione sull'aspettativa, trattandosi di aspetti relativi alla formazione della decisione finale del Collegio, gli stessi non possono essere resi pubblici, rilevando a tal fine la decisione finale assunta dalla Consob.

Ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato; il successivo articolo 82, comma 1, prevede che l'indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno e spettante anche ai componenti delle giunte comunali, è dimezzata nel caso in cui i lavoratori dipendenti non abbiano chiesto l'a-

spettativa. Resta ferma, nel silenzio normativo, la facoltà dell'amministratore locale di rinunciare alla predetta indennità di funzione. L'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, contenente le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi, si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il personale il cui rapporto di lavoro rimane disciplinato in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165, che comprende, per espresso dettato normativo, anche il personale di ruolo della Consob.

In ordine all'ultimo quesito posto dall'interrogante relativo alla richiesta di notizie circa l'eventuale intenzione di Roma capitale di emettere obbligazioni, il Comune di Roma per il tramite del Ministero dell'Interno, ha rappresentato che per quanto concerne l'indebitamento dell'Ente, nell'ambito della gestione ordinaria del bilancio di Roma Capitale per l'anno 2016, è prevista esclusivamente l'assunzione di mutui per un valore pari a circa 49 milioni di euro.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando alcune carenze nella risposta. Ricorda come il dottor Minenna abbia in un primo momento manifestato l'intenzione di continuare a svolgere la propria attività al servizio della Consob, pur assumendo l'incarico di assessore di Roma Capitale; successivamente alle polemiche diffuse dalla stampa avrebbe chiesto l'aspettativa alla Consob stessa. Questa risulta avere concesso il collocamento in aspettativa a decorrere non dalla data di presentazione della richiesta, bensì da una data precedente, coincidente con l'assunzione dell'incarico di assessore. Rileva che l'accoglimento della domanda è stato oggetto di un'approvazione a maggioranza da parte della Consob. Invita il Governo a prendere posizione su tali aspetti, che configurano una sorte di sanatoria riguardo alle irregolarità della procedura di nomina all'incarico di assessore.

Prosegue richiamando l'attenzione sul rischio di un possibile conflitto di interessi, in presenza della direzione di un ufficio che concorre alla vigilanza e di un incarico, quale quello di assessore al bilancio, che contempla evidenti responsabilità relative a una società per azioni quotata di notevole importanza quale l'Acea. Commenta che il parere redatto a proposito dalla consulenza legale della Consob non sia stato fornito successivamente a una specifica richiesta. Ricorda altresì la vigente disciplina che preclude l'assunzione di incarichi presso le società vigilate dei dipendenti della Consob nei primi due anni successivi alla cessazione del rapporto con la medesima autorità indipendente. Sollecita pertanto un chiarimento sulla questione con riferimento al caso del dottor Minenna, che può peraltro costituire un precedente.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce l'opportunità di un approfondimento sull'aspetto da ultimo messo in evidenza dal senatore Mucchetti.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente di essere stato informato per le vie brevi dalla Commissione di merito che l'esame presso la stessa dell'Atto del Governo in titolo proseguirà alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame, conformandone il calendario a quello della Commissione affari costituzionali.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 276**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA (AIP), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI (CNOP) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGIA DELLO SPORT (AIPS), IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)*

### **Plenaria**

**293<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Moronese, prima firmataria dell'interrogazione n. 3-02949 all'ordine del giorno, ha chiesto di rin-



viarne lo svolgimento in quanto impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, e dispone quindi il rinvio dello svolgimento.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario CESARO risponde all'interrogazione n. 3-02587 della senatrice Petraglia sul Museo del fascismo a Predappio, precisando che, in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, il comune di Predappio ha presentato, all'Agenzia del demanio e alla Direzione regionale dell'Emilia-Romagna una richiesta di acquisizione del bene denominato «Ex Casa del fascio e dell'ospitalità», edificio dichiarato di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali.

Dopo aver sottolineato che tale edificio è riconosciuto come uno dei maggiori esempi dell'architettura razionalista del Ventennio, riepiloga l'iter procedurale di trasferimento del bene, attraverso le richieste di approfondimenti e modifiche da parte del tavolo tecnico operativo costituito dal Demanio e della Direzione regionale prima e poi dal Segretariato regionale, fino all'approvazione a fine 2012 di un programma di valorizzazione che prevedeva una prevalente destinazione d'uso a carattere espositivo-museale, con l'obiettivo di creare un centro di elaborazione culturale di livello nazionale ed internazionale.

Riferisce dunque che le destinazioni d'uso prevedevano che potessero trovare sede nell'immobile diverse attività, con l'intento di trasformare l'ex Casa del fascio in un luogo multifunzionale legato alla storia e alla cultura del Novecento. Oltre a una sede espositiva per installazioni temporanee e a uno spazio museale di storia locale permanente, sarebbero stati istituiti il Centro di documentazione sul fascismo, aule didattiche e per conferenze, *bookshop* e punto di informazioni turistiche, servizi di ristorazione, una foresteria, la sede della Fondazione che avrebbe dovuto gestire il progetto e la sede dell'Associazione Città di Fondazione. Il programma, ritenuto compatibile con le valenze storico-culturali del bene, ne assicurava anche la riapertura alla pubblica fruizione, il recupero dal punto di vista conservativo e la futura manutenzione.

Puntualizza tuttavia che le priorità dovute agli eventi sismici che hanno coinvolto l'Emilia nel maggio 2012 hanno causato una temporanea ma prolungata sospensione del processo in atto, ripreso nel 2015, su domanda del comune, che ha chiesto di cambiare il programma di valorizzazione approvato nel 2012. Rileva dunque che il nuovo programma ripropone destinazioni simili, più o meno modificate nelle connotazioni: la sede del Centro di documentazione e studi sulla storia del Novecento (relativamente al periodo compreso tra le due guerre) ampliato con servizi di archivio, biblioteca, emeroteca e fototeca; il Museo del fascismo, dedicato alla ricostruzione storica ed alla rappresentazione dell'intero periodo della dittatura fascista, delle sue premesse e delle sue conseguenze. Inoltre, la nuova versione del progetto esclude l'attività di foresteria e le sedi delle

istituzioni previste e modifica l'organo di coordinamento e gestione del progetto.

Evidenzia indi che il 9 dicembre 2015 il programma – basato su una dichiarata sostenibilità economica di quasi 5 milioni di euro – è stato approvato in via definitiva dal tavolo tecnico e può contare su contributi privati, fondi europei e risorse comunali, per una somma complessiva di circa 3 milioni di euro, sufficiente a coprire un primo lotto di lavori corrispondente allo stralcio relativo alla realizzazione del comparto museale; è aggiunto a questi importi un ipotizzato contributo statale (all'epoca ancora da definirsi) che consentirebbe il completamento del progetto con la realizzazione dei servizi per il pubblico, nonché con attività che potranno cooperare all'economia stessa della struttura.

In merito al presunto pericolo di un revisionismo storico ed al rischio che gli spazi espositivi divengano spazi celebrativi della dittatura fascista, il Sottosegretario richiama il dibattito svoltosi tra gli studiosi di storia contemporanea, peraltro in termini riflessivi e problematici, circa il progetto museale in questione, rispetto al quale l'autorità politica non può che avere a suo avviso un'attitudine di rispettoso ascolto. Al riguardo, cita un brano del documento conclusivo di un incontro interistituzionale sul progetto di riuso dell'ex Casa del Fascio, tenutosi nel comune nel 2014.

In conclusione, fermo restando il rispetto per la libertà della ricerca storiografica, non ritiene che il progetto in questione, per quanto noto finora, possa generare le preoccupazioni espresse nell'atto di sindacato ispettivo, seppur condivisibili.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) prende atto che è stata resa la ricostruzione di un preciso punto di vista, dal quale tuttavia emerge la conferma del finanziamento in favore del Museo del fascismo. Pur non mettendo in discussione il valore di alcune costruzioni del Ventennio, in taluni casi sedi di uffici, reputa più utile l'intendimento originario di dedicare quel luogo a un centro polifunzionale. Manifesta pertanto preoccupazione per la volontà degli enti territoriali e dell'Esecutivo di costituire detto Museo, sottolineando che non si tratta di limitare la libertà di ricerca storiografica, ma di attribuire un significato particolare ad un luogo che è già meta di pellegrinaggi di nostalgici di quell'epoca.

Dopo aver rimarcato l'esigenza di valorizzare esperienze significative, ritiene che l'approfondimento storico si sarebbe potuto fare in modo diverso, ad esempio costruendo in quella città un punto di riferimento per la lotta di liberazione e la resistenza. Nel rilevare conclusivamente l'opportunità di predisporre un diverso progetto culturale, si dichiara insoddisfatta della risposta.

Il sottosegretario CESARO precisa che attualmente non sono stanziati contributi governativi ma solo fondi privati, europei e degli enti locali.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

## IN SEDE CONSULTIVA

(2495) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD), osservando che le norme di stretta competenza del decreto-legge n. 113 riguardano anzitutto l'articolo 17, recante disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, rese possibili sia mediante un apposito piano triennale straordinario, sia ricorrendo a specifiche procedure di stabilizzazione (nel triennio scolastico 2016-2018) di contingenti dello stesso personale impiegato a tempo determinato.

Più in dettaglio, fa presente che il nuovo comma 228-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nei citati istituti degli enti locali, riconosce ai comuni la facoltà di procedere, nel triennio 2016-2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016.

Il nuovo comma 228-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 prevede poi che i comuni, nel triennio scolastico 2016-2019, possano effettuare procedure di stabilizzazione di contingenti di personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato nelle scuole d'infanzia e degli asili nido, sempre per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa. In primo luogo, si dispone la possibilità per i comuni di assumere, nei richiamati istituti scolastici, personale inserito in proprie graduatorie, nonché personale inserito in ulteriori proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami.

La relatrice, dopo aver brevemente accennato alla normativa vigente in materia di procedure concorsuali per le pubbliche amministrazioni, illustra il secondo periodo del nuovo comma 228-*ter*, secondo cui i comuni interessati possono utilizzare le risorse destinate all'assunzione di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9. Tali risorse possono essere utilizzate qualora le amministrazioni richiamate sostengano a regime la spesa di personale riferita ai soli contratti a tempo determinato sottoscritti con il personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016.

Esamina poi il terzo e quarto periodo del nuovo comma 228-*ter*, in base ai quali i comuni possono avviare una ulteriore procedura di stabilizzazione del personale insegnante ed educativo in possesso di determinati requisiti. Più specificamente, la stabilizzazione (da effettuarsi mediante procedure selettive per titoli ed esami) riguarda il personale che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale e al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie in precedenza richiamate. Un'ulteriore condizione per le assunzioni – prosegue la relatrice – concerne la composizione delle graduatorie compilate in relazione alle citate procedure selettive di stabilizzazione, le quali devono essere costituite da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento.

Infine, si dispone che nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2019) resta valida l'esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze dalla disciplina generale relativa al contratto a tempo determinato.

Segnala altresì che, nel corso dell'esame presso la Camera, sono stati introdotti due ulteriori commi (il 228-*quater* e il 228-*quinquies* alla legge n. 208 del 2015), con i quali viene riconosciuta (comma 228-*quater*) la facoltà agli enti locali e alle istituzioni locali: di esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia; di prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016; di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso. Osserva poi che, secondo il comma 228-*quinquies*, le disposizioni di cui ai precedenti commi 228-*bis* e 228-*ter* trovino applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015.

La relatrice si sofferma quindi sulle parti di competenza inerenti i beni culturali, precisando che l'articolo 24 introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. A seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, la norma prevede, altresì, la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, reca disposizioni relative ai contributi per lo spettacolo dal vivo e reintroduce le istituzioni culturali fra i soggetti ai quali non si applica il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione.

Analizzando in dettaglio gli interventi per le fondazioni lirico-sinfoniche (commi da 1 a 3-*quater*), la relatrice riassume le previsioni del ci-

tato articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2013 relativi alla possibilità di presentare un piano di risanamento per le fondazioni lirico-sinfoniche che versassero, fra l'altro, in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Dopo aver ricordato altresì l'audizione svolta presso la 7<sup>a</sup> Commissione il 16 febbraio 2016 dell'*ex* Commissario straordinario, ingegner Pinelli, precisa che le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa. Per facilitare il percorso di risanamento, il comma 6 dello stesso articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle fondazioni che fossero in particolari condizioni.

Richiama indi le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 355, della legge n. 208 del 2015, che ha prorogato dal 2016 al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse, di un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data. A tal fine, ha incrementato di 10 milioni di euro per il 2016 la dotazione del Fondo di rotazione.

Sottolinea dunque che l'articolo 24, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, e il comma 2 del decreto-legge in esame sostituiscono il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. Fa notare pertanto come al concetto di equilibrio strutturale del bilancio si sostituisce la più elastica nozione di pareggio economico, che attiene al bilanciamento tra entrate e spese nel loro complesso. Tale modifica intende assicurare – secondo la relazione illustrativa presentata in prima lettura – una valutazione razionale del conseguimento degli obiettivi strutturali del bilancio della fondazione secondo un'ottica di maggiore flessibilità, tenuto conto della particolare natura delle fondazioni e del loro patrimonio. Osserva comunque che, poiché la nozione di pareggio economico è per sua natura riferita alla singola annualità di bilancio, e di per sé può non essere sufficientemente indicativa dei possibili futuri andamenti economici dell'ente, le norme affiancano a tale nuovo indicatore anche un elemento previsivo, costituito dal «tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario». Evidenzia tuttavia che la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 24 potrebbe generare il dubbio che la scadenza del 2018 si riferisca al tendenziale dell'equili-

brio patrimoniale mentre il pareggio economico debba essere raggiunto già nel 2016.

Si sofferma poi anche sul comma 1, lettera *c*), del medesimo articolo 24, che opera la stessa sostituzione con riferimento ai contenuti della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione necessaria per accedere – nelle more del perfezionamento del piano di risanamento – alle anticipazioni per l'annualità 2013 finalizzate ad evitare, a causa della carenza di liquidità, la compromissione della gestione anche ordinaria della fondazione. Il comma 3 chiarisce inoltre le modalità con cui le fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi: in particolare, l'accesso all'istituto è consentito anche ove le fondazioni lirico-sinfoniche non abbiano proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare.

La relatrice dà conto successivamente dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, i quali prevedono la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione, dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. I regolamenti sono adottati entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previo parere, entro sessanta giorni dalla ricezione, della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. In proposito la relatrice tiene a precisare che il disegno di legge n. 2287-A, all'esame dell'Assemblea, reca all'articolo 34, comma 3, una delega legislativa per il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche, ed è stato oggetto di una proposta di stralcio in Commissione, che dovrà essere confermata in Aula. Detta delega deve essere esercitata sulla base di precisi principi e criteri direttivi, non del tutto coincidenti con quelli indicati dall'articolo 24, comma 3-*bis*, in esame. Occorre dunque a suo avviso chiarire quali siano gli ambiti della delegificazione e quali invece siano le materie che resterebbero disciplinate dalla legge delega, la quale peraltro avrebbe la natura di disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il comma 3-*quater*, sempre introdotto durante l'esame in sede referente, prevede, inoltre, alcune misure di contenimento della spesa e di risanamento da adottare nelle more della revisione prevista dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche. Segnala in proposito che – a differenza di quanto avviene nel comma 3-*bis* – nella lettera *d*) del comma 3-*quater* non è presente il riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui alla legge n. 310 del 2003 (Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari). Rileva poi con preoccupazione che in prima lettura non è stato affrontato il tema del pensionamento per i lavoratori delle fondazioni ai quali, proprio perché il settore è dichiarato in crisi, potrebbero essere applicate a suo giudizio le regole pre-Fornero. Auspica dunque che nella prossima legge di stabilità venga adottata una norma che lo consenta.

Passando al comma 3-*quinquies* dell'articolo 24, precisa che esso reintroduce le istituzioni culturali fra i soggetti ai quali non si applica il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare, sembrerebbe intendersi che le istituzioni culturali non soggette a tale limite siano solo quelle che ricadono nel territorio di più province e che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che il comma 3-*sexies* reca una interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, che ha previsto la rideterminazione con decreto ministeriale dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. Rammenta infatti che in base a tale norma è stato adottato il decreto ministeriale 1° luglio 2014, di recente però censurato dalla sentenza n. 7479 del Tar Lazio, i cui effetti sono stati poi sospesi dal Consiglio di Stato. In dettaglio, si stabilisce che il citato articolo 9 si interpreta nel senso che il decreto ministeriale ivi previsto ha la stessa natura non regolamentare prevista per i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 24 del 2003 e che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda per ciascuno dei settori di attività. Fa notare infine che tale interpretazione autentica dovrebbe sanare le censure del giudice amministrativo riferite al decreto ministeriale 1° luglio 2014, ma occorre anche in questo caso chiarire a suo avviso la portata della delega legislativa prevista dall'articolo 34 del disegno di legge n. 2287-A.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (n. COM (2016) 400 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 143)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice aveva illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato a quella seduta.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) ricordando di essere stato relatore in 14<sup>a</sup> Commissione sul provvedimento in titolo, in sede consultiva, sottolinea la necessità di estendere la possibilità di candidarsi a Capitale europea della cultura anche ai cosiddetti microstati, così definiti dalla legislazione dell'Unione europea. Si tratta infatti di un ampliamento coerente con le

strategie dell'Unione anche rispetto a ulteriori Stati candidati, tenuto conto dell'accezione per cui l'Europa è anzitutto un'unione di popoli. In tal senso, si fa ricorso a un comune sostrato identitario.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che la relatrice Ferrara aveva già illustrato uno schema di risoluzione favorevole, chiede se intenda modificarla alla luce delle considerazioni del senatore Liuzzi.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) si dichiara d'accordo ad inserire un richiamo circa l'ampliamento delle misure previste dal provvedimento ai cosiddetti microstati, purchè aderiscano alle iniziative culturali dell'Unione europea. Riformula pertanto lo schema di risoluzione favorevole, inserendo detta previsione nonchè una ulteriore premessa relativa alle osservazioni espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione favorevole, come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 (n. 319)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), premettendo che il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) 2016, giunge anche quest'anno a luglio, come lo scorso anno. Registra quindi criticamente un ulteriore calo delle disponibilità del Fondo, passato da circa 1,7 miliardi di euro del 2015 a 1,67 miliardi per il 2016, confermando di fatto la riduzione tendenziale riscontrata dal 2011 ad oggi. Fa presente inoltre che viene altresì accantonata la somma di circa 69,5 milioni di euro per il finanziamento premiale.

Segnala poi che le disposizioni di riferimento per lo stanziamento 2016 del FOE sono rinvenibili anzitutto nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al comma 627, in base al quale è stata accantonata e poi disaccantonata la somma di 1 milione di euro relativa ai progetti non attuati dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluiti nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Oltre a ciò, il comma 247 dell'articolo 1 della legge di stabilità ha disposto un incremento del FOE di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, mentre il comma 250 ha previsto che le somme eventualmente non utilizzate per le assunzioni restano a disposizione, tra l'altro, del FOE. Ricorda inoltre che il decreto-legge n. 42 del 2016 ha previsto parte



della copertura della stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* proprio a carico del FOE.

La relazione illustrativa dello schema di decreto precisa che per la predisposizione dell'atto si è tenuto conto anche della specifica disciplina relativa agli *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC). Evidenza al riguardo che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al Ministero, i quali assumono la qualifica di *representing entities*, e che i finanziamenti necessari per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali da parte del Dicastero a valere sul FOE, oltre a eventuali altre fonti di copertura e secondo modalità e termini fissati in specifici atti.

Quanto invece agli atti programmatori di riferimento, la proposta di decreto di riparto si relaziona anche al Programma nazionale di ricerca (PNR) 2015-2020, approvato con delibera CIPE n. 2/2016 del 1° maggio 2016, che tra l'altro si pone come un piano in grado di coordinare ed integrare le diverse risorse esistenti, sia nazionali che regionali, agganciandole con le risorse messe a disposizione dall'Europa.

Rileva in proposito che, in occasione dell'affare assegnato su *Horizon 2020*, la Commissione ha approvato una risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 61) nella quale si impegnava il Governo ad «avviare un percorso di progressivo incremento degli investimenti nella ricerca, onde raggiungere quanto meno il livello medio europeo di finanziamento», nonché a lavorare congiuntamente al Parlamento affinché si introducano modalità di accesso alla ricerca che valorizzino effettivamente il merito.

Sempre in quel contesto, è stata avviata una prima valutazione della *performance* italiana rispetto al Programma quadro *Horizon 2020*, che è stata letta proprio tenendo conto delle citate misure descritte nel PNR 2015-2020, valutazione che la Commissione intende approfondire anche attraverso il confronto con il Governo. Quest'ultimo si è peraltro impegnato a introdurre le opportune misure, anche attraverso le azioni del PNR, per realizzare un effettivo coordinamento del Sistema nazionale della ricerca, al fine di migliorare la *performance* italiana nell'accesso ai finanziamenti di Orizzonte 2020, citata del resto anche nell'atto in esame.

Venendo al dettaglio del riparto, si confermano le assegnazioni ordinarie del 2015, salvo prevedere specifiche allocazioni di risorse previste per legge, come ad esempio le assunzioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e le quote per progetti derivanti da accordi internazionali. Sono inoltre previste per legge determinate assegnazioni, tra cui il summenzionato 7 per cento per la premialità, le somme per Elettra – Sincrotrone di Trieste, per l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e per le chiamate dirette.

Puntualizza poi che per i due anni successivi gli enti potranno contare su una quota pari al 100 per cento della rispettiva assegnazione ordinaria, potendo così predisporre una programmazione a più lunga scadenza.

Ricorda inoltre che, nel parere reso lo scorso anno, la Commissione raccomandava il Governo, fra l'altro, a riportare il livello del FOE al 2011, ad approvare il PNR e a presentare lo schema di riparto per il 2016 entro febbraio 2016. Nel valutare positivamente l'approvazione del PNR a maggio 2016, rileva tuttavia criticamente che non è stata del tutto rispettata la tempistica relativa alla trasmissione dell'atto di riparto né si è registrata una concreta inversione di tendenza in merito all'ammontare complessivo delle risorse.

Passa conclusivamente ad esaminare le singole assegnazioni destinate a ciascun ente, comprensive della quota ordinaria nonché di alcune voci specifiche, come i progetti bandiera, le attività a valenza internazionale e le progettualità straordinarie.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperto il dibattito, comunica che la votazione dello schema di parere si terrà la settimana prossima.

La senatrice DI GIORGI (*PD*), rilevando la presenza di alcune assegnazioni a soggetti specifici, come ad esempio un consorzio pubblico-privato all'interno del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), domanda le ragioni per cui sia previsto tale finanziamento, tenuto conto che si tratta di distribuire il Fondo ordinario per gli enti di ricerca. Si interroga dunque sull'esistenza di una presunta anomalia e sulla congruità del finanziamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), l'audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di psicologia (AIP), del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) e dell'Associazione italiana psicologia dello sport (AIPS), i quali ha consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 400 defi-  
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 143)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (n. COM (2016) 400 definitivo),

considerato che l'azione «Capitali europee della cultura» è disciplinata dalla decisione 445/2014/UE per gli anni dal 2020 al 2033, a cui è allegato un calendario nel quale si indica per ciascuno Stato membro l'anno in cui ha diritto di ospitare l'azione (due Stati membri ogni anno);

tenuto conto che il concorso per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura inizia sei anni prima dell'anno del titolo con la pubblicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, degli inviti a presentare candidature,

rilevato in particolare che:

– la decisione 445/2014/UE ha esteso l'azione ai Paesi candidati e ai potenziali candidati all'adesione all'Unione purché, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma Europa creativa o ai successivi programmi europei a sostegno della cultura;

– la decisione 445/2014/UE non contempla i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo («Paesi EFTA/SEE», Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Alle città di questi Paesi non può pertanto essere attribuito il titolo di Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033;

– al fine di rafforzare i legami culturali tra l'Unione europea e i Paesi EFTA/SEE, l'atto propone dunque di modificare la decisione 445/2014/UE per consentire alle città dei Paesi EFTA/SEE che partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura;

– la Commissione europea non ha effettuato un'ulteriore consultazione pubblica rispetto a quella già svolta nel corso dell'elaborazione della proposta di decisione relativa all'azione «Capitali europee della cultura» per i titoli dal 2020 al 2033, in quanto la proposta di una nuova decisione

mira unicamente a ampliare l'accesso all'azione «Capitali europee della cultura» in modo che siano inclusi anche i predetti Paesi EFTA/SEE;

preso atto comunque la proposta non comporterà un maggior numero di Capitali europee della cultura nel periodo compreso tra il 2020 e il 2033, in quanto le città dei Paesi EFTA/SEE concorreranno con le città dei Paesi candidati/potenziati candidati che già partecipano al concorso;

ritenuto che il documento in esame può essere dichiarato conforme tanto al principio di sussidiarietà, in quanto la decisione n. 445/2014/UE è un atto giuridico dell'Unione e può quindi essere modificata solo da un atto giuridico equivalente, quanto al principio di sussidiarietà;

richiamata la risoluzione che la 7<sup>a</sup> Commissione approvò nella XVI legislatura (*Doc. XVIII*, n. 170), sull'atto preparatorio alla decisione 445/2014/UE, nella quale si auspicò che il conferimento del titolo potesse mettere in moto ripercussioni positive nel lungo periodo, anche sul piano economico e sociale, oltre che culturale, e dunque si reputò opportuno che fossero rese adeguatamente conoscibili le ricadute del fenomeno. Inoltre si espresse l'auspicio che le città selezionate puntassero su attività a carattere continuativo fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione;

valutate le osservazioni espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione con particolare riferimento alla possibilità di estendere ulteriormente l'azione sulle «Capitali europee della cultura», quale obiettivo strategico dell'Unione per rafforzare i collegamenti con altri Paesi;

si pronuncia in senso favorevole, ritenendo opportuno estendere l'azione «Capitali europee della cultura» anche ai cosiddetti microstati d'Europa.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 26 luglio 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 134

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 12 alle ore 13*

*AUDIZIONE DI ATAC, DI ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ SRL E DI ROMA METROPOLITANE IN MERITO ALLA SCADENZA E ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO SULLA TRATTA ROMA-OSTIA LIDO*

### Plenaria

254<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(2460) Deputato TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Si apre la discussione generale.

Il relatore FILIPPI (*PD*) osserva l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dell'esame del provvedimento in titolo alla sede deliberante, in analogia con quanto avvenuto in prima lettura presso la Camera dei deputati. Ricorda che sul disegno di legge vi è stata una convergenza molto ampia tra le forze politiche e, da un'interlocuzione informale da lui avuta con i vari Gruppi e con il Governo, vi sarebbe pertanto una posizione generalmente favorevole al trasferimento di sede.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, ove si ritenesse in seguito di ritornare in sede referente, questo sarebbe sempre possibile prima della votazione finale. In ogni caso, approssimandosi ormai la conclusione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, la conclusione dell'esame avverrebbe necessariamente alla ripresa.

Il presidente Stefano ESPOSITO ricorda che, affinché la Presidenza del Senato possa autorizzare il trasferimento dell'esame in sede deliberante, è richiesta l'unanimità dei Gruppi parlamentari e l'assenso del Governo. Si farà quindi carico di rappresentare la suddetta richiesta al presidente Matteoli per le necessarie determinazioni.

Il senatore SONEGO (*PD*) dichiara di condividere gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, mentre esprime forti perplessità in relazione all'articolo 3, riguardante i servizi tecnico-nautici. Tale norma modifica l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, imponendo l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici su tutto il territorio nazionale, diversamente da quanto avviene attualmente, creando un notevole irrigidimento delle procedure e degli assetti portuali.

Ricorda che i servizi tecnico-nautici comprendono le attività di battellaggio, ormeggio, rimorchio e pilotaggio: si tratta di servizi che hanno un notevole rilievo economico per l'efficienza e la competitività dei singoli porti e dell'intero sistema. Oggi molte imbarcazioni svolgono alcune attività, come ad esempio quella di ormeggio, senza bisogno di ricorrere ai servizi tecnico-nautici: è il caso ad esempio dei piccoli natanti o delle imbarcazioni da diporto noleggiate da comitive di turisti.

Con l'articolo 3 richiamato, invece, qualsiasi imbarcazione, senza alcuna distinzione di dimensione o complessità, dovrebbe obbligatoriamente ricorrere all'attività di coloro che prestano questi servizi nei vari porti: ciò significherebbe sostenere ingenti costi (trattandosi di servizi a pagamento) e che perdipiù sarebbero svolti in condizioni di monopolio da parte di alcuni soggetti. Ad esempio, per il pilotaggio una norma degli anni '30 impone che questa attività possa essere effettuata solo dagli iscritti alla cosiddetta «corporazione dei piloti». Anche le attività di rimorchio, che sono formalmente aperte alla concorrenza, in realtà avvengono in regime di oligopolio, attraverso tacite intese tra gli operatori.

Ritiene che, se si intende introdurre l'obbligatorietà di questi servizi, si dovrebbe almeno garantire la liberalizzazione dell'offerta, mentre l'articolo 3 del provvedimento in esame sembra ispirato a una logica di tipo corporativo, che farebbe lievitare sensibilmente i costi di tutto il sistema

marittimo-portuale italiano. Questo inciderebbe anche sui servizi di navigazione del trasporto pubblico locale, non solo marittimo, ma anche lacustre e fluviale. Cita il caso di Venezia, dove i vaporetto che effettuano il servizio taxi, mentre adesso provvedono autonomamente all'ormeggio, dovrebbero per ogni attracco rivolgersi a un apposito addetto.

Chiede quindi che la Commissione verifichi adeguatamente la questione e giudica inopportuno il trasferimento dell'esame nella sede deliberante, perché sarebbe la meno adatta per tali approfondimenti.

Il relatore FILIPPI (*PD*) dissente dalla interpretazione del senatore Sonogo in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame. Ricorda che l'attuale formulazione dell'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 già ora prevede che l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio sia stabilita con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre per gli altri servizi tecnico-nautici (battellaggio, ormeggio e rimorchio) la decisione è rimessa interamente alla discrezionalità dell'autorità marittima. Pertanto, a legislazione vigente non vi è alcuna obbligatorietà dei servizi-tecnico nautici, ma solo la previsione della procedura in base alla quale questa può essere stabilita dai soggetti competenti.

La nuova norma proposta dall'articolo 3 non cambia tale assetto, ma prevede semplicemente una procedura più trasparente per la decisione, affidando a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, la responsabilità di stabilire se e quando vi è l'obbligo di ricorrere ai servizi tecnico-nautici non più solo per il pilotaggio, ma anche per gli altri servizi.

Per quanto concerne l'aspetto della liberalizzazione dell'offerta, ricorda che i servizi tecnico-nautici, pur essenziali per le attività di navigazione, incidono solo per il 2 per cento dei costi totali sopportati dalle navi. Di conseguenza, non vi è una dimensione del mercato tale da consentire un'ampia concorrenza, e questo particolare assetto di mercato è stato riconosciuto legittimo anche da specifiche sentenze giurisdizionali. Inoltre, gli operatori che effettuano tali servizi devono avere una apposita qualificazione che, come nel caso dei piloti, impone una scelta necessariamente limitata per l'affidamento dei servizi.

Propone comunque di approfondire tali aspetti alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, attraverso audizioni dei soggetti istituzionali e professionali interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, associazioni di categoria).

Il senatore RANUCCI (*PD*) osserva che nelle questioni sollevate dal senatore Sonogo sono ravvisabili due profili, uno attinente alla liberalizzazione delle attività, un altro alla sicurezza della navigazione.

In realtà, spesso proprio le piccole imbarcazioni o quelle noleggate da turisti per escursioni, ad esempio in caso di condizioni meteorologiche avverse, sono quelle che più hanno necessità di ricorrere ai servizi tec-

nico-nautici come l'ormeggio, non essendo in grado di manovrare adeguatamente nell'area portuale.

Quindi, pur condividendo la richiesta di perseguire una liberalizzazione sempre più ampia dei servizi offerti dal mercato, essa deve essere temperata con l'esigenza precipua di garantire la sicurezza della navigazione, che richiede una competenza specifica.

Il senatore SONEGO (*PD*) rileva che esistono altre professioni tecniche specializzate che svolgono attività molto qualificate e delicate sotto il profilo della sicurezza, ma per le quali non si prevede un regime di monopolio.

Propone quindi di inserire nell'articolo 3 citato la previsione che l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici sussista solo per alcune categorie di imbarcazioni e navi (ad esempio oltre un certo tonnellaggio), ferma restando la possibilità per l'autorità marittima di estendere l'obbligo temporaneamente, in casi specifici, per ragioni di sicurezza.

Il PRESIDENTE si riserva di segnalare al presidente Matteoli tutte le questioni emerse nel dibattito.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 27 luglio alle ore 14,45, sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2495 di conversione del decreto legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

**Plenaria****199<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (n. COM (2016) 157 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 142)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice SAGGESE (*PD*) illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione favorevole (pubblicato in allegato), prendendo atto positivamente del fatto che anche lo schema di risoluzione della relatrice muova in direzione sostanzialmente coerente.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) e la senatrice CASALETTO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) chiedono chiarimenti in ordine all'osservazione contenuta nello schema di risoluzione della relatrice sui contenuti di cadmio nei concimi.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) prende atto positivamente dell'inclusione nello schema di risoluzione della relatrice di un'osservazione relativa all'adozione di un meccanismo di controllo e verifica sui nuovi tipi di fertilizzanti, ribadendo l'importanza di tracciabilità ed etichettatura della composizione dei fertilizzanti.

La relatrice SAGGESE (*PD*) fa presente che l'invito a valutare l'innalzamento del limite massimo e la modifica della tempistica di riduzione del contenuto di cadmio nei concimi, contenuto nel proprio schema di risoluzione, deriva da indicazioni formulate dai soggetti auditi, mentre i controlli sui nuovi fertilizzanti e l'etichettatura degli stessi costituiscono profili di grande importanza.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di risoluzione presentato dalla relatrice, auspicando che sullo stesso possa riscontrarsi un'ampia convergenza tra i componenti della Commissione.

La presidente PIGNEDOLI avverte che si passa alla votazione dello schema di risoluzione testé illustrato dalla relatrice.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale, la presidente PIGNEDOLI pone in votazione lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice Saggese.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di risoluzione presentato dalla senatrice Donno.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 157 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 142)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009,

premesso che:

disporre di un regolamento che prenda in considerazione tutte le tipologie di fertilizzante previste dalla legislazione italiana rappresenta un elemento migliorativo, venendo a frugare i rischi di frode a garanzia delle pari opportunità per i produttori dei diversi Stati membri;

in via generale, si esprime una valutazione positiva sulla proposta, condividendone l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti fertilizzanti, anche al fine di mettere a disposizione delle imprese agricole un'ampia varietà di prodotti di livello qualitativo adeguato, nonché rispettosi degli *standard* ambientali e sanitari;

pur riconoscendo che molte delle richieste avanzate dall'Italia sono state accolte in fase prenegoziale, persistono talune criticità nella proposta di regolamento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si riscontra un'eccessiva semplificazione di alcuni parametri ritenuti caratterizzanti la qualità del concime, rispetto a quanto previsto dalla legislazione italiana, primo fra tutti il grado di stabilità e maturazione della frazione organica per cui occorre chiarire meglio le nozioni di ammendante organico e inorganico, nonché di fertilizzante e prodotto fitosanitario;

appare opportuno che gli Stati membri, in presenza di un regolamento comune, possano attuare regole più restrittive di accoglienza di alcuni prodotti non ritenuti congrui alla salvaguardia ambientale del Paese di recezione, anche a tutela dei produttori nazionali che hanno investito ingenti quantità di fondi per sviluppare prodotti ad alto livello tecnologico e adatti alle situazioni ambientali nazionali (si pensi ai suoli agrari italiani il cui contenuto in sostanza organica è pari a circa la metà rispetto a quello del Nord Europa);

occorre che l'attuale legislazione europea in materia di fanghi di depurazione delle acque reflue o trattamento e utilizzo degli effluenti zootecnici continui a rimanere il punto di riferimento rispetto a un loro uso in agricoltura;

occorre rivedere il limite massimo (fissandolo a 80 mg/kg) e la tempistica di riduzione del contenuto in cadmio sia per i concimi organo-minerali che per i concimi inorganici. I 60 mg/kg iniziali, che dovrebbero ridursi a 40 dopo tre anni e a 20 dopo 12, costituiscono una misura e una tempistica che appaiono troppo restrittive e non tengono conto dei più recenti studi sul ridotto accumulo di cadmio nel suolo;

occorre inoltre prevedere adeguate politiche di sostegno agli investimenti in innovazione e ricerca nel settore della tutela ambientale, per rendere sostenibili i processi di rimozione del cadmio e dei residui chimici dai suoli;

occorre espungere le limitazioni relative alla possibilità di utilizzo di importanti matrici organiche di origine fossile (torba, lignite, ecc..) che in Italia sono sempre state utilizzate nella costituzione dei concimi organici, organo-minerali e ammendanti;

occorre, per quanto attiene alla categoria dei biostimolanti microbici, introdurre una lista più esaustiva rispetto a quella prevista dalla proposta, e specificare in modo più circostanziato i nomi delle singole popolazioni di microrganismi utilizzabili come biostimolanti;

è necessario chiarire il rapporto tra la disciplina in materia di fertilizzanti e quella in materia di rifiuti, per quanto attiene in particolare alla distinzione tra il concetto di sostanze agricole naturali impiegate nell'attività agricola e le nozioni di rifiuto e sottoprodotto nonché la definizione di cessazione della qualifica di rifiuto;

occorre, a fronte dell'introduzione di molti nuovi tipi di fertilizzanti e dunque di prodotti immessi sul mercato con marcatura CE senza che siano disponibili i relativi metodi di analisi, adottare uno specifico meccanismo transitorio che assicuri sufficienti garanzie per la verifica;

occorre inserire nel testo un riferimento al regolamento sul biologico (Regolamento CE 889/2008);

occorre inserire nel testo una disciplina apposita per gli additivi tecnologici, come ad esempio gli anti impaccanti e i coloranti;

occorre uniformare ed elevare il limite del nichel per gli ammendanti organici, da 50 a 100 mg/kg (essendo dimostrato che il compost – materia prima per ammendanti organici e substrati prodotti a partire da materiale vegetale proveniente da terreni acidi – può avere valori più elevati di 50 mg/kg);

occorre predisporre linee guida sulle procedure da utilizzare per la valutazione di conformità, anche in considerazione dell'importanza del ruolo attribuito in tale ambito agli operatori economici, fabbricanti, distributori e importatori;

occorre garantire la tracciabilità, mediante una dettagliata etichettatura, delle materie impiegate per la produzione dei fertilizzanti organici, per evitare frodi e scarsa qualità dei prodotti.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA  
SENATRICE DONNO SULL'ATTO COMUNITARIO  
N. COM (2016) 157 definitivo SOTTOPOSTO AL  
PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009,

considerato che:

la tematica di cui al provvedimento in oggetto appare di importanza capitale sia per le sue ricadute sul settore della produzione agricolo-alimentare ma anche per quanto riguarda il settore della difesa ambientale, settori peraltro strettamente interdipendenti;

la fertilità agronomica del terreno, legata ad aspetti di tipo fisico, chimico, idrologico e biologico, condiziona tutto il processo produttivo, sia in termini quantitativi sia qualitativi: appare dunque necessario incentivare forme di gestione sostenibile dei terreni agricoli che permetta di ridurre i fertilizzanti applicati e di riciclare il materiale organico endogeno. A tal proposito si deve ricordare come l'utilizzo intensivo dei fertilizzanti sia tra i fattori che sono da più parti ritenuti come una delle cause dell'indebolimento delle piante d'olivo e dunque come concausa dell'ampia diffusione della *Xylella fastidiosa*;

come rilevato anche dalla relatrice, la vigente normativa europea in materia non è in grado di rispondere alle sfide ambientali rappresentate dalla contaminazione del suolo, delle acque e degli alimenti, provocato dai concimi CE;

in particolare va certamente salutata positivamente l'introduzione di limiti armonizzati per il cadmio nei concimi fosfatici, al fine di ridurre l'impatto negativo dell'uso del cadmio sull'ambiente e sulla salute umana, di contribuire a limitare l'accumulo di cadmio nel suolo e la contaminazione da cadmio degli alimenti e dell'acqua, e di eliminare l'attuale frammentazione di un mercato in cui finora, in mancanza di valori limite fissati a livello dell'Unione, alcuni Stati membri hanno imposto limiti in maniera unilaterale,

esprime parere favorevole.

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

### **Plenaria**

### **261<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MUCCHETTI**

*indi della Vice Presidente*

**PELINO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Francesco Sperandini, presidente e amministratore delegato del Gruppo GSE, e Simone Mori, presidente di Assoelettrica.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del Paese: audizione di rappresentanti del Gruppo GSE e di Assoelettrica**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 luglio.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Sperandini, presidente del Gruppo GSE, e lo invita a svolgere il suo intervento.

In premessa, il dottor SPERANDINI dà brevemente conto del ruolo del GSE e degli altri soggetti che operano sul mercato elettrico, soffermandosi in particolare sull'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e sull'Acquirente unico.

Ricorda poi la composizione del prezzo dell'energia elettrica al consumatore finale, cui concorrono, oltre ai costi di produzione, di trasporto e di distribuzione, anche quelli di dispacciamento, sui quali si sofferma in modo particolare. Nello specifico chiarisce che tali costi sono legati ai servizi necessari al mantenimento della stabilità, dell'equilibrio e della sicurezza del sistema, a maggior ragione indispensabili in un sistema non unitario, che presenta problematiche strutturali e strozzature della rete, la quale dunque non è capace di trasmettere ogni quantità di energia, sempre e ovunque. Rammenta inoltre che non è ancora possibile lo stoccaggio di energia elettrica a costi economicamente sostenibili: ciò comporta la necessità di garantire l'equilibrio costante tra produzione e consumo.

Chiarisce che in Italia la programmazione della produzione di energia elettrica è divenuta più complessa a fronte del considerevole aumento degli impianti, soprattutto legato all'ingresso delle fonti rinnovabili, per loro natura intermittenti. Tale dato oggettivo, dunque, che fa del nostro Paese un'eccellenza sul continente europeo, ha comportato un ulteriore costo del prezzo dell'energia elettrica. La programmazione viene definita sulla base di una valutazione dei consumi precedenti, alla quale corrispondono una serie di iniziative del GSE in caso di disequilibrio, che comportano dei costi. In proposito, fa l'esempio degli impianti eolici, ai quali, in caso di arresto per congestione della rete, va corrisposto un indennizzo.

Evidenzia poi che, in presenza di più mercati, l'operatore sceglie dove operare, alla naturale ricerca della massimizzazione del profitto, anche disattendendo impegni contrattuali già presi, quando questi ultimi risultino più onerosi delle penali previste per l'inadempimento. Per evitare tali effetti, che costituiscono elementi di inefficienza del sistema – pur ritenendoli naturale conseguenza della scelta di determinati modelli economici – si dovrebbe prevedere una contemporaneità tra impegno assunto ed esecuzione dello stesso.

Nel ribadire la complessità del mercato elettrico, evidenzia che i costi di dispacciamento sono progressivamente cresciuti tra il 2009 al 2014 (attenstandosi mediamente intorno ai 3 miliardi di euro), proprio in coincidenza con il progressivo aumento della produzione da fonti rinnovabili, soprattutto nei due trimestri centrali dell'anno solare, quando maggiore è l'incidenza del fotovoltaico. Nonostante nel 2015 si sia registrata, anche grazie all'intervento dell'AEEGSI, una loro diminuzione fino a 2,9 miliardi di euro, a fronte di un costo complessivo delle bollette pari a 55 miliardi, per l'anno in corso si prevede un nuovo aumento. Su tali costi, l'*uplift* (le risorse necessarie a garantire il mantenimento in tempo reale

di un adeguato livello di riserva e di equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica) pesa per il 70 per cento, ma vanno poi considerate, tra le altre, anche le risorse necessarie a remunerare le unità essenziali per la sicurezza di sistema e il servizio di interrompibilità.

Al fine di permettere una riduzione dei costi delinea possibili misure da adottare, tra le quali indica specificamente la creazione di un mercato unico, l'aumento di efficienza della rete di trasmissione e la responsabilizzazione dei produttori da fonti rinnovabili.

Traccia poi uno scenario al 2030, quando il costo di dispacciamento aumenterà a 4,8 miliardi, l'*uplift* a 2,5 miliardi e la bolletta elettrica nazionale a 63 miliardi.

Seguono gli interventi dei senatori, per porre domande e richieste di chiarimento.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ricorda che il GSE presenta la programmazione di unità di produzione di piccola taglia e di unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili. Chiede dunque quali siano gli scostamenti tra programmazione e reale produzione e se sia possibile che tale programmazione possa risultare inattuabile, ad esempio con programmazione di produzione da fotovoltaico anche in ore dove l'irraggiamento solare è certamente nullo, come di notte.

Il dottor SPERANDINI ricorda che il GSE, grazie all'esperienza accumulata, ha ridotto il margine di errore della programmazione allo 0,2 per cento. Ammette poi la possibilità che il sistema di misura rilevi una produzione di fotovoltaico di notte, ma chiarisce che ciò è dovuto ai dati forniti in maniera erronea dai distributori. Per risolvere tale problema, che comporta anche uno spreco di risorse pubbliche, ipotizza l'assegnazione al GSE del compito di rilevare i dati dei vari impianti. A domanda specifica del presidente MUCCHETTI, risponde che il GSE si sta attrezzando a tal fine.

Il senatore SCALIA (*PD*), dopo aver ringraziato il dottor Sperandini per la sua relazione introduttiva, chiede se in caso di produzione in eccesso rispetto alla domanda il prezzo zero venga applicato all'intera produzione o solo a quella eccedente la reale necessità del mercato. Inoltre, domanda come mai in una simile eventualità Terna remunererà comunque gli impianti eolici che sospendono la loro produzione visto che il prezzo è zero.

Il dottor SPERANDINI chiarisce il significato di prezzo zero sul mercato e il concetto di remunerazione per gli impianti eolici ai quali viene chiesto di interrompere la produzione, anche in rapporto agli incentivi concessi.



La senatrice FUCKSIA (*Misto*) chiede, con riferimento al mercato elettrico, il significato di efficacia, quali siano i risultati raggiunti nel campo dei sistemi di accumulo di energia e se in futuro saranno ancora necessarie forme di incentivazione alle diverse fonti di produzione energetica.

Risponde il dottor SPERANDINI, il quale informa che, relativamente al tema degli incentivi farà pervenire un testo scritto. Anticipa comunque che, a parte il fotovoltaico con autoconsumo, le altre fonti rinnovabili avranno ancora bisogno di incentivi, anche se molto più bassi rispetto a quelli attuali.

Con efficacia si intende l'attività di trasporto e distribuzione, con qualità e costanza, di energia elettrica, a prescindere dal costo. Qualora si parlasse invece di efficienza, nella valutazione dell'attività avrebbe una incidenza anche l'aspetto economico.

Quanto invece all'accumulo di energia elettrica, tecnicamente realizzabile, ma economicamente ancora non conveniente, informa che il tema è all'attenzione della comunità scientifica internazionale.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ringrazia a sua volta il dottor Sperandini per la sua relazione. Si sofferma poi sulle caratteristiche del mercato elettrico, che ha visto l'irrompere delle fonti energetiche rinnovabili.

Infine chiede, in modo volutamente provocatorio, quale misura consideri prioritaria per far fronte al problema dell'aumento dei costi di dispacciamento, frutto anche di azioni speculative, che si è verificato ultimamente.

Il dottor SPERANDINI ritiene che un accorpamento dei mercati, possibile con la tecnologia attuale e con una responsabilizzazione degli operatori legati alle rinnovabili, in vista della creazione di un mercato unico, potrebbe portare dei benefici.

Il presidente MUCCHETTI chiede se, in presenza di un solo mercato, tenuto conto delle diverse attività necessarie, ci sarebbero soggetti disponibili a farsi carico, oltre che dell'offerta, anche della riserva energetica per tenere in equilibrio il sistema.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) domanda se ci siano esperienze di mercato unico in Pesi europei paragonabili, per caratteristiche complessive, al nostro.

Il dottor SPERANDINI informa che in Europa ci sono esperienze con regole più articolate e altre con regole più semplici. L'obiettivo, a suo parere, deve essere la realizzazione del mercato unico, con previsioni di consumi effettuate anche solo un'ora prima, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte degli operatori.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Sperandini per il contributo fornito e la congeda.

La presidente PELINO rivolge un indirizzo di saluto al dottor Mori, presidente di Assoelettrica, invitandolo a svolgere il suo intervento.

Il dottor MORI deposita e illustra un documento nel quale sono riportati, tra l'altro, gli effetti della transizione energetica europea, l'evoluzione della domanda e del prezzo dell'energia in Italia e le proposte delle istituzioni europee per il mercato dell'energia.

In premessa, ricorda la natura e le caratteristiche dell'associazione di cui è Presidente. Si sofferma poi sulla transizione energetica europea, legata sia allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sia alla riduzione della domanda elettrica, conseguenza della crisi economica e degli investimenti in efficienza energetica, che comportano un nuovo fattore, quello del disallineamento tra sviluppo e consumo di energia.

Segnala che in Italia dal 2010 al 2015 vi è stata una forte evoluzione della produzione da fonti rinnovabili e che gli impianti di generazione convenzionale sono stati posti ai margini del mercato, tanto da passare da 4.000 a 2.000 ore medie all'anno di funzionamento. Inoltre, il prezzo medio dell'energia, che nel 2008 permetteva a tali impianti di coprire tutti i costi e garantiva una remunerazione del capitale, attualmente è insufficiente (ciò vale anche per gli impianti a carbone) non solo ad assicurare tale remunerazione, ma anche a garantire la copertura dei costi del personale e della manutenzione. Tuttavia, in presenza di fonti intermittenti, l'esigenza di flessibilità aumenta, dunque evidenzia il cambiamento della logica di utilizzazione di tali centrali, definibili come impianti di *back up*.

Cita poi, con riferimento all'adeguatezza del sistema elettrico nel 2015, il margine di riserva alla punta di carico, che nel corso dell'estate è sceso al di sotto del 20 per cento. Tale situazione, a suo parere, evidenzia la necessità di una maggiore capacità di reazione del sistema, con centrali più flessibili.

Dopo aver ricordato l'evoluzione della tariffa elettrica, si sofferma sull'evoluzione del prezzo dell'energia e dei servizi, che nel corso degli ultimi mesi è stato il più basso degli ultimi dieci anni, tanto che nei primi mesi del 2016 è stata registrata una riduzione del costo complessivo di 1,1 miliardi di euro. A prezzi del 2012 i clienti italiani avrebbero speso 4,6 miliardi in più.

Evidenzia poi il caso dei costi di bilanciamento nel mercato tedesco.

Ricorda poi le iniziative dell'Unione europea nel campo dell'energia, come quelle relative all'integrazione dei mercati dell'energia e al nuovo *market design*, che potrebbe prevedere una remunerazione delle capacità in modo da garantire sicurezza e ridurre la volatilità dei prezzi, nonché la posizione delle direzioni generali per la concorrenza e per il mercato e del commissario europeo Cañete.

Infine, si sofferma sulla riforma del *capacity market*, che non deve essere inteso come una forma di sussidio agli impianti convenzionali, i

quali, se non servono devono essere chiusi, ma che in caso contrario vanno invece remunerati. Nel periodo transitorio, sollecita un intervento correttivo volto a incentivare gli utenti del dispacciamento a una corretta programmazione delle immissioni e dei prelievi.

Seguono gli interventi dei senatori, per porre domande e richieste di chiarimento.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ricorda quanto riferito nel corso di una precedente audizione da rappresentanti di Terna in merito alle regole del mercato del giorno prima in caso di impianto in avaria. Chiede quindi se si ritenga compatibile con queste regole il comportamento di alcuni operatori che in più giorni consecutivi hanno sistematicamente azzerato il programma di produzione, non per riprogrammare la centrale in conseguenza di avarie sopravvenute, bensì per ottenere corrispettivi 10 volte superiori nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Il dottor MORI dichiara di non poter commentare specifici comportamenti di singoli operatori, che verranno esaminati ed eventualmente sanzionati dalle autorità competenti. Ribadisce che, sulla base del prezzo medio attuale dell'energia, le centrali tradizionali, pur indispensabili per il funzionamento e l'equilibrio della rete, non riescono a coprire i costi di funzionamento. Nei casi di criticità però i prezzi salgono e quelle stesse centrali recuperano quanto perduto in altri periodi. A suo parere si tratta di eventi fisiologici, visto il forte sviluppo delle fonti rinnovabili, verificatisi anche in altri Paesi europei.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede se la creazione di un mercato elettrico unico possa servire allo scopo di risolvere alcuni problemi e di superare le contraddizioni e le distorsioni, anche legate a comportamenti speculativi di alcuni operatori, del mercato elettrico attuale.

Poi si sofferma sul tema, che definisce antico e fonte di conflittualità, del *capacity market*, chiedendo come dovrebbe funzionare, con riferimento specifico al numero di impianti coinvolti e al tipo di contratto di riferimento.

Il dottor MORI ritiene che le problematiche del mercato dell'energia siano comuni a tutti i Paesi europei e che il *capacity market* sia una delle soluzioni strutturali possibili, con fonti rinnovabili e convenzionali che competono con contratti a lungo termine, e giudica positivamente la proposta del Governo italiano in materia.

Evidenzia poi il costo di sbilanciamento per unità di consumo e la necessità di pianificare la domanda di energia.

Quanto invece al tema degli impianti e dei contratti rinvia a una valutazione successiva anche sulla base di esigenze specifiche della rete locale: se il *capacity market* avrà le caratteristiche auspiccate dalla sua associazione, il ricorso alla contrattualizzazione potrà costituire una soluzione

a complemento e marginale, per casi specifici. In caso contrario, non ci sarà copertura di emergenza.

La presidente PELINO ringrazia il dottor Mori per il contributo fornito e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Comunica, infine, che la documentazione consegnata sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

La presidente PELINO comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti ancora accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone conseguentemente di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

**Plenaria****255<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini e per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 2004, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) presenta uno schema di parere favorevole, allegato al resoconto, con osservazioni relative ad una serie di questioni sollevate in sede di discussione generale. Dà motivazione dei rilievi sollevati sull'istituto dei buoni di lavoro, sulle loro modalità di comunicazione, sull'orario di lavoro dei lavoratori che abbiano compiuto 15 anni e sulla necessità di rendere più favorevole la somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori a tempo indeterminato. Si sofferma anche sugli temi degli ammortizzatori sociali, sulla NASpI e sull'individuazione dei lavoratori definiti disoccupati.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) illustra uno schema di parere alternativo di segno contrario, allegato al resoconto, denunciando la progressiva riduzione dei diritti dei lavoratori conseguita dalle politiche

di precarizzazione dei rapporti di impiego. Stigmatizza in particolare l'abuso dei *voucher* e le forme di controllo a distanza dei lavoratori e ricorda le campagne di mobilitazione promosse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà conto di uno schema di parere alternativo di segno contrario, allegato al resoconto, ritenendo che le misure contenute nell'atto in titolo non consentono di promuovere forme di lavoro stabile. Propone di introdurre misure correttive alla disciplina del lavoro accessorio con riguardo specifico al tipo di prestazioni, alla tracciabilità dei *voucher* e ai limiti massimi per i lavoratori e i committenti. Insiste sulla necessità di introdurre procedure di semplificazione degli obblighi di comunicazione. Solleva critiche all'apparato sanzionatorio previsto per la omessa o ritardata comunicazione dell'avvio delle prestazioni di lavoro accessorio.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) si sofferma sulla necessità di prendere in debita considerazione i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali cui sono negati gli ammortizzatori sociali dalla nuova disciplina della NASpI. Auspica l'adozione di misure volte a spingere i lavoratori non occupati a seguire percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Il senatore ICHINO (*PD*) non condivide le valutazioni negative espresse negli schemi di pareri alternativi riguardo i *voucher*, non ritenendo sostenibile che siano stati utilizzati in luogo di forme regolari di impiego. Esprime altresì ampie riserve nei confronti delle critiche riguardanti il controllo a distanza dei lavoratori, dal momento che nelle aziende non è cambiata la disciplina di tutela della *privacy*, ma sono state introdotte solo disposizioni relative all'uso dei dati legittimamente raccolti. Torna a stigmatizzare i ritardi sull'erogazione dell'assegno di ricollocazione, che costituisce un nodo fondamentale delle politiche attive del lavoro, ritenendo che il punto avrebbe dovuto essere meglio evidenziato nello schema di parere illustrato dal relatore.

La senatrice D'ADDA (*PD*) chiede al relatore un'integrazione relativa alle funzioni dell'Ispettorato, che devono essere costantemente monitorate al fine di verificare l'efficacia delle sue attività di contrasto all'evasione. Domanda inoltre di espungere il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo dalla disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento.

Il PRESIDENTE ritiene che il Governo debba riferire periodicamente sul monitoraggio della diffusione dei *voucher* e sull'attività ispettiva dei propri organi. Fa inoltre osservare che alcuni temi sollevati negli schemi di pareri alternativi sono già presenti nella proposta di parere del relatore, a conferma delle convergenze che si sono realizzate in Commissione; fa

riferimento, in particolare, alla tutela dei lavoratori stagionali e all'assegno di ricollocazione.

Sottolinea quindi che le difficoltà legate all'erogazione dell'assegno di ricollocazione sono dovute al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni. Avanza proposte in materia di interoperabilità delle banche dati e di vigilanza sugli enti controllati dall'ANPAL.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) afferma che i *voucher* non hanno ridotto forme regolari di impiego e propone che il riferimento, presente nello schema di parere del relatore, all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sia maggiormente precisato, con un richiamo al comma 5 della medesima norma.

Coglie inoltre l'occasione per stigmatizzare che i *voucher*, pagati al momento dell'acquisto dai datori di lavoro, non possano essere subito riscossi dai prestatori d'opera, che devono attendere a volte anche alcuni mesi e chiede al Governo di compiere i dovuti approfondimenti.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) suggerisce di inserire nella parte dello schema di parere del relatore relativa al contributo di licenziamento un riferimento all'orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore. Chiede altresì che sia ampliato il periodo di indennità da disoccupazione per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritiene che il contributo di licenziamento debba essere proporzionato alla retribuzione versata.

Il PRESIDENTE avanza specifiche proposte in materia di contributo di licenziamento, da correlarsi al tempo di lavoro e all'entità della retribuzione, e di ampliamento del periodo di indennità da disoccupazione per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale.

Il relatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*), nel concordare con le indicazioni avanzate nel corso del dibattito odierno, riformula lo schema di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti il nuovo schema di parere del relatore, che è approvato. Risultano conseguentemente preclusi gli schemi di parere rispettivamente illustrati dai senatori Barozzino e Puglia.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**

**(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede che sia aggiunta la propria firma agli ordini del giorno e agli emendamenti presentati da senatori del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE informa che è giunto il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9. Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che rechino, fra l'altro, disposizioni contrastanti con le regole di copertura, e dunque gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 Costituzione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta che alcune dichiarazioni di inammissibilità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione siano state pronunciate dalla Commissione bilancio semplicemente in ragione dell'assenza della relazione tecnica relativa alle quantificazioni degli oneri.

Il PRESIDENTE sottolinea la specifica funzione di controllo operata dalla Commissione bilancio, invitando tutti ad un accurato monitoraggio delle proprie proposte emendative in quella sede.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati, fatta eccezione per l'ordine del giorno G/2233/12/11, che invece dichiara di accogliere. Invita peraltro al ritiro di quelli che riproducono contenuti presenti nelle proposte emendative che saranno successivamente esaminate.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Insistendo i rispettivi proponenti per la votazione, presente il prescritto numero di senatori, con distinte, successive votazioni la Commissione respinge gli ordini del giorno G/2233/1/11, G/2233/2/11, G/2233/3/11, G/2233/4/11, G/2233/5/11, G/2233/6/11, G/2233/7/11, G/2233/8/11, G/2233/9/11, G/2233/10/11, G/2233/11/11, G/2233/13/11. È invece ritirato l'ordine del giorno G/2233/14/11.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 1.



Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione all'emendamento 1.100.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, formula avviso conforme.

Il subemendamento 1.100/2 risulta decaduto per assenza del proponente.

Con riferimento all'emendamento 1.100, il senatore ICHINO (*PD*) riterrrebbe opportuno ricomprendere nella proposta i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina specifica nel Libro IV del Codice civile; auspica che il punto possa essere meglio precisato nel corso dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100 è approvato.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Favorevoli il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE, l'emendamento 2.100, posto ai voti, è approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per gli emendamenti 3.14 e 3.21.

Concorda il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*).

Gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.5 (testo corretto), 3.6, 3.11 e 3.12 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.2, 3.4 e 3.7.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) ritira gli emendamenti 3.8 e 3.13; il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira l'emendamento 3.9.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.10 ed approva l'emendamento 3.14.

È quindi respinto l'emendamento 3.15.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 3.21.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) e il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) ritirano gli identici emendamenti 3.0.7 e 3.0.8.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione agli emendamenti 4.0.200, 4.0.300 (testo 2) e 4.0.400.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere conforme.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira l'emendamento 4.1; anche gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 4.0.200 (testo 2)/1.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) ritira i subemendamenti 4.0.200 (testo 2)/2 e 4.0.200 (testo 2)/3; fa proprio e ritira il subemendamento 4.0.200 (testo 2)/4.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto a favore del subemendamento 4.0.200 (testo 2)/5 che, posto ai voti, è respinto.

Il subemendamento 4.0.200 (testo 2)/6 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 311

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che, a seguito delle prime applicazioni dei decreti legislativi attuativi del *jobs act* (decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151), si sono registrate nel mercato del lavoro legittime aspettative di tutela non soddisfatte e patologie che possono e devono essere prevenute;

preso atto che lo schema in esame è finalizzato ad apportare correzioni e integrazioni ai predetti decreti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Quanto alla durata della prestazione remunerata con buoni prepagati e alla relativa comunicazione per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, si invita il Governo a prevedere che venga indicata l'esatta collocazione temporale della prestazione accessoria nell'arco della giornata indicata, specificando l'inizio e la fine della prestazione retribuita attraverso il *voucher*.

Appare altresì opportuno ripristinare, come previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 49 del suddetto decreto legislativo n. 81, l'invio della documentazione alla sede dell'Ispettorato territorialmente competente anche attraverso la modalità telematica, oltre alle forme già previste. Essenziale è in ogni modo l'effettiva capacità dei servizi ispettivi di acquisire e ordinare con tempestività le comunicazioni per le conseguenti verifiche.

La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 81.

Con riferimento all'articolo 43, sull'assunzione dei giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività, si suggerisce al Governo di allineare l'orario di lavoro, attualmente fissato a 7 ore al giorno e 35 settimanali, alle disposizioni della direttiva 94/33/CE, che stabilisce un orario di lavoro di 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori eseguiti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, si segnala che il medesimo articolo 43, comma 4, concernente la proroga dei contratti di apprendistato, non prende in considerazione la proroga dei contratti in essere al 25 giugno 2015, ossia quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Si suggerisce pertanto di inserire una novella che chiarisca che restano in vigore anche i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il di-

ploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in essere al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 81.

Con riferimento alla disciplina del contratto a termine e a quella della somministrazione di lavoro, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81, si invita il Governo a reintrodurre le fattispecie legali nelle quali non operino i limiti numerici posti alla somministrazione di lavoro a termine dalla contrattazione collettiva, trattandosi delle ipotesi di assunzione di lavoratori stagionali, ovvero in imprese *start-up*, ovvero anche in sostituzione di lavoratori assenti.

Sul tema della somministrazione di lavoro svolto dalle Agenzie per il lavoro, di cui al capo VI del decreto legislativo n. 81, si ritiene opportuno introdurre disposizioni più favorevoli per la somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori assunti a tempo indeterminato, in considerazione della stabilità del loro rapporto di lavoro e dei connessi investimenti formativi. Si segnala altresì che, nel caso di insolvenza da parte delle aziende utilizzatrici, le Agenzie per il lavoro vengono a trovarsi in una posizione particolarmente onerosa dal punto di vista economico-fiscale, avendo in concreto anticipato le retribuzioni in favore dei lavoratori e versato i previsti oneri previdenziali e assicurativi. Si suggerisce pertanto l'introduzione di una norma che garantisca l'immediatezza e l'efficacia delle azioni di recupero in caso di inadempimento dell'utilizzatore, almeno per la parte attinente al costo del lavoro, assicurando al contempo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), punto 2), del provvedimento in esame, si invita il Governo a valutare il superamento del rigido limite dei 24 mesi per reiterare la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale con riferimento ai contratti di solidarietà, permettendo al Governo e parti sociali eccezionali accordi in deroga sulla durata della reiterazione, valutando di volta in volta i piani industriali e le ricadute occupazionali.

Alla lettera *c*), del medesimo comma, si invita il Governo a prevedere che tra i soggetti cui spetta l'accesso ai dati sui contratti di solidarietà sia inserito anche l'ANPAL, poiché i lavoratori con contratti di solidarietà che prevedono il 50 per cento dell'orario contrattuale rientrano tra le categorie di lavoratori che sono considerate *target* dei servizi per il lavoro.

La Commissione riterrebbe opportuno cogliere quest'occasione anche per apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 148.

In via generale, si suggerisce al Governo un'attenta ricognizione con riferimento a tutti quei segmenti di lavoratori prossimi all'età di pensione, per i quali si è interrotto l'originario programma di accompagnamento alla prestazione previdenziale con gli ammortizzatori sociali.

All'articolo 4, poi, al fine di gestire le situazioni di crisi di particolare complessità, a rilevante impatto occupazionale, si invita il Governo a stanziare risorse che consentano, nei casi indicati, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti temporali massimi previsti dal vigente articolo 4.

Si fa presente altresì che il termine di 15 giorni – per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria – dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, di cui all’articolo 15, comma 2, è troppo esiguo. Si invita pertanto il Governo a indicare come termine di scadenza per la presentazione delle suddette domande la fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Si invita inoltre il Governo a modificare l’articolo 20 del decreto, prevedendo che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.

In riferimento, poi, all’articolo 25, comma 2, si chiede di modificare la disposizione secondo cui la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, concordate tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, non possano avvenire prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, prevedendo invece che ciò possa avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende in crisi.

Riguardo all’articolo 43, comma 4, in merito alla durata della NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si invita il Governo ad ampliare di almeno un mese il periodo della durata della suddetta indennità di disoccupazione.

Quanto all’articolo 44, comma 6, si segnala che l’articolo 1, comma 304, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha disciplinato la possibilità per le regioni e le province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite. Si sollecita pertanto il Governo a valutare l’opportunità di consentire a tali enti, fino alla fine del 2016, la possibilità di disporre di somme eccedenti la predetta quota del 5 per cento, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dell’economia, e quindi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all’articolo 46, comma 1, lettera f), si rileva che l’abrogazione dell’articolo 12, comma 1, punto 3), della legge 20 maggio 1975, n. 164 ha determinato un vuoto legislativo, in quanto l’autorizzazione di spesa per gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, di cui al suddetto punto 3), continua ad essere erogata, nonostante la norma sia stata abrogata. Si invita pertanto il Governo ad espungere dalla lettera f) dell’arti-

colo 46 il riferimento al punto 3) dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 164 del 1975.

Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che modifica il decreto legislativo n. 149 del 2015, si suggerisce di prevedere, accanto alle funzioni di controllo già previste per il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, anche quelle mirate a vigilare sulla qualità e genuinità dei contratti di tirocinio stipulati, quale misura formativa di politica attiva, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato celate sotto forma di tirocinio. Sempre in merito al decreto legislativo n. 149 del 2015, si auspica che l'Ispettorato nazionale del lavoro, allo stato sotto la soglia della piena operatività, venga periodicamente monitorato in relazione all'efficacia del contrasto dell'evasione.

All'articolo 5, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2015, si fa osservare in linea generale che l'istituto preposto alla gestione delle politiche attive per il lavoro (ANPAL), a distanza di 7 mesi dalla sua istituzione, non ha ancora raggiunto la piena funzionalità, senza poter pertanto svolgere il suo ruolo fondamentale di coordinamento per i Servizi pubblici per l'impiego e di messa in opera di politiche di attivazione per i lavoratori disoccupati.

Con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, si sollecita il Governo a garantire contestuali politiche attive, operando affinché, in attesa che l'ANPAL raggiunga la sua piena funzionalità, anche con una norma transitoria, possano essere erogati gli assegni di ricollocazione a valere sui fondi regionali e con il coordinamento di ANPAL.

Sempre in tema di politiche attive del lavoro, pur condividendo le ulteriori funzioni attribuite all'ANPAL di coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, si invita il Governo a prevedere comunque una maggiore interoperabilità tra banche dati centrali e territoriali esistenti e a definire con certezza la natura giuridica e le regole di attività dei soggetti coordinati e vigilati, data la giurisprudenza contraddittoria nel tempo.

Con riferimento all'ISFOL/INAPP e al suo compito primario di verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, considerata la necessità di garantire la terzietà del valutatore rispetto al valutato, si invita il Governo a considerare l'opportunità conseguente di assicurare l'autonomia finanziaria e funzionale dei due enti. Si invita inoltre il Governo a considerare una nuova definizione dell'ISFOL più corrispondente alle funzioni assegnate, e tale da non confonderlo con organismi istituzionali di valutazione delle politiche pubbliche.

Al comma 1, lettera e), punto 2) del medesimo articolo 5, si segnala altresì al Governo di specificare che la locuzione «persone disoccupate» include sia gli inoccupati sia i giovani che sono fuori dal sistema scolastico e formativo e che sono in transizione verso il mercato del lavoro.

Al comma 1, lettera g), dell'articolo 5, si inserisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l'ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, cui affluiscono anche le banche dati contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati. Si segnala che, nel sito ufficiale dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo del decreto in esame per identificare l'Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari). Si segnala pertanto la necessità di chiarire questo aspetto.

Si coglie infine l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015.

Si invita ad allineare la condizionalità prevista dall'articolo 22 a quella indicata all'articolo 21, comma 7, lettera c), in tema di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dal momento che tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità rientrano anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.

All'articolo 32, comma 3, in tema di tirocini, si suggerisce di espungere il riferimento dei percorsi formativi «degli anni 2015/2016 e 2016/2017», in quanto le attività di sperimentazione di alternanza scuola-lavoro non hanno ancora avuto piena funzionalità.

Con riferimento all'articolo 33, in tema di funzionamento dei Centri per l'impiego, si invita il Governo a prevedere una maggiore partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri per il funzionamento dei Centri stessi, commisurando tale partecipazione, nella misura dei due terzi, non solo ai costi del personale dipendente a tempo indeterminato, ma anche alle spese di funzionamento.

All'articolo 6 del provvedimento in esame, che contiene una modifica all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, si suggerisce di inserire i Consulenti del lavoro fra i soggetti abilitati alla trasmissione della convalida telematica delle dimissioni, di cui al comma 1. Si invita poi il Governo ad integrare la disciplina sulle dimissioni volontarie on line – alla luce del fatto che l'inadempimento dei lavoratori ha spesso indotto il datore di lavoro ad adottare la misura del licenziamento – applicando quel criterio di delega sui «comportamenti concludenti», che non è stato considerato nel decreto delegato n. 151.

Si invita peraltro il Governo a verificare la possibilità di una revisione della disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento, correlando l'ammontare al tempo di lavoro svolto e alla quantità della retribuzione ed esonerando fattispecie quali il cambio appalto nei casi di assenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro ed il settore edile, dato il continuo avvicinarsi delle fasi lavorative.

Conclusivamente, al fine di un miglior coordinamento legislativo, la Commissione ritiene utile suggerire talune modifiche da apportare al decreto legislativo n. 150 del 2015:

1) all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), sostituire le parole: «e gli altri soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto» con le seguenti: «, i soggetti autorizzati all'intermediazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto»;

2) all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), eliminare le parole da: «in relazione» fino a: «disoccupazione»;

3) all'articolo 19, comma 1, sostituire la frase: «lavoratori privi di impiego» con la seguente: «soggetti privi di impiego»;

4) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «delle politiche attive» con le seguenti: «delle politiche del lavoro»;

5) all'articolo 21, comma 7, lettera *d*), dopo le parole: «la decadenza dalla prestazione» inserire le seguenti: «e dallo stato di disoccupazione»;

6) all'articolo 23, comma 5, lettera *d*), sostituire le parole da: «rispetto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di cui all'articolo 25».

Con riferimento al decreto legislativo n. 151 del 2015, si propone al Governo di disporre che l'accordo sindacale ai fini dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza possa essere sottoscritto anche con le rappresentanze sindacali territoriali, soprattutto con riferimento a imprese di piccole dimensioni e prive di rappresentanza sindacale aziendale.

Appare infine opportuna una norma di interpretazione autentica che precisi l'applicabilità dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o assunzione, a condizione che nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili o diversi.



## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 311**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che, a seguito delle prime applicazioni dei decreti legislativi attuativi del *jobs act* (decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151), si sono registrate nel mercato del lavoro legittime aspettative di tutela non soddisfatte e patologie che possono e devono essere prevenute;

preso atto che lo schema in esame è finalizzato ad apportare correzioni e integrazioni ai predetti decreti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Quanto alla durata della prestazione remunerata con buoni prepagati e alla relativa comunicazione per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, si invita il Governo a prevedere che venga indicata l'esatta collocazione temporale della prestazione accessoria nell'arco della giornata indicata, specificando l'inizio e la fine della prestazione retribuita attraverso il *voucher*.

Appare altresì opportuno ripristinare, come previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 49 del suddetto decreto legislativo n. 81, l'invio della documentazione alla sede dell'Ispettorato territorialmente competente anche attraverso la modalità telematica, oltre alle forme già previste. Essenziale è in ogni modo l'effettiva capacità dei servizi ispettivi di acquisire e ordinare con tempestività le comunicazioni per le conseguenti verifiche.

La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 81.

Con riferimento all'articolo 43, sull'assunzione dei giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività, si suggerisce al Governo di allineare l'orario di lavoro, attualmente fissato a 7 ore al giorno e 35 settimanali, alle disposizioni della direttiva 94/33/CE, che stabilisce un orario di lavoro di 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori eseguiti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, si segnala che il medesimo articolo 43, comma 4, concernente la proroga dei contratti di apprendistato, non prende in considerazione la proroga dei contratti in essere al 25 giugno 2015, ossia quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Si suggerisce pertanto di inserire una novella che chiarisca che restano in vigore anche i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il di-

ploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in essere al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 81.

Con riferimento alla disciplina del contratto a termine e a quella della somministrazione di lavoro, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81, si invita il Governo a reintrodurre le fattispecie legali nelle quali non operino i limiti numerici posti alla somministrazione di lavoro a termine dalla contrattazione collettiva, trattandosi delle ipotesi di assunzione di lavoratori stagionali, ovvero in imprese *start-up*, ovvero anche in sostituzione di lavoratori assenti.

Sul tema della somministrazione di lavoro svolto dalle Agenzie per il lavoro, di cui al capo VI del decreto legislativo n. 81, si ritiene opportuno introdurre disposizioni più favorevoli per la somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori assunti a tempo indeterminato, in considerazione della stabilità del loro rapporto di lavoro e dei connessi investimenti formativi. Si segnala altresì che, nel caso di insolvenza da parte delle aziende utilizzatrici, le Agenzie per il lavoro vengono a trovarsi in una posizione particolarmente onerosa dal punto di vista economico-fiscale, avendo in concreto anticipato le retribuzioni in favore dei lavoratori e versato i previsti oneri previdenziali e assicurativi. Si suggerisce pertanto l'introduzione di una norma che garantisca l'immediatezza e l'efficacia delle azioni di recupero in caso di inadempimento dell'utilizzatore, almeno per la parte attinente al costo del lavoro, assicurando al contempo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), punto 2), del provvedimento in esame, si invita il Governo a valutare il superamento del rigido limite dei 24 mesi per reiterare la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale con riferimento ai contratti di solidarietà, permettendo a Governo e parti sociali eccezionali accordi in deroga sulla durata della reiterazione, valutando di volta in volta i piani industriali e le ricadute occupazionali.

Alla lettera *c*), del medesimo comma, si invita il Governo a prevedere che tra i soggetti cui spetta l'accesso ai dati sui contratti di solidarietà sia inserito anche l'ANPAL, poiché i lavoratori con contratti di solidarietà che prevedono il 50 per cento dell'orario contrattuale rientrano tra le categorie di lavoratori che sono considerate *target* dei servizi per il lavoro.

La Commissione riterrebbe opportuno cogliere quest'occasione anche per apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 148.

In via generale, si suggerisce al Governo un'attenta ricognizione con riferimento a tutti quei segmenti di lavoratori prossimi all'età di pensione, per i quali si è interrotto l'originario programma di accompagnamento alla prestazione previdenziale con gli ammortizzatori sociali.

All'articolo 4, poi, al fine di gestire le situazioni di crisi di particolare complessità, a rilevante impatto occupazionale, si invita il Governo a stanziare risorse che consentano, nei casi indicati, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti temporali massimi previsti dal vigente articolo 4.

Si fa presente altresì che il termine di 15 giorni – per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria – dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, di cui all’articolo 15, comma 2, è troppo esiguo. Si invita pertanto il Governo a indicare come termine di scadenza per la presentazione delle suddette domande la fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Si invita inoltre il Governo a modificare l’articolo 20 del decreto, prevedendo che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.

In riferimento, poi, all’articolo 25, comma 2, si chiede di modificare la disposizione secondo cui la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, concordate tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, non possano avvenire prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, prevedendo invece che ciò possa avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende in crisi.

Riguardo all’articolo 43, comma 4, in merito alla durata della NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si invita il Governo ad ampliare di un mese il periodo della durata della suddetta indennità di disoccupazione.

Quanto all’articolo 44, comma 6, si segnala che l’articolo 1, comma 304, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha disciplinato la possibilità per le regioni e le province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite. Si sollecita pertanto il Governo a valutare l’opportunità di consentire a tali enti, fino alla fine del 2016, la possibilità di disporre di somme eccedenti la predetta quota del 5 per cento, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dell’economia, e quindi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all’articolo 46, comma 1, lettera f), si rileva che l’abrogazione dell’articolo 12, comma 1, punto 3), della legge 20 maggio 1975, n. 164 ha determinato un vuoto legislativo, in quanto l’autorizzazione di spesa per gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, di cui al suddetto punto 3), continua ad essere erogata, nonostante la norma sia stata abrogata. Si invita pertanto il Governo ad espungere dalla lettera f) dell’articolo 46 il riferimento al punto 3) dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 164 del 1975.

Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che modifica il decreto legislativo n. 149 del 2015, si suggerisce di prevedere, accanto alle funzioni di controllo già previste per il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, anche quelle mirate a vigilare sulla qualità e genuinità dei contratti di tirocinio stipulati, quale misura formativa di politica attiva, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato celate sotto forma di tirocinio.

All'articolo 5, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2015, si fa osservare in linea generale che l'istituto preposto alla gestione delle politiche attive per il lavoro (ANPAL), a distanza di 7 mesi dalla sua istituzione, non ha ancora raggiunto la piena funzionalità, senza poter pertanto svolgere il suo ruolo fondamentale di coordinamento per i Servizi pubblici per l'impiego e di messa in opera di politiche di attivazione per i lavoratori disoccupati.

Con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, si sollecita il Governo a garantire contestuali politiche attive, operando affinché, in attesa che l'ANPAL raggiunga la sua piena funzionalità, anche con una norma transitoria, possano essere erogati gli assegni di ricollocazione a valere sui fondi regionali e con il coordinamento di ANPAL.

Sempre in tema di politiche attive del lavoro, pur condividendo le ulteriori funzioni attribuite all'ANPAL di coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, si invita il Governo a prevedere comunque una maggiore interoperabilità tra banche dati centrali e territoriali esistenti.

Con riferimento all'ISFOL/INAPP e al suo compito primario di verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, considerata la necessità di garantire la terzietà del valutatore rispetto al valutato, si invita il Governo a considerare l'opportunità conseguente di assicurare l'autonomia finanziaria e funzionale dei due enti. Si invita inoltre il Governo a considerare una nuova definizione dell'ISFOL più corrispondente alle funzioni assegnate, e tale da non confonderlo con organismi istituzionali di valutazione delle politiche pubbliche.

Al comma 1, lettera e), punto 2) del medesimo articolo 5, si segnala altresì al Governo di specificare che la locuzione «persone disoccupate» include sia gli inoccupati sia i giovani che sono fuori dal sistema scolastico e formativo e che sono in transizione verso il mercato del lavoro.

Al comma 1, lettera g), dell'articolo 5, si inserisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l'ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, cui affluiscono anche le banche dati contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati. Si segnala che, nel sito ufficiale dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata

ANS, sigla usata, invece, nel testo del decreto in esame per identificare l'Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari). Si segnala pertanto la necessità di chiarire questo aspetto.

Si coglie infine l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015.

Si invita ad allineare la condizionalità prevista dall'articolo 22 a quella indicata all'articolo 21, comma 7, lettera c), in tema di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dal momento che tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità rientrano anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.

All'articolo 32, comma 3, in tema di tirocini, si suggerisce di espungere il riferimento dei percorsi formativi «degli anni 2015/2016 e 2016/2017», in quanto le attività di sperimentazione di alternanza scuola-lavoro non hanno ancora avuto piena funzionalità.

Con riferimento all'articolo 33, in tema di funzionamento dei Centri per l'impiego, si invita il Governo a prevedere una maggiore partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri per il funzionamento dei Centri stessi, commisurando tale partecipazione, nella misura dei due terzi, non solo ai costi del personale dipendente a tempo indeterminato, ma anche alle spese di funzionamento.

All'articolo 6 del provvedimento in esame, che contiene una modifica all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, si suggerisce di inserire i Consulenti del lavoro fra i soggetti abilitati alla trasmissione della convalida telematica delle dimissioni, di cui al comma 1. Si invita poi il Governo ad integrare la disciplina sulle dimissioni volontarie on line – alla luce del fatto che l'inadempimento dei lavoratori ha spesso indotto il datore di lavoro ad adottare la misura del licenziamento – applicando quel criterio di delega sui «comportamenti concludenti», che non è stato considerato nel decreto delegato n. 151.

Si invita peraltro il Governo a verificare la possibilità di una revisione della disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento, esonerando fattispecie quali il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, il cambio appalto nei casi di assenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro ed il settore edile, dato il continuo avviarsi delle fasi lavorative.

Conclusivamente, al fine di un miglior coordinamento legislativo, la Commissione ritiene utile suggerire talune modifiche da apportare al decreto legislativo n. 150 del 2015:

1) all'articolo 1, comma 2, lettera e), sostituire le parole: «e gli altri soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto» con le seguenti: «, i soggetti autorizzati all'intermediazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto»;

- 2) all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), eliminare le parole da: «in relazione» fino a: «disoccupazione»;
- 3) all'articolo 19, comma 1, sostituire la frase: «lavoratori privi di impiego» con la seguente: «soggetti privi di impiego»;
- 4) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «delle politiche attive» con le seguenti: «delle politiche del lavoro»;
- 5) all'articolo 21, comma 7, lettera *d*), dopo le parole: «la decadenza dalla prestazione» inserire le seguenti: «e dallo stato di disoccupazione»;
- 6) all'articolo 23, comma 5, lettera *d*), sostituire le parole da: «rispetto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di cui all'articolo 25».

Con riferimento al decreto legislativo n. 151 del 2015, si propone al Governo di disporre che l'accordo sindacale ai fini dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza possa essere sottoscritto anche con le rappresentanze sindacali territoriali, soprattutto con riferimento a imprese di piccole dimensioni e prive di rappresentanza sindacale aziendale.

Appare infine opportuna una norma di interpretazione autentica che precisi l'applicabilità dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o assunzione, a condizione che nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili o diversi.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
BAROZZINO, LOREDANA DE PETRIS, ALESSIA PE-  
TRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTO-  
FARO, CERVELLINI SULL'ATTO DEL GOVERNO  
N. 311**

L'11<sup>a</sup> Commissione, esaminato il testo dell' Atto del Governo, n. 311 schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo propone, all'articolo 1 modifiche al Decreto legislativo n. 81 del 2015, riguardanti il lavoro accessorio, i cosiddetti *voucher*; in particolare la prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei *voucher*; mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

se nelle intenzioni della legge del 2003 vi era quella di regolarizzare alcune forme di lavoro saltuario e di contrastare il caporalato, in particolare nei lavori stagionali in agricoltura, oggi si deve prendere atto che per queste finalità i *voucher* sono stati un fallimento;

il *voucher* è diventato uno strumento di ulteriore precarizzazione del lavoro: secondo stime sindacali, in Italia sono 1.700.000 le persone, di tutte le età, e in maggioranza donne, che ricevono per il loro lavoro un *voucher* al posto del salario, vale a dire il 10 per cento dei lavoratori dipendenti; considerato che il loro numero è in continua crescita, significa che si è giunti ad un abuso, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica, ha chiesto di mettere fine al loro «utilizzo improprio»;

dal 2008 ad oggi sono stati venduti *voucher* per 4 miliardi di euro; nel periodo gennaio-maggio 2016, secondo l'osservatorio sul precariato dell'INPS, sono stati venduti 56,7 milioni di *voucher*, con un incremento del 43 per cento sul 2015;

un quarto dei *voucher* acquistati dai datori di lavoro nel 2015 non sono stati riscossi dal lavoratore: solo il 76,5 per cento dei *voucher* acquistati sono stati consegnati al lavoratore. Il valore dei *voucher* venduti ma non riscossi nel 2015 ammonta a 271 milioni di euro: è la dimostrazione

che il *voucher* viene usato come metodo per occultare rapporti di lavoro in nero;

inoltre, i *voucher* sono strumentalmente utilizzati dal Governo per mascherare i dati reali: il calo della disoccupazione nel 2015 nasconde l'esponentiale utilizzo dei *voucher*, in particolar modo nei settori poco qualificati, in cui i lavoratori sono considerati interscambiabili.

l'uso improprio dei *voucher* allarga il mercato nero e grigio, grazie alle leggi approvate, in piena continuità, dai governi Berlusconi, Monti e Renzi: si è esteso e liberalizzato il loro utilizzo, dal commercio e turismo ai laboratori artigianali; dai cantieri edili ai servizi pubblici per la cura del verde, la manutenzione degli edifici scolastici, i servizi funebri, la sistemazione degli archivi, ma il lavoro nero non si è ridotto, la stessa Inail denuncia che spessissimo il giorno di infortunio in cantiere o nei campi coincide con il primo pagamento del buono-lavoro;

il lavoro accessorio non è stato lo strumento per sanare situazioni di irregolarità ma ha reso regolare lavorare senza contratti di lavoro, cioè senza misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, malattia, maternità; senza godere di tredicesima, ferie, permessi, maggiorazioni per il lavoro festivo;

lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo non si pone neanche nell'ottica parziale di un divieto dell'utilizzo dei *voucher* in alcuni settori ad esempio l'edilizia, non a caso i sindacati degli edili nella piattaforma in vista del rinnovo del contratto hanno messo tra i punti principali il divieto di utilizzo dei *voucher* nel settore;

inoltre, nel decreto, la tracciabilità dei *voucher*, non è estesa con le stesse modalità agli imprenditori agricoli: infatti, la sola previsione per questi ultimi di comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni, esclude la piena tracciabilità dei *voucher* per il settore agricolo, privando di fatto il sistema della necessaria trasparenza;

la Cgil in questi giorni ha raccolto oltre 3,3 milioni di firme per l'abolizione dei *voucher*, firme alle quali non si può rispondere con qualche aggiustamento nelle forme di tracciabilità;

lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione rappresenta un'occasione mancata per un intervento volto al superamento dello strumento dei *voucher* come sistema di retribuzione del lavoro accessorio;

la seconda modifica al decreto legislativo n 81 del 2015 esclude il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagio-



nale se effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;

tale previsione recepisce l'interpretazione estensiva fornita dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4/2013 sul lavoro accessorio, secondo la quale «...in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l'ulteriore limite di ' 2.000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti». Si ritiene che, tanto la Circolare del Ministero del Lavoro, quanto la norma contenuta nell'attuale schema di decreto, siano prive di qualsiasi motivazione, dal momento che il presupposto del lavoro accessorio è far fronte al pagamento di prestazioni meramente occasionali;

la norma, così formulata, introdurrebbe inoltre una evidente discriminazione tra lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato e lavoratori agricoli assunti con *voucher*: con il solo limite massimo di ' 7.000 all'anno di compensi derivanti da *voucher*, un bracciante potrebbe lavorare per lo stesso imprenditore per 191 giornate (oltre sei mesi), senza però avere diritto all'indennità di malattia, al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate, agli assegni al nucleo familiare e all'accredito della contribuzione, ordinaria e figurativa;

il decreto legislativo, se approvato, favorirebbe una drastica riduzione del lavoro strutturato, a favore di quello precario e senza tutele;

si propone pertanto la soppressione dello strumento dei *voucher* come sistema di retribuzione del lavoro accessorio.

L'articolo 2 trasforma i contratti di solidarietà difensivi in contratti espansivi:

fermo restando la condivisione all'estensione del ricorso alla solidarietà espansiva per incrementare l'occupazione, il passaggio diretto da stato di crisi (difensivi) a occupazione aggiuntiva (espansivi) risulta penalizzante per i lavoratori già coinvolti dai contratti di solidarietà difensiva che permanerebbero in tale condizione anche dopo il superamento della crisi;

a fronte della riconferma degli incentivi previsti dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni appare incongruo un doppio beneficio per l'impresa (solidarietà ed esonero contributivo); inoltre la norma sembrerebbe riguardare un perimetro preciso di tipologie di imprese che beneficerebbero di un intervento *ad hoc*;

lo schema di decreto dovrebbe pertanto prevedere misure per incrementare l'occupazione senza penalizzare ulteriormente i lavoratori in stato di crisi.

L'articolo 3 apporta modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2015: la modifica consente, solo nella fase di avvio, l'allocazione della sede dell'Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, seppure non di proprietà dello stesso; inoltre, in prospettiva, consente all'Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale;

appare incomprensibile come, a fronte di un vasto patrimonio demaniale inutilizzato, si preveda che la sede centrale dell'Ispettorato presso

un immobile demaniale o dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia solo temporanea, lasciando poi la decisione della scelta della sede. Meglio sarebbe stato prevedere sia per la sede centrale che per le sedi territoriali, una allocazione in immobili pubblici demaniali evitando possibili sprechi di risorse pubbliche da destinare ad acquisti o affitti di sedi in immobili privati.

L'articolo 4 dello schema prevede che l'ISFOL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), in quanto a detta del Governo più corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall'Istituto. Sempre con riferimento all'ISFOL si sopprime il «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti ISFOL che transitano nei ruoli ANPAL, al fine di evitare che i lavoratori possano vedere pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare la partecipazione alle procedure per ottenere un inquadramento superiore;

in prossimità dell'esercizio della delega di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 124/2015, sulla riforma del sistema della ricerca pubblica, non si coglie la necessità di intervenire su uno degli EPR di grosse dimensioni com'è l'ISFOL, con uno dei decreti correttivi al *Jobs Act*;

sarebbe auspicabile rimandare qualunque intervento a valle del processo di riordino del sistema degli EPR, e valutare successivamente gli aggiustamenti che dovranno essere compiuti per dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2015;

per quanto attiene all'inquadramento contrattuale del personale ISFOL che sarà trasferito in ANPAL devono comunque essere garantite tutte le prerogative del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, ovvero quello degli Enti Pubblici di Ricerca.

Con l'articolo 5 si modificano in parte le funzioni attribuite all'ANPAL: rientrano nelle competenze dell'ANPAL i servizi e le misure di politica attiva elencate nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a queste si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome;

si precisa, inoltre, che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito cosiddetto non imponibile (corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);

infine, per quanto attiene all'articolo 5, si modifica l'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevedere espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l'autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione conti-

nua e di disporre il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

rimane critica la vicenda legata alla costituzione di ANPAL sia per l'incertezza delle risorse a disposizione sia per il riordino delle funzioni istituzionali relative ai servizi per il lavoro: appare evidente che anche nell'ambito delle politiche attive relative all'ANPAL si prevede la modifica della denominazione dell'ISFOL ma resta il silenzio e la mancanza di qualsiasi indicazione in relazione alle risorse, sui lavoratori e sugli strumenti;

secondo la CGIL, occorre assumere con urgenza i punti già presentati al Ministro del lavoro, alla Conferenza delle Regioni e a questa stessa Commissione sui seguenti punti:

- convocare un tavolo unico come convenuto nell'accordo del 10 luglio del 2015 su ANPAL, ISFOL, Italia Lavoro e Ministero del Lavoro, per:

- definire compiutamente tutti gli aspetti relativi al funzionamento di ANPAL;

- ridiscutere su risorse e indirizzi delle nuove politiche attive, che non possono esaurirsi nel solo assegno di ricollocazione e garanzia giovani;

- bilanciare risorse sottratte alle Regioni per finanziare il sistema nazionale e necessità dei territori di finanziare misure legate allo sviluppo locale e alle fasce deboli;

- sui Centri Per l'Impiego, dare soluzione alla vertenza dei precari, sottolineando come la scelta dell'avvalimento abbia prodotto incertezza nella modalità con la quale garantire continuità occupazionale, che le convenzioni in essere devono essere prorogate per tutto il 2017 e che vanno salvaguardati tutti i contratti;

- farsi carico dei 2/3 dei costi di gestione può favorire la stipula di ulteriori convenzioni ad oggi non sottoscritte tra Regioni e Province;

- sulla opportunità di potenziare i CPI con ulteriori assunzioni, come annunciato dal Ministro nell'ultimo incontro del 30 giugno 2016, la disposizione deve essere subordinata alla determinazione ferma e imprescindibile della riconferma dei contratti temporanei già in essere;

- una volta verificato l'esito del Referendum Costituzionale, il personale dei CPI deve essere collocato definitivamente, resolvendo nel frattempo le proposte normative che risolvano i conflitti di attribuzione.

Con l'articolo 6 si apportano modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;

si ritiene di dover riproporre la medesima posizione già assunta in occasione della discussione del decreto legislativo 151/15, ovvero inserire, dopo l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68, un nuovo articolo che si rende indispensabile in quanto la formulazione del comma 3 può dar luogo ad equivoci e a valutazioni arbitrarie, così formulato:

«I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, certificata dalle competenti autorità»;

si prevede altresì, all'articolo 6, la modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza, conseguente all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, le cui sedi territoriali subentreranno nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del Lavoro; in particolare, si dispone che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell'Ispettorato, qualora non si raggiunga l'accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell'Ispettorato. In ogni caso, i provvedimenti autorizzatori adottati dall'Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico;

quanto disposto dalla presente modifica non è accettabile, si va ben oltre quanto previsto dalla normativa vigente, che prevede che i controlli del lavoratore mediante impianti audiovisivi possano essere assunti o attraverso appositi accordi sindacali o per disposizione di un Magistrato. Prevedere ora che in assenza di accordo sindacale sia l'Ispettorato nazionale del Lavoro, sede centrale o locale, ad autorizzare l'installazione di apparecchi per il controllo a distanza appare grave e lesivo dei diritti dei lavoratori e della *privacy*, tenuto conto altresì che tale disposizione è generica e non prevede neanche le modalità di acquisizione e tenuta delle immagini audiovisive che verrebbero acquisite e detenute dalle imprese;

su tale disposizione si ribadisce che:

– è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature, compreso gli strumenti utilizzati dal lavoratore per la sua prestazione, per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

– le modalità di utilizzo e gestione dei dati deducibili dagli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa attinenti alla stessa prestazione devono anch'essi essere legittimati da accordi sindacali, nel rispetto della *privacy* e con il divieto di utilizzo ai fini di provvedimenti disciplinari. Inoltre, le disposizioni di cui al comma 2, articolo 6 del presente schema di decreto legislativo, non si applicano agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità di utilizzo degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla *privacy*;

per ciò che attiene la possibilità di mancato accordo sindacale per aziende con comunità produttive dislocate in più sedi non appare condivisibile che si preveda la possibilità di autorizzazione unilaterale da parte di un Ispettorato o della sede centrale della richiesta aziendale di installazione di strumenti di controllo a distanza, impedendo oltretutto qualsiasi opportunità di ricorso;

ed inoltre

con riferimento al rapporto tra somministrazione e appalto si sta diffondendo una pratica illecita: si riscontra come sempre più spesso il margine di differenza tra somministrazione e appalto, ben definito a livello legislativo, venga aggirato dalle Agenzie per il Lavoro;

il rapporto di lavoro per il tramite Agenzia, costituito da tre soggetti (Agenzia per il Lavoro (APL), Azienda Utilizzatrice e Lavoratore), garante della parità salariale e normativa tra lavoratore somministrato e dipendente dell'azienda utilizzatrice, sta sempre più venendo meno: ad oggi la gran parte delle Agenzie per il Lavoro, hanno costituito una o più S.R.L. (o là dove non sia possibile utilizzano S.R.L. esterne con cui fanno accordi) con le quali partecipano a regolari gare di appalto in diverse realtà, dal pubblico al privato, risultando molto concorrenziali rispetto al mercato, al punto che sempre più riescono a vincere sui diretti *competitor* nel settore degli appalti. Una volta vinta la gara, la società S.R.L. impiega per il tramite della APL che ha costituito la S.R.L., lavoratori in somministrazione che manda in missione presso l'utilizzatore/appaltante;

questo intreccio, costituito da S.R.L., che vince l'appalto, APL che somministra il lavoratore alla S.R.L., lavoratore che, assunto in somministrazione dall'APL, vede applicato spesso il CCNL delle multi servizi (oppure altro CCNL non coincidente con quello dell'utilizzatore/appaltante e normalmente con trattamenti *in peius*), e azienda utilizzatrice/appaltante che prende il somministrato dalla S.R.L. e su cui di fatto ha potere direttivo ed organizzativo, è estremamente sfavorevole per i lavoratori;

tale prassi produce:

il superamento della parità di trattamento introdotto in Italia nel 1997 con la legge 196/97 e che ha permesso in 20 anni di costruire un sistema virtuoso che vede un lavoratore assunto per il tramite delle Agenzie per il Lavoro tutelato, se pur flessibile;

il mancato rispetto delle percentuali dell'utilizzo di forme di lavoro diverso dal tempo indeterminato previste *in primis* dalla legge, ma anche dai CCNL;

una nuova forma di precarietà nascosta che permette alle aziende utilizzatrici/appaltanti di risparmiare sul costo del lavoro e una deresponsabilizzazione delle S.R.L. sull'assunzione di somministrati e non di dipendenti diretti;

un gioco al ribasso sui lavoratori in somministrazione, a cui non si applica più il CCNL delle aziende utilizzatrici, bensì un CCNL meno favorevole cioè il CCNL che le S.R.L. applicano ai propri dipendenti diretti

a prescindere da quale sia l'azienda presso la quale il somministrato di fatto svolge la propria prestazione lavorativa;

secondo le organizzazioni sindacali oltre il 10 per cento della forza lavoro di una APL risulta assunta con questo meccanismo;

si richiede di vietare l'utilizzo di lavoratori assunti per il tramite APL in caso di appalti e di rafforzare, a livello legislativo, la distinzione tra contratto di appalto e contratto di somministrazione, già presente nell'articolo 29 del decreto legislativo 276/03 nella riformulazione avvenuta con la legge 92/12, sancendo, anche sulla base del comma 3-*bis* della novella del 2012, l'impossibilità di ricorrere alla somministrazione se si è in presenza di un contratto di appalto, con le sanzioni relative, già previste per fattispecie analoghe all'art.38, comma 2 del decreto legislativo 81/13.

Considerato che lo schema di decreto in oggetto peggiora le condizioni del mondo del lavoro

esprime parere contrario

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
NUNZIA CATALFO, PUGLIA E SARA PAGLINI  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 311**

La Commissione 11<sup>a</sup> del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (AG 311);

considerato che:

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 1:

occorre ribadire che, come già evidenziato sia in occasione del dibattito parlamentare sulla legge delega e sul decreto legislativo n. 81 del 2015, in linea generale, il mantenimento del lavoro accessorio, un istituto normativo ma non contrattuale che di fatto legalizza la possibilità di lavorare, in tutti i settori, senza un contratto ed una contrattazione collettiva che garantisca ai lavoratori le necessarie tutele e diritti, e addirittura il suo ampliamento, attraverso l'innalzamento a 7000 euro netti annui della somma dei compensi, risulta in palese contraddizione con la pretesa finalità delle recenti riforme del lavoro, in generale, di incentivare il lavoro stabile. Peraltro, tale istituto si configura come controproducente non solo per il lavoratore, in quanto esso risulta privo di diritti e tutele sia nel breve termine (al momento della prestazione) sia nel lungo periodo (ai fini pensionistici), ma per l'intero sistema-Paese a causa di un mancato gettito fiscale;

nel corso degli anni si è assistito ad un graduale aumento del *plafond* annuale dei *voucher* lavoro, che da ultimo il decreto legislativo n. 81 del 2015 ha fissato a 7000 euro come importo massimo netto che un lavoratore può percepire. Questa operazione, che non ha tenuto conto delle specificità dei vari settori, ha di fatto snaturato il concetto di occasionalità previsto all'origine della norma. Si tratta, spesso, (specie in settori come il lavoro domestico) di rapporti di lavoro continuativi che attraverso i *voucher* trovano una fittizia legittimazione ad essere trattati come occasionali;

per un lavoratore tutto ciò significa rinunciare ai diritti acquisti come tredicesima, ferie, malattie, liquidazione e alle tutele previdenziali (tra cui maternità e disoccupazione). L'innalzamento della soglia introdotta con il decreto legislativo 81 del 2015 e dunque la mancanza, di fatto, di un limite, allarga ad oltre il 60 per cento dei rapporti l'applicazione potenziale delle norme sul lavoro accessorio, anche se si tratta di lavoro non occasionale e stabile e se l'utilizzo maggiormente permissivo ha fatto emergere un certo numero di rapporti di lavoro prima non regolari ciò

ha anche comportato assai spesso il degrado a lavoro accessorio di lavori già contrattualizzati;

secondo il Report del Ministero del Lavoro sull'utilizzo dei voucher del 22 marzo 2016, con l'ulteriore innalzamento del plafond dei compensi, l'incremento di voucher venduti nel 2015 per il solo settore domestico è stato del 165,9 per cento;

in merito, appare quindi quantomeno opportuna l'introduzione di una normativa assai più stringente rispetto alle semplici correzioni (peraltro di dubbia efficacia) poste in essere dallo schema di decreto in esame, restringendo la possibilità di utilizzo dei *voucher* lavoro riportando il lavoro accessorio alla sua vera essenza prevedendo:

1) il ritorno ad un numero chiuso di prestazioni per la quale è possibile l'utilizzo dei voucher: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane inferme o disabili, insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi ovvero di interventi di solidarietà;

2) un tetto massimo 5000 euro nel corso dell'anno e 2000 per singolo committente;

3) deducibilità per le famiglie datrici di lavoro domestico del costo del voucher dalla propria dichiarazione dei redditi;

4) il collegamento al fascicolo elettronico del cittadino, la registrazione nel sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, possibile utilizzo della tessera sanitaria attraverso il codice fiscale per la registrazione;

5) l'obbligo di comunicazione preventiva tramite sms (solo se collegato ad apposito *database* che raccolga e ne ordini i dati) o comunicazione telematica prima dell'inizio della prestazione all'INPS attraverso la banca dati PEA per la registrazione dei *voucher* inserendo tra i dati comunicati anche l'orario della prestazione lavorativa;

per quanto concerne, in particolare il problema della tracciabilità dei *voucher* lavoro la disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame si palesa, come rilevato da più parti, per una clamorosa incoerenza di fondo;

la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che il decreto di riforma vorrebbe sostituire, ha introdotto nell'ordinamento uno specifico obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro, per i soli committenti imprenditori o professionisti, che deve riguardare i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione, per le attività di lavoro accessorio relative ad un arco temporale non superiore a 30 giorni, da effettuarsi con modalità telematiche, anche attraverso sms o posta elettronica. Tale nuova comunicazione obbligatoria si presenta destinata a sostituire la



comunicazione preventiva telematica semplificata disciplinata dalla Circolare INPS n. 177/2013 (in base agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 12 marzo 2008, attuativo dell'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003), rivolta tuttavia alla generalità dei committenti, mentre la nuova comunicazione interessa, come detto, esclusivamente i committenti imprenditori o professionisti. Fatto sta, però, che ad oltre un anno di distanza dall'entrata in vigore della norma la stessa non è mai stata resa operativa, per cui – come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota n. 3337/2015 – la comunicazione telematica preventiva è ancora oggi effettuata secondo le procedure di cui alla Circolare Inps n. 177/2013;

l'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame modifica, dunque, il terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, anzitutto, per sostituire la Direzione territoriale del lavoro, con la sede territoriale competente dall'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal decreto legislativo n. 149 del 2015, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 2016, quale autorità destinataria della comunicazione preventiva. In secondo luogo l'intervento correttivo interviene rispetto al termine massimo di effettuazione della comunicazione preventiva, che esige l'adempimento almeno un'ora prima dell'effettivo inizio della prestazione di lavoro accessorio. Il terzo profilo di modifica sostanziale dell'obbligo di comunicazione preventiva già introdotto dal decreto legislativo n. 81 del 2015 nel testo vigente, seppure non attuato, riguarda il venire meno della delimitazione della comunicazione ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi alla comunicazione stessa. Il decreto correttivo, quindi, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti legittima una comunicazione unica per interi mesi di lavoro accessorio, giacché la norma pone un limite temporale soltanto al lavoro accessorio reso in agricoltura dove si sancisce che la comunicazione deve riguardare al massimo un arco temporale di sette giorni. Il quarto aspetto correttivo attiene ai contenuti della comunicazione, se la norma vigente, infatti, richiede l'esplicita indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del lavoratore (oltre a luogo della prestazione e durata della stessa per un massimo di trenta giorni), la disposizione del decreto correttivo richiede alternativamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, in ottica chiaramente semplificatoria per l'utilizzo del lavoro accessorio. Infine la disposizione in esame abbandona le strumentazioni telematiche, oggi espressamente previste dalla disposizione in vigore, passando da una comunicazione da effettuarsi attraverso modalità telematiche, comprendenti anche sms o posta elettronica, a una comunicazione effettuata esclusivamente attraverso sms o posta elettronica; né pare adeguatamente robusta la previsione che rimanda ad «ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie», a fronte di una esplicita abrogazione del vigente richiamo alle «modalità telematiche»;

da tutto quanto illustrato, il quadro regolatorio risultante non appare certo perseguire la finalità annunciata di «garantire la piena tracciabilità

dei *voucher*», la quale, al contrario, potrebbe essere seriamente perseguita prevedendo:

1. l'obbligo di inserire l'arco temporale di utilizzo del voucher all'atto della registrazione e fino a 60 minuti prima dell'utilizzo direttamente sul sito ufficiale dell'INPS, sul sistema PEA, mediante la predisposizione di un'apposita finestra dove il datore di lavoro possa inserire l'orario di lavoro insieme a tutti gli altri dati già previsti dalle disposizioni vigenti;

2. la possibilità di registrare il lavoratore sulla banca dati attraverso il codice fiscale;

3. la possibilità di acquistare i *voucher on line* direttamente dal sito dell'INPS;

4. l'interoperabilità dei dati e l'accesso alla banca dati dell'INPS al fine di consentire all'Ispettorato del lavoro effettuare facilmente i controlli incrociando tutte le informazioni disponibili;

d'altra parte, nel sostituire l'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, l'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, recupera la previsione contenuta nell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015 a garanzia di effettività dell'analoga comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro intermittente, sancendo che per ciascun lavoratore accessorio per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva venga applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, rispetto alla quale viene espressamente esclusa la possibilità di applicare la procedura di diffida precettiva di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 (per cui nessuna differenza potrà essere operata, sul piano sanzionatorio, fra chi omette del tutto la comunicazione e chi la effettua tardivamente anche in assenza di qualsiasi controllo ispettivo ovvero di qualsiasi impulso esterno a regolarizzare la condotta materialmente sanabile, in palese contrasto con la legge n. 183 del 2014 che incentivava il ricorso agli istituti premiali e di immediata regolarizzazione come la diffida appunto);

ne deriva, dunque, che il committente, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, sarà ammesso esclusivamente al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, nella misura pari a 800 euro per ciascuna comunicazione omessa e per ciascun lavoratore al quale la stessa faccia riferimento;

peraltro, non soltanto la mera omissione della comunicazione risulta sanzionabile, ma anche l'aver effettuato la comunicazione con modalità e strumenti difforni da quelli previsti dalla legge, ovvero per averla effettuata priva dei contenuti essenziali richiesti dalla norma;

tuttavia, il nuovo contenuto dell'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come delineato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame, traccia un sistema sanzionatorio fragile e decisamente incoerente rispetto alle finalità della norma: se, infatti, come dichiarato dal Governo, il decreto correttivo è volto a contrastare ipotesi di ricorso abusivo, irregolare e fraudolento a prestazioni di lavoro

accessorio, la previsione di una esplicita sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi relativi alla comunicazione preventiva per l'utilizzo dei *voucher*, riduce fortemente, e quasi azzerava, la possibilità di applicare la maxisanzione contro il lavoro sommerso nei casi di omessa comunicazione come, invece, accade con il testo vigente del decreto legislativo n. 81 del 2015. La Circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro, infatti, richiama la centralità della comunicazione preventiva ai fini della regolarità della prestazione e per non incorrere nella maxisanzione che va applicata dagli Ispettori del lavoro quando manca la comunicazione preventiva, perché si tratta di una ipotesi di non sussistenza del «titolo» che legittima l'utilizzo del lavoro accessorio, pertanto la prestazione resa deve considerarsi «in nero», in quanto si ha una «prestazione di fatto, non censita preventivamente» dalle strutture pubbliche chiamate dalla legge a vigilare sulla corretta attuazione dell'istituto. Con il nuovo testo, invece, nessuna maxisanzione potrà essere applicata con riferimento all'omesso adempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva, se non nell'ipotesi in cui il committente imprenditore o professionista non abbia provveduto ad acquistare preventivamente («per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio»), «esclusivamente attraverso modalità telematiche», i buoni orari, numerati progressivamente e datati, a norma dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Né può sostenersi che la nuova sanzione amministrativa interesserà soltanto le comunicazioni preventive effettuate senza i contenuti richiesti dalla norma o con contenuti in tutto o in parte incompleti o non corretti, mentre per l'omessa comunicazione rimarrebbe applicabile la maxisanzione contro il sommerso, perché il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo fa espresso riferimento alla violazione degli obblighi di comunicazione e non limitatamente ai contenuti in tutto o in parte omessi nella comunicazione preventivamente effettuata;

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 2:

si rileva come il ricorso a contratti di solidarietà espansivi sia stato finora assolutamente marginale, preferendo le aziende e i lavoratori il ricorso piuttosto a contratti di solidarietà difensivi, e dunque la prevista modifica al decreto legislativo n. 148 del 2015 rischia di rivelarsi inutile anche alla luce di quanto disposto all'articolo 1, comma 284, della legge n. 208 del 2015 che per i dipendenti che entro il 31 dicembre 2018 matureranno il diritto alla pensione la possibilità di avvalersi di una riduzione dell'orario di lavoro a condizioni agevolate;

appare al contrario necessaria la definizione di una normativa organica, sull'esempio di quanto previsto in altri paesi europei, che preveda un *part-time* agevolato in cui il neoassunto venga affiancato ad un lavoratore *senior* in un percorso di formazione mirato all'inserimento aziendale;

al contrario, si rileva come ancora una volta non venga affrontato il problema dei lavoratori stagionali. In particolare, appare opportuno prevedere:

1. una diversa modalità di calcolo dei periodi NASpI per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, atta quantomeno a soddisfare coloro che hanno un reddito annuale inferiore a 35.000 euro, che consenta un sostegno al reddito in misura pari a quello percepito dai lavoratori stagionali secondo la normativa precedente all'introduzione della NASpI;

2. l'estensione dell'applicazione della disciplina transitoria della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali anche ai lavoratori di operatori economici attivi in tali settori che tuttavia non rientrano nei codici di attività ATECO indicati dalla circolare INPS n. 194 del 27 novembre 2015, quali in particolare i lavoratori impiegati in parchi di divertimento, attività funiviarie, o quelli impiegati nel turismo e nel settore termale da cooperative;

3. l'utilizzazione per il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali delle risorse NASpI residue non utilizzate riferite agli anni passati;

4. sottoporre l'erogazione dei benefici a specifiche condizionalità quali la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, predisposti d'intesa con le regioni e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori interessati, e la possibilità che i lavoratori, nei periodi di inattività, siano impiegati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali;

si auspica altresì, anche al fine di ridurre il ricorso a forme di sostegno al reddito, la previsione, in accordo con le Regioni, di specifiche misure finalizzate all'ampliamento delle stagionalità attraverso forme d'incentivazione amministrative, fiscali e previdenziali che stimolino a prorogare il rapporto di lavoro con il personale che ha prestato la propria prestazione in modo ricorrente;

in merito alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5:

se da un lato devono essere valutate positivamente le novelle di cui alla lettera *g*) del comma 1 dello schema di decreto in esame (che danno finalmente piena attuazione agli ordini del giorno G/1428-B/20/11 (testo 2), G/1428-B/21/11 (testo 2) e G/1428-B/22/11 (testo 2) approvati in sede di discussione della legge n. 183 del 2014) le restanti disposizioni appaiono tutt'altro che condivisibili;

in sede di esame del decreto legislativo n. 150 del 2015 erano state evidenziate serie criticità che rischiavano di vanificare aspetti pur positivi della nuova normativa (rintracciabili nelle disposizioni di cui agli articoli 13-16), tra le quali:

*a*) nell'ottica di un potenziamento degli strumenti di studio e gestione del mercato del lavoro, già carenti, in relazione alle principali realtà europee, la previsione di cui all'articolo 4, lettera *b*) del depotenziamento dell'ISFOL. L'istituto non vedrà infatti sostituiti i lavoratori transitati nel-

l'ANPAL. Si sottolineava come l'istituto quindi si sarebbe trovato a dover perseguire i propri compiti istituzionali, quali il monitoraggio, la ricerca e la valutazione delle politiche afferenti il mercato del lavoro in modo integrato, *de facto* privo di strumenti e risorse materiali: una scatola vuota in cui far transitare i lavoratori prossimi al pensionamento. Con il rischio concreto di disattendere gli Obiettivi di Europa 2020, indebolendo l'unico ente capace di abbinare un *mix* di competenze tali da garantire l'applicazione del programma europeo;

b) la disposizione di cui al comma 14 dell'articolo 4 con la quale si continuano ad affidare ad Italia Lavoro, in fase di commissariamento, i compiti di assistenza tecnica, mediante convenzione con ANPAL, sui progetti di rafforzamento delle politiche attive mentre viene data solo la facoltà all'ANPAL di avocare a se i programmi di Italia lavoro. Si sottolineava come sarebbe stato più corretto obbligare l'Agenzia a farsi carico dei programmi di Italia Lavoro, vista la previsione di soppressione dell'ente, avendo cura di specificare l'obbligatorietà di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei singoli programmi con la previsione di chiusura per i programmi rivelatisi inefficaci;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016, che costituisce la declinazione operativa del decreto legislativo n. 150 del 2015, ha reso concreti i timori già manifestati in occasione della discussione in sede consultiva di tale decreto legislativo: definendo in numero di 100 le unità di personale dell'ISFOL interessate dalla mobilità (pari a ben il 30 per cento della pianta organica), si è determinato di fatto il definitivo svilimento dell'Istituto;

in continuità con tale disegno appaiono le disposizioni del presente schema di decreto con le quali si opera una modifica (solo apparentemente) formale, con il cambio di denominazione dell'istituto ed una assai più sostanziale, con l'ulteriore ampliamento delle funzioni attribuite all'ANPAL;

se tutto ciò appare coerente con l'opera di depauperamento dell'ISFOL di risorse umane e risorse finanziarie già sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016, l'ennesimo escamotage da parte dell'Esecutivo per evitare di assumersi la responsabilità politica di una dichiarata soppressione dell'Istituto, risulta tuttavia in netta contraddizione con la volontà, più volte espressa dal Governo, di assicurare una valutazione indipendente delle politiche del lavoro, contenute nel cosiddetto *Jobs Act*, e di quelle in tema di inclusione sociale;

come peraltro più volte rilevato, l'indebolimento dell'Istituto quanto a risorse umane non potrà essere sanato dal personale precario (250 unità circa), poiché ancor oggi il destino professionale di tale personale è legato alle stagioni programatorie del FSE, e non certo a funzioni e compiti di ordine istituzionale;

appare necessario ribadire che, in merito ai criteri di mobilità forzata del personale dell'*ex* ISFOL verso l'ANPAL, il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016 non ha offerto nean-

che una parvenza di criteri funzionalmente oggettivi, ma, al contrario, ha palesato la volontà di procedere in modo assolutamente discrezionale nell'individuazione delle persone interessate dal trasferimento. È sufficiente procedere ad un mero confronto tra i criteri previsti per il personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quelli relativi al personale dell'ISFOL. L'asimmetria è evidente e ingiustificata: nel caso del Ministero si è seguita infatti la logica della cessazione dei rami d'azienda, che prevede il trasferimento di funzioni, compiti e personale all'ANPAL (maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni e delle attività trasferite), logica invece del tutto disattesa nel caso dell'ISFOL;

infine, appare innegabile come il futuro dell'ANPAL (e, di riflesso, il futuro professionale del personale dell'ISFOL che in essa dovrebbe essere trasferito) sia legato alla riforma del Titolo V della Costituzione la quale, tra l'altro, dovrebbe ridefinire le competenze dello Stato e delle Regioni sulle materie che attengono al mercato del lavoro: in caso di mancata approvazione della riforma infatti le competenze effettive dell'Agenzia verrebbero di molto ridimensionate trasformandola in un ente sostanzialmente inutile;

fermo restando (anche al fine di evitare un prevedibile contenzioso giuridico-legale) la preferenza per una modifica del decreto legislativo n. 150 del 2015 volta a stabilire che in generale il trasferimento del personale dell'ISFOL all'ANPAL sia effettuato come mobilità volontaria e condivisa dal lavoratore, sarebbe auspicabile che, in luogo della mobilità coatta configurata dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016, fosse previsto almeno il ricorso ad un strumento che regoli il passaggio all'ANPAL del personale ISFOL in maniera provvisoria (ad esempio, attraverso lo strumento della convenzione), almeno fino al completamento del processo di istituzione dell'Agenzia, consentendo, quindi, la possibilità di ricollocazione nell'amministrazione di provenienza qualora la riforma costituzionale non venisse approvata;

in merito alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6:

l'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 costituisce (come rilevato dal Garante della *privacy*) «la prima norma sulla riservatezza del nostro ordinamento». Essa sancisce l'intangibilità della sfera individuale del lavoratore rispetto a controlli datoriali altrimenti pervasivi. Nella sua applicazione ormai più che quarantennale, la norma si è dimostrata un fondamentale presidio di libertà del lavoratore rispetto al rischio di una sua totale espropriazione, magari anche con il consenso (inevitabilmente coartato) dell'interessato, in posizione troppo debole per opporvisi. Ma l'equilibrio complessivo di questa disciplina è stato reso possibile anche da un'interpretazione evolutiva, che ha adattato norme pensate per l'organizzazione fordista del lavoro alla realtà dell'internet delle cose, della sorveglianza di massa, del corpo elettronico;

quest'esigenza di «sincronizzazione» della norma rispetto alla realtà odierna avrebbe dovuto informare, secondo quanto più volte affer-

mato da esponenti del Governo e della maggioranza, anche la disposizione di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *f*), della legge n. 183 del 2014, che demanda al Governo «la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore». L'inciso «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro» (aggiunto in seconda lettura, al fine di restringere la delega alla revisione della disciplina «dei controlli a distanza») indurrebbe a ritenere che l'oggetto della delega avrebbe dovuto essere limitato alla (revisione della) disciplina dei controlli sui soli impianti e strumenti di lavoro, aventi ad oggetto essenzialmente la tutela del patrimonio aziendale, di esigenze organizzative e produttive e della sicurezza del lavoro;

il decreto legislativo n. 151 del 2015 è intervenuto su un ambito più ampio e la disposizione di cui allo schema di decreto in esame non contribuisce a sanare in modo significativo le maggiori criticità;

le innovazioni principali apportate all'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 sono infatti:

*a*) abolizione del generale divieto (penalmente sanzionato) di utilizzo «di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori», sebbene ovviamente le condizioni di legittimità dei controlli siano poi delimitate nei commi successivi;

*b*) mutamento della procedura concertativa: tra le semplificazioni previste per la procedura concertativo-autorizzativa, si segnala l'esclusione dell'indicazione delle modalità di realizzazione dei controlli a distanza dal contenuto dell'autorizzazione amministrativa. Si sopprime inoltre la previsione della possibilità d'impugnazione della decisione autorizzativa, da parte delle RSA, dei sindacati o dello stesso datore. Si dovrebbe tuttavia ritenere applicabile anche a questo atto autorizzativo la disciplina generale delle impugnazioni degli atti amministrativi. La violazione delle regole sulla procedura concertativa radica responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto;

*c*) i dati raccolti mediante i controlli suddetti (a distanza o «sugli strumenti di lavoro») possono essere utilizzati «a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro», purché sia data al lavoratore «adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto» dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La possibilità del controllo dell'adempimento della prestazione, mediante gli strumenti «di lavoro», diventa in tal modo un «effetto naturale del contratto», in senso civilistico, in quanto finisce con il discendere naturalmente dalla costituzione del rapporto di lavoro. È un'innovazione assai significativa ed assai grave, soprattutto rispetto all'indirizzo giurisprudenziale che, ad esempio, ha finora escluso l'utilizzabilità dei dati ottenuti con controlli difensivi, per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore (ad esempio sentenza della Cassazione 16622/2012). Tale modifica costituisce un

eccesso di delega dato che essa non comprende anche la fase (successiva al controllo) dell'utilizzazione delle informazioni così ottenute, nell'esercizio di poteri datoriali (direttivo, disciplinare) diversi dal potere di controllo. E ancor più grave essa appare se letta in combinato con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2015, articolo che ha stabilito che nel valutare la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa il giudice deve valutare esclusivamente la sussistenza o meno del fatto materiale contestato al lavoratore, «rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento» stesso, cioè (come peraltro già a suo tempo rilevato in sede di dibattito parlamentare), sancendo di fatto l'impossibilità per il giudice del lavoro di operare una valutazione secondo equità, in ordine alla sproporzione del licenziamento rispetto ad altre sanzioni conservative quali il richiamo, la multa o la sospensione;

in generale si è in presenza di un'estensione indebita delle possibilità di utilizzo dei dati ottenuti e che contrasta, tralaltro, con i principi di cui alla legislazione vigente in materia di *privacy* e con le indicazioni della competente Autorità di garanzia;

la stessa Autorità per la *privacy* ha più volte criticato il decreto legislativo n. 151 del 2015 sottolineando come «i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito con il trattamento, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, non solo escludono l'ammissibilità di controlli massivi, ma impongono comunque una gradualità nell'ampiezza e tipologia del monitoraggio, che renda assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori» e ha ricordato come, con vari provvedimenti, essa abbia chiarito «che non sono consentite, al datore di lavoro, la lettura e registrazione sistematica delle *e-mail* e delle pagine *web* visualizzate dal lavoratore, la lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiere e dispositivi analoghi, nonché l'analisi occulta di *computer* portatili affidati in uso» sottolineando come nel testo attuale non siano previste sanzioni adeguate alle eventuali violazioni in danno del lavoratore;

esprime, parere contrario.



## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 207**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**369<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della ASL Toscana Sud-Est, il dottor Enrico Desideri, direttore generale, e la dottoressa Simona Dei, direttore sanitario.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: seguito dell'audizione di rappresentanti della ASL Toscana Sud-Est**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il dottor DESIDERI replica alle osservazioni formulate nel corso della precedente audizione dalle senatrici Dirindin e Mattesini, ricordando come con il piano sanitario regionale 2008-2010 la regione Toscana ha introdotto il *Chronic Care Model* (CCM) in Toscana e ad Arezzo. Sugli esiti di tale modello ricorda gli studi effettuati con il Politecnico di Milano e con l'agenzia regionale sanità. Evidenzia una diminuzione dei ricoveri, una diminuzione dei costi e un aumento dell'aspettativa di vita per circa il 60 per cento della popolazione maggiore di 16 anni seguita con il modello CCM. Ricorda che il progetto, che partirà dal 1° gennaio 2017, intende estendere il modello pro-attivo per tutte le patologie e percorsi diagnostici terapeutici aziendali ad alto rischio di complicanze e ricovero. Il nuovo modello valorizza il ruolo dei medici di medicina generale, come garanti dei loro pazienti e baluardi di prossimità, nonché il ruolo della medicina specialistica ospedaliera. Fa presente come, nelle occasioni di confronto verificatesi, non abbia riscontrato resistenze né nei medici di famiglia né negli specialisti, e come i cittadini esprimano soddisfazione nei questionari di gradimento. Riguardo alle osservazioni formulate dai senatori Romano e Annalisa Silvestro, fa presente che le Aree Funzionali Territoriali (AFT) sono previste dalla legge n. 189 del 2012, ma solo poche regioni hanno provveduto alla loro costituzione. Ricorda come le AFT e le Unità Complesse delle Cure Primarie (UCCP), la cui realizzazione non richiede fondi aggiuntivi, costituiscano una priorità sotto l'aspetto organizzativo in quanto capaci di determinare economie notevoli. Sottolinea l'importanza nella pratica quotidiana del ruolo dell'operatore socio sanitario, nonché la criticità del mancato sviluppo dell'Assistenza domiciliare integrata (ADI), come delle cure intermedie, causa oltretutto di un incremento dei costi. Con riferimento all'assistenza domiciliare integrata ricorda preliminarmente il ruolo delle tecnologie informatiche e della telemedicina, auspicando un ampio contributo dei soggetti privati, purché adeguatamente regolato, valutato e controllato dalla *governance* pubblica. Infine sul tema della promozione della salute ritiene che il *target* vero consista nel ritardare o evitare lo sviluppo di malattie croniche a tutte le età e per tutte le sotto popolazioni.

La dottoressa DEI interviene in particolare sul tema della promozione della salute ricordando come si tratti di un ambito da non riservare esclu-

sivamente alla prevenzione. Sottolinea l'importanza del coinvolgimento di soggetti esterni quali le istituzioni, le scuole e le associazioni. Fa presente inoltre come nell'ambito del progetto sia stato previsto un *focus* dedicato, tra l'altro, alle tematiche delle violenze di genere, della salute in carcere e dei cittadini extracomunitari.

La senatrice SILVESTRO (PD) ricorda come la realtà dei diversi territori sia variegata e come pertanto certe esperienze siano difficili da replicare in altri contesti. Pone in particolare il problema di come sia possibile dare concreta attuazione al recente piano nazionale delle cronicità. Fa presente inoltre la difficoltà di realizzare determinate attività progettuali in un quadro in cui risultano mancare circa 50 mila infermieri.

La senatrice GRANAIOLA (PD) sottolinea l'importanza delle modalità con cui si realizza il legame tra le strutture sanitarie e il territorio. Richiede cosa sia previsto nell'ambito del progetto sul tema della formazione dei familiari dei pazienti e delle associazioni di volontariato.

La PRESIDENTE fa presente che il modello analizzato andrebbe messo a confronto con altri esempi di buone pratiche in modo tale da poter meglio focalizzare le problematiche di fondo. Fa presente che, accanto ad un evidente problema legato ai numeri del personale coinvolto, esistono anche criticità legate alla necessità di un collegamento tra le regioni e, più in generale, una differenza Nord-Sud che rischia di mettere in dubbio lo stesso principio universalistico su cui si basa il sistema sanitario nazionale.

Interviene in replica il dottor DESIDERI facendo presente che sul piano nazionale delle cronicità il modello organizzativo presentato in audizione è in linea con quello previsto. Ritiene che la *governance* pubblica debba assumere una posizione centrale avvalendosi di tutte le forze in campo, incluse quelle del terzo settore. Fa presente che se alcune regioni non hanno ancora avviato le aggregazioni funzionali territoriali, ciò va fatto al più presto essendo previsto da norme di legge. Grazie al ricorso agli *standard* delle cure intermedie è stato possibile raggiungere come risultato una riduzione delle giornate di degenza ospedaliera. Riguardo al personale infermieristico, ritiene il loro ruolo centrale evidenziando tuttavia come il loro sottodimensionamento si faccia sentire ormai in molte aziende sanitarie locali. Ricorda poi che il progetto illustrato è comunque significativamente attento alle problematiche degli anziani e come sia prevista una specifica attività formativa in particolar modo per i medici. Conclude ricordando come diverse altre realtà si stiano muovendo in maniera analoga, in una logica di approccio integrato al progetto.

La dottoressa DEI concorda sul fatto che gli infermieri a disposizione per lo svolgimento delle attività siano effettivamente in numero ridotto; è anche vero, tuttavia, che si trovano talvolta a svolgere attività che potrebbero più proficuamente essere svolte da altre figure. Al riguardo fa pre-

sente come si sia lavorato al fine di creare una maggiore integrazione tra la figura del medico e quella dell'infermiere. Riguardo ai medici specialisti ritiene fondamentale che questi siano messi in maggiore relazione fra di loro nonché con le strutture ospedaliere. Ricorda infine come i dati degli assistiti a disposizione dei medici di base siano stati messi in rete con i medici specialisti, nonché il coinvolgimento fattivo delle associazioni dei familiari dei pazienti nell'ambito del progetto.

La PRESIDENTE, nel ringraziare gli auditi per le informazioni fornite, dichiara conclusa l'audizione e avverte che la documentazione consegnata sarà resa disponibile, ove nulla osti, sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(998-B) TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.

La PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in esame si è in attesa del parere da parte della 1<sup>a</sup> Commissione. Fa presente inoltre che, avendo già acquisito il necessario consenso da parte di tutti i Gruppi ai fini del trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla sede deliberante, il Governo non ha ancora fatto conoscere il proprio orientamento al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

**(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario**

**(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

La PRESIDENTE fa presente che, ai fini del prosieguo dell'esame, si è in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti al disegno di legge in oggetto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*(2016) Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri

*(647) GIRO ed altri. – Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide*

*(671) Donatella MATTESINI ed altri. – Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.

La PRESIDENTE informa la Commissione che la Camera dei deputati, nell'ambito del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, ha approvato l'articolo 21-ter che, analogamente al disegno di legge in titolo, prevede un ampliamento dell'ambito dei soggetti beneficiari dell'indennizzo in esame.

La relatrice GRANAIOLA (PD), esprime soddisfazione per il risultato raggiunto che dà finalmente una risposta alle persone coinvolte nelle problematiche affrontate dal disegno di legge, pur rammaricandosi per le modalità con cui si è pervenuti a tale risultato, di fatto scavalcando l'attività della Commissione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) ripercorre le vicende che hanno portato all'approvazione da parte della Camera dei deputati della norma in parola. Ritene importante il raggiungimento del risultato ma, al tempo stesso, lamenta un problema di correttezza istituzionale tra i due rami del Parlamento. Ricorda come una vicenda analoga si sia verificata con riferimento all'articolo 15 del disegno di legge sugli sprechi alimentari. Ritene a suo parere necessario informare la Presidenza del Senato su quanto si è verificato affinché non si ripresentino in futuro situazioni simili.

La PRESIDENTE fa presente di aver informato la Presidenza del Senato per le vie brevi su quanto accaduto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) ritiene che sarebbe tuttavia preferibile indirizzare una nota ufficiale alla Presidenza del Senato.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) esprime anzitutto apprezzamento per aver finalmente risolto la problematica affrontata dal provvedimento in esame. Fa presente di aver personalmente espresso le proprie perplessità riguardo alle modalità con cui alla Camera si stava procedendo all'approvazione del citato articolo 21-*ter*. Conclude ricordando come il problema dell'incerta quantificazione dei soggetti interessati dalla norma in esame, che aveva di fatto bloccato l'esame presso questa Commissione, sia stato successivamente superato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 113 del 2016 alla Camera.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) ritiene che non vada assecondato il comportamento posto in essere dalla Camera dei deputati.

La PRESIDENTE ritiene anzitutto importante che la problematica dei beneficiari dell'indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide sia stata risolta. Ciononostante non nega l'esistenza di un problema di carattere istituzionale e di rapporti tra Camera e Senato su cui occorre un approfondimento. Ricorda che finché si opera all'interno di un bicameralismo paritario non è possibile in alcun modo derogarvi. Comunica che chiederà al riguardo spiegazioni al Governo nel corso della prossima seduta e fa presente, inoltre, che segnalerà formalmente quanto accaduto inviando una nota alla Presidenza del Senato. Invita infine tutti i Commissari a segnalare ai rispettivi Presidenti di Gruppo quanto si è verificato, per evitare il ripetersi di comportamenti analoghi.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (*PD*) illustra il disegno di legge in oggetto, approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati in prima lettura, facendo presente che il decreto-legge n. 113 del 2016 reca un complesso di misure per gli enti territoriali ed il territorio.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione, appaiono di particolare interesse gli articoli da 20 a 21-*ter*.

Il comma 1 dell'articolo 20 concerne i criteri, le modalità ed i tempi per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali.

In primo luogo, si prevede che, a decorrere dal 2017, la relativa intesa tra lo Stato e le regioni avvenga entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento (con successivi aggiornamenti, qualora li richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale) e che, in caso di mancato rispetto del termine, con decreto del Mi-

nistro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda, entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, alla determinazione provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed assegnando alle singole regioni sia il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento, sia il 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale; nell'ipotesi suddetta di determinazione provvisoria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni le risorse individuate dalla lettera c) del comma 1.

Le novelle prevedono, inoltre, che, sempre a decorrere dal 2017, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e le regioni entro il 30 settembre (dell'anno di riferimento), la determinazione definitiva sia adottata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sia nell'ipotesi di raggiungimento dell'intesa sia nell'ipotesi di determinazione definitiva da parte dei soli Ministri, il livello di finanziamento per ogni regione non può essere inferiore a quello individuato secondo le suddette modalità provvisorie (ferme restando le norme di chiusura di cui alla lettera e) del comma 1).

Le novelle introducono altresì i termini temporali – fissandoli, rispettivamente, al 15 settembre ed al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento – per l'individuazione delle cinque regioni e per la successiva selezione, tra di esse, delle tre regioni di riferimento (cioè, delle tre regioni i cui valori di costo vengono assunti per la determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni). Si prevede che, qualora l'intesa tra lo Stato e le regioni sull'individuazione delle tre regioni non avvenga entro il suddetto termine del 30 settembre, la terna sia costituita dalle prime tre regioni della cinquina già stabilita (entro il termine del 15 settembre) dai Ministri.

Il successivo comma 2, per l'esercizio finanziario 2016, in relazione alla tardiva definizione del riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per il 2014 e per il 2015 ed al ritardo nella determinazione della compartecipazione all'IVA, autorizza l'erogazione alle regioni della quota di finanziamento per i suddetti due anni (ad esclusione della quota premiale) non ancora trasferita alle regioni a titolo di anticipazioni di tesoreria.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera, prevede che il programma di informatizzazione del Servizio sanitario nazionale sia attuato entro le scadenze programmate dall'Agenda digitale italiana, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche, alle prenotazioni ed ai pagamenti *on line*.

Riguardo al successivo articolo 21, il comma 1 prevede una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. I commi da 2 a 9, i commi da 13 a 15 ed il comma 23

concernono i criteri e le procedure per il ripiano – con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche – del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. I commi da 10 a 12 riguardano la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015. Il comma 16 modifica, a decorrere dal 2016, la norma vigente su una specifica rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. I commi da 17 a 21 riguardano le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica. Il comma 22 prevede l'accesso diretto da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi nonché la pubblicazione di alcuni dati di monitoraggio. Il comma 23-bis, inserito dalla Camera, reca una norma transitoria sulla negoziazione del prezzo dei farmaci.

La Relatrice ricorda che, ai fini in oggetto, l'assistenza farmaceutica territoriale comprende sia la somministrazione di medicinali sulla base della disciplina convenzionale con le farmacie (al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti) sia la distribuzione diretta (da parte del Servizio sanitario nazionale), incluse la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera.

Il limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è pari (a decorrere dal 2013) all'11,35 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso da quello massimo di rimborso stabilito dall'AIFA.

Il limite di spesa per la spesa farmaceutica ospedaliera è pari (sempre a decorrere dal 2013) al 3,5 per cento della medesima base di calcolo (valida per il computo dell'altro limite). Nel computo di tale spesa non rientrano la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera (le quali, come detto, rientrano nel computo del limite per l'assistenza farmaceutica territoriale) né altre componenti, individuate dall'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (tra le quali la spesa ospedaliera per i farmaci non ammessi al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale).

Per i casi di superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, il ripiano è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, secondo la disciplina di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Per i casi di superamento dell'altro limite, una quota pari al 50 per cento (del valore eccedente a livello nazionale) è a carico delle aziende farmaceutiche (secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 15, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e successive modificazioni) ed il restante 50 per



cento è a carico delle sole regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti.

In particolare, i commi da 2 a 9, i commi da 13 a 15 ed il comma 23 del presente articolo 21 concernono, come accennato, le quote a carico delle aziende farmaceutiche per il superamento di entrambi i limiti nell'anno 2013 e nell'anno 2015 e del solo limite per la spesa farmaceutica ospedaliera per il 2014 (anno in cui non si è verificato un superamento dell'altro limite). Le procedure per la corresponsione di tali quote non sono state ancora espletate dall'AIFA, anche a causa di diverse sentenze di annullamento del TAR del Lazio.

Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in esame e come calcolato provvisoriamente secondo gli elementi informativi di cui al comma 4. Riguardo a questi ultimi, le aziende farmaceutiche e quelle della filiera distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare, ai sensi del comma 5, richieste di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote; nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome (comma 9). Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede alla pubblicazione dei dati definitivi, tenuto conto delle istanze di rettifica (comma 6).

Ai sensi del comma 8, il conguaglio è determinato dall'AIFA entro il 15 settembre 2016 ed è versato dalle aziende farmaceutiche entro il 15 ottobre 2016 (termine che è posto anche per la corresponsione all'azienda dell'importo eccedente, qualora la misura dell'acconto sia risultata superiore a quella delle quote a carico dell'azienda). La determinazione della quota annua definitiva (a carico di ciascuna azienda farmaceutica) è operata, secondo i commi 7 e 8, in proporzione all'entità del superamento del budget attribuito dall'AIFA all'azienda sulla base dei seguenti criteri. Si prende in considerazione il fatturato (dell'azienda) dell'anno precedente quello di riferimento (accertato mediante la procedura suddetta), fatturato che viene aumentato o diminuito applicando la variazione percentuale corrispondente al rapporto tra il valore assoluto della somma dei due limiti di spesa farmaceutica dell'anno di riferimento e la spesa medesima verificatasi nell'anno precedente, e tenendo conto delle risorse incrementalmente rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto di tutte le aziende che avvengono nell'anno di riferimento. L'importo del *budget* annuo aziendale così determinato è ridotto (in proporzione allo stesso importo) in base alle risorse complessivamente attribuite dall'AIFA (ai sensi delle norme richiamate nel quarto periodo del comma 7) per i farmaci innovativi e per i fondi di garanzia.

Inoltre, ai sensi del comma 15, la quota percentuale annua di ripiano a carico di ciascuna azienda è eventualmente incrementata, in relazione alle seguenti fattispecie: per coprire il superamento, per i farmaci innovativi, delle risorse preordinate dall'AIFA in favore dei medesimi (tale incre-

mento è ripartito tra le aziende secondo i criteri di cui al primo e al secondo periodo del comma 15); ai fini di un riparto tra tutte le aziende della quota di superamento del budget assegnato (ai sensi del precedente comma 7) dall'AIFA ad un'azienda e che sia imputabile alla spesa ospedaliera per un farmaco orfano (i criteri di tale riparto sono posti dal terzo periodo del comma 15).

Il quarto periodo del comma 15 pone una norma di chiusura per le nuove aziende farmaceutiche, rappresentate da quelle che abbiano distribuito in commercio per la prima volta (nell'anno oggetto del ripiano) uno o più farmaci.

I commi 13 e 23 pongono, con riferimento ai ripiani in esame, norme contabili, mentre il comma 14 dispone l'applicazione, per il caso di mancata corresponsione, da parte delle aziende farmaceutiche, delle somme dovute a titolo di acconto o di conguaglio ai sensi dei commi in oggetto, della norma sanzionatoria vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano (a carico delle medesime aziende) per il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. In base ad essa, i prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto sono ridotti in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi .

I commi da 10 a 12 del medesimo articolo 21 concernono la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015.

Si ricorda che le quote di ripiano in oggetto sono recuperate tramite una riduzione provvisoria, in misura determinata dall'AIFA ed applicata per 6 mesi, delle quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali (con conseguente incremento dello sconto in favore del Servizio sanitario nazionale).

I commi da 10 a 12 in esame prevedono che, qualora dalle procedure esperite ai sensi dei precedenti commi 2, 4, 5, 6 e 9, emerga una variazione positiva del fatturato per medicinali (ammessi al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale), l'AIFA determini un incremento della riduzione suddetta – riduzione già disposta dall'AIFA nella misura di 0,64 punti percentuali –. L'eventuale incremento è determinato in via provvisoria e successivamente in via definitiva, in relazione alle omologhe modalità (rispettivamente, provvisoria e definitiva) delle procedure summenzionate di calcolo del fatturato.

Il comma 16 modifica, a decorrere dal 2016, la norma vigente sulla rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi , delle quote del ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.

In merito, la norma vigente prevede che la quota di spesa per farmaci innovativi eventualmente eccedente le risorse all'uopo preordinate dall'AIFA in sede di attribuzione dei *budgets* aziendali sia ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende, in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; tuttavia,

qualora il fatturato derivante dalla distribuzione commerciale di un farmaco innovativo sia superiore a 300 milioni di euro, il 20 per cento (della quota di sfioramento in oggetto) è posto a carico dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

La novella di cui al comma 16 eleva la quota percentuale dal 20 al 50 per cento (fermo restando che essa si applica solo qualora il fatturato in oggetto sia superiore a 300 milioni di euro).

I commi da 17 a 21 concernono la determinazione delle quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera.

Riguardo alle aziende farmaceutiche, il valore del budget (per ogni azienda) è determinato, entro i termini di cui ai commi 17 e 18, rispettivamente in via provvisoria ed in via definitiva, in misura pari ai due valori (provvisorio e definitivo) del budget assegnato per il 2015 in base alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 4, 5, 6 e 7.

Entro il 31 ottobre 2016, l'AIFA definisce l'eventuale superamento dei due limiti di spesa farmaceutica con riferimento al periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 e l'importo della quota imputabile a ciascuna azienda, sulla base dell'eventuale superamento del budget summenzionato (comma 19). La quota di ripiano deve essere versata dalle aziende farmaceutiche entro il 15 novembre 2016. La determinazione circa l'eventuale superamento dei due limiti con riferimento all'intero anno 2016 e circa l'importo della quota imputabile (sulla base del suddetto criterio) a ciascuna azienda è operata dall'AIFA entro il 31 marzo 2017 (comma 20). L'eventuale corrispondente quota di conguaglio deve essere versata dalle aziende farmaceutiche entro il 30 aprile 2017.

Entro i medesimi termini temporali del 31 ottobre 2016 e del 31 marzo 2017, l'AIFA definisce altresì – in caso di superamento, rispettivamente per il periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 e per l'intero anno 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale – la misura della riduzione provvisoria delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita dei medicinali (con conseguente incremento dello sconto in favore del Servizio sanitario nazionale) (commi 19 e 20).

Il secondo periodo del comma 19 ed il comma 21 pongono norme contabili per le regioni e le province autonome, in relazione alle procedure in esame per il 2016.

La relatrice osserva che nei commi in esame, relativi al 2016: non si specifica, per il caso di mancato versamento nei termini prescritti della quota provvisoria o di quella definitiva da parte dell'azienda farmaceutica, se si applichi la norma sanzionatoria prevista dalla disciplina vigente per la mancata corresponsione delle quote di ripiano per il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale o quella vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano per il superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera; non si pone una norma di chiusura che espliciti l'eventuale diritto delle singole aziende farmaceutiche, nonché dei grossisti e dei farmacisti, alla parziale o totale restituzione –

qualora, in seno alle procedure di cui al comma 20, emergano i relativi presupposti – delle quote di ripiano provvisoriamente corrisposte ai sensi del comma 19.

Il comma 22 prevede che l'AIFA abbia accesso diretto ai flussi informativi inerenti al monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo modalità da concordare con il Ministero della salute.

Con una modifica approvata dalla Camera è stato inoltre disposto che l'AIFA renda pubblici i dati raccolti nei registri di monitoraggio, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata (costituiti dai medicinali il cui rimborso, in base alla negoziazione tra AIFA ed azienda farmaceutica, è subordinato agli esiti di una fase di studio sugli effetti del medicinale).

Il comma 23-*bis*, inserito dalla Camera, dispone che, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIFA concluda le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 21-*bis* – inserito dalla Camera – modifica la disciplina sulle autorizzazioni per l'installazione di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico.

Le nuove norme, in primo luogo, ampliano l'ambito delle apparecchiature soggette ad autorizzazione (per l'installazione) da parte della regione o della provincia autonoma e, di conseguenza, limitano l'ambito di quelle assoggettate ad autorizzazione da parte del Ministero della salute. Nel primo ambito rientrano ora le apparecchiature con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla – anziché quelle con valore non superiore a 2 tesla, come prevede la norma vigente –; restano ferme le attuali norme di esclusione da obbligo di autorizzazione per alcuni tipi di apparecchiatura. L'ambito delle apparecchiature assoggettate ad autorizzazione da parte del Ministero della salute viene, di conseguenza, limitato a quelle con valore superiore a 4 tesla. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale viene stabilita dal comma 3, primo periodo, in termini identici a quelli vigenti.

In secondo luogo, si eleva da 2 a 4 tesla il limite di valore oltre il quale l'installazione delle apparecchiature in oggetto è consentita esclusivamente presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico (quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) ed ai soli fini della validazione clinica di metodologie di risonanza magnetica innovative, con un termine di validità di cinque anni dell'autorizzazione (resta fermo che essa può essere rinnovata ogni quinquennio).

Le nuove norme, inoltre, demandano ad un regolamento ministeriale la definizione delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle apparecchiature con valore superiore a 4 tesla da parte delle strutture sanitarie, «assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evolu-

luzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla».

L'articolo 21-ter – introdotto dalla Camera – prevede un ampliamento dell'ambito di soggetti beneficiari dell'indennizzo mensile in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

La relatrice ricorda che quest'ultimo farmaco, somministrato alla fine degli anni cinquanta ed all'inizio degli anni sessanta dello scorso secolo, recava, se assunto da donne incinte, gravi danni ai feti.

L'attuale disciplina – stabilita dall'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 31, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dal regolamento di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163 – riconosce un indennizzo per le persone affette da sindrome da talidomide (nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia) nate negli anni dal 1959 al 1965.

Il presente articolo 21-ter dispone un'estensione con riferimento ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, nonché con riferimento ai soggetti che, pur nati in un periodo temporale diverso da quello così rideterminato, presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide (a tal fine, essi possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 163). Entrambe le estensioni operano a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (mentre per i soggetti che rientrano nella tutela vigente – nati, quindi, nel periodo 1959-65 – l'indennizzo decorre dal 1° gennaio 2008). Le nuove norme demandano ad un regolamento del Ministro della salute l'adozione delle necessarie modifiche alla normativa regolamentare in materia nonché la definizione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-66, «tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide».

Il comma 5 dello stesso articolo 21-ter provvede alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto ampliamento soggettivo. Essi sono valutati pari a 3.960.000 euro annui, a decorrere dal 2016, a cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze – nella misura di 3.285.000 euro annui – e dell'accantonamento relativo al Ministero della salute – nella misura di 675.000 euro annui – del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento).

I successivi commi da 6 a 8 pongono le clausole contabili e di monitoraggio e salvaguardia finanziari.

La relatrice segnala, inoltre, che la novella di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del presente decreto differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza della disciplina che prevede la destinazione alle regioni di

un complesso di fonti tributarie di finanziamento e di un connesso fondo perequativo, con riferimento alle spese delle medesime regioni in alcuni settori, tra cui la sanità e l'assistenza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

### **Sottocommissione per i pareri**

**65<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere**

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 180**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10*

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE DI CAP HOLDING,  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343 (PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA  
GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE)*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 26 luglio 2016

### **Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**28<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CARDINALI**

*Orario: dalle ore 12,35 alle ore 12,50*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 317): osservazioni favorevoli.**



**Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**55<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
GINETTI

*Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (n. COM (2016) 399 definitivo);**

**Commissione Europea – Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame del mercato del *roaming* all'ingrosso (COM (2016) 398 definitivo) (n. 182):** osservazioni favorevoli con rilievi;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (n. COM (2016) 431 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 26 luglio 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20,15 alle ore 20,35.

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda)*

**Audizione del dott. Gerardo Mannello, Sindaco di Badolato (CZ)**  
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Gerardo Mannello, *Sindaco di Badolato (CZ)*.

Gerardo Mannello, *sindaco di Badolato (CZ)*, svolge una relazione sulla situazione del Comune di Badolato.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (PD), Francesco MOLINARI (MISTO-IDV) e la deputata Giulia SARTI (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Gerardo Mannello per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 26 luglio 2016

**Plenaria**

**223<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

**Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007**

Il Comitato procede all'audizione del dottor Enrico Savio, Presidente della *Commissione permanente Information Communication Technology* del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) che svolge una relazione e successivamente risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 19,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 26 luglio 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,40.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

– incaricare il dottor Salvini di acquisire documentazione relativa alla possibile identificazione della cittadina tedesca che sostituì Ingeborg Kitzler nel ruolo di interprete in occasione degli incontri tra RAF e BR successivi al 1976;

– incaricare il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di acquisire, per il tramite delle competenti strutture dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, documentazione fotografica relativa a persona di interesse;

– incaricare il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di acquisire, per il tramite delle competenti strutture dell'Arma dei carabinieri

e della Polizia di Stato, eventuale documentazione su un incontro tra Mario Moretti e Franco Piperno svoltosi nel luglio 1978;

– richiedere all'AISE di trasmettere eventuale documentazione relativa ai seguiti del messaggio inviato il 22 giugno 1978 dal capocentro Sismi di Beirut.

Comunica inoltre che:

– il 22 luglio 2016 è pervenuto un esposto, di libera consultazione, del signor Domenico Geluardi, relativo all'elenco dei reperti rinvenuti nelle abbandonate dai brigatisti a Via Licinio Calvo;

– nella stessa data la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni acquisite da Alfredo Trentalange;

– il 25 luglio 2016 il generale Scriccia ha depositato una nota, di libera consultazione, sul non identificato personaggio, evocato nell'audizione del senatore Acquaviva, che cercò di entrare in contatto con il Partito socialista nei mesi successivi al sequestro Moro;

– nella stessa data il dottor Salvini ha depositato i verbali, riservati, di sommarie informazioni rese da Andrea Coi e da Ingeborg Kitzler;

– il 26 luglio 2016 il dottor Salvini ha inviato una proposta istruttoria, riservata, relativa alla possibile identificazione della cittadina tedesca che funse da interprete negli incontri tra RAF e BR successivi al 1976;

– nella stessa data è pervenuta una richiesta di documenti da parte del senatore Flamigni.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 26 luglio 2016

**Plenaria  
29ª Seduta**

*Presidenza del Presidente  
LAI*

*È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Fabio Ignazio Scavone, in qualità di collaboratore della Commissione*

*La seduta inizia alle ore 11.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede al signor Antonio Ucciardello, comandante della CP250, se ritenga che il suo intervento debba essere secretato.

Stessa domanda rivolge ai commissari. L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

**Audizione di Antonio Ucciardello, comandante della CP250 all'epoca dei fatti**

Il signor UCCIARDELLO ricorda di aver imbarcato sulla motovedetta di cui era comandante alcuni sottufficiali volontari e una squadra di Vigili del fuoco. Appena in moto si avvicinò alla banchina della Capitaneria per far salire rapidamente il comandante Albanese. Rammenta di aver proseguito con la massima velocità fino all'imboccatura del porto e poi di essere stato costretto a rallentare per la fittissima nebbia che riduceva la visibilità a 10 metri, tanto che tre militari furono messi di vedetta a prua. A causa della visibilità ridottissima, giunti sul teatro della tragedia, avvistarono la petroliera solo dalle fiamme e non dalla sagoma. Anche le altre unità di soccorso erano nascoste dalla nebbia, da cui improvvisamente uscì il traghetto alla deriva completamente avvolto dalle fiamme. Sottolinea che fu estremamente difficile avvicinarvisi per il calore intensissimo. Le scialuppe di salvataggio erano squagliate e l'area di mare interessata era piena di relitti incendiati. La motovedetta si mosse alla ricerca di naufraghi finché il comandante Albanese chiese di rientrare in porto per compiere le dovute valutazioni del caso. Il tragitto di rientro fu ancor più lento di quello di andata a causa dell'assenza di visibilità per la nebbia e si concluse intorno alle due del mattino circa.

La senatrice GRANAIOLA chiede specificazioni sulla scelta di rientrare in porto del comandante Albanese.

Il signor UCCIARDELLO precisa che le motivazioni di rientro in porto rientrano nella discrezionalità del comandante del porto.

Il senatore PEGORER chiede chiarimenti sul percorso di rientro in porto e sulle modalità di ricerca del traghetto.

Il senatore FILIPPI chiede se il signor Ucciardello sia ancora in servizio e pone domande sulle modalità di ingaggio delle motovedette della Capitaneria, sulla tempistica della missione dell'auditore e sulle comunicazioni che hanno eventualmente coinvolto il comandante Albanese.

Il senatore FLORIS chiede se il comandante Albanese avesse un dispositivo radio portatile.

La senatrice PAGLINI pone domande sulla nebbia, sulla visibilità e sul coordinamento dei soccorsi. Chiede altresì all'auditore se può confermare una dichiarazione resa all'autorità giudiziaria nel 1996.

La senatrice MUSSINI chiede di specificare il riparto di competenze a bordo della motovedetta fra il comandante dell'unità navale e il comandante del porto.

Il senatore URAS pone domande sulla nebbia e sul traffico in rada.



Il signor UCCIARDELLO, dopo aver informato di essere attualmente in congedo, ricorda di aver mollato gli ormeggi alla darsena vecchia alle ore 23.05 e che per prendere il comandante Albanese non ha impiegato più di un minuto. La nebbia è sempre stata presente durante tutta la missione e non poteva essere scambiata per i fumi dell'incendio che erano presenti nella sola zona di mare interessata. Dà conto delle comunicazioni radio, delle regole di ingaggio delle motovedette della Capitaneria e della tempistica della sua missione. Precisa che il comandante Albanese era in plancia di comando sulla motovedetta e seguiva con attenzione tutte le comunicazioni. Informa che il comandante della motovedetta è responsabile di tutte le operazioni di navigazione, mentre il comandante di porto o un altro ufficiale si occupa del coordinamento delle operazioni di soccorso, come è avvenuto. Sottolinea che la priorità negli interventi in mare è il soccorso alla vita umana e, infatti, ci si mosse subito verso il traghetto appena fu avvistato nonostante le estreme difficoltà dovute alla visibilità ridottissima e all'intensità dell'incendio. Rammenta di essere passato vicino a grandi imbarcazioni senza vederle, ma udendo solo i loro segnali. Dichiarò di non poter né confermare né smentire dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria senza leggere i relativi verbali.

Il PRESIDENTE chiede se il relitto del traghetto fosse fermo o in movimento e perché non abbia portato i Vigili del fuoco a bordo della loro motobarca.

La senatrice PAGLINI pone domande sull'inchiesta sommaria della Capitaneria di porto.

La senatrice MUSSINI domanda all'audito se abbia avuto contrasti con il comandante Albanese.

Il signor UCCIARDELLO ricorda che il traghetto aveva un lento movimento in avanti. Rammenta altresì che al Moby Prince fu data priorità nei soccorsi appena venne avvistato. Fa riferimento alle continue comunicazioni radio che venivano disturbate da messaggi in lingua francese. Traccia su una carta il tragitto compiuto dalla sua motovedetta fino a raggiungere il traghetto. Dà notizia del suo ruolo nella inchiesta sommaria e smentisce di avere avuto mai rapporti conflittuali con il comandante Albanese. A conferma dell'intensità dell'incendio sul traghetto ricorda che la sua motobarca uscì nuovamente in mare nelle prime ore dell'11 aprile, con un nuovo comandante, non riuscì a far salire i Vigili del fuoco a bordo.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede al signor Florio Pacini, ex dirigente NAVARMA, se ritenga che il suo intervento debba essere secretato.

Stessa domanda rivolge ai commissari. L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

#### **Audizione di del signor Florio Pacini, ex dirigente NAVARMA**

Il signor Florio PACINI, con l'ausilio di modellini e di *slides*, ricostruisce lo scenario della collisione e le dinamiche dell'incendio, riferendo particolari sulla petroliera Agip Abruzzo, sulla nebbia in rada, sui soccorsi e sui tempi di sopravvivenza delle vittime.

*La seduta termina alle ore 14.*



